



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per le Infrastrutture, i Sistemi Informativi e Statistici

Direzione Generale per i Sistemi Informativi e Statistici

Ufficio di Statistica

Sistema Statistico Nazionale

Il Diporto Nautico in Italia

Anno 2019





Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per le Infrastrutture, i Sistemi Informativi e Statistici

Direzione Generale per i Sistemi Informativi e Statistici

Ufficio di Statistica

Sistema Statistico Nazionale

Il Diporto Nautico in Italia

Anno 2019

Hanno coordinato i lavori:

Il Direttore Generale per i Sistemi Informativi e Statistici:
MARIO NOBILE

Per la Divisione 3 - Ufficio di Statistica:
GIOVANNI ZACCHI e ANTONIO MANUGUERRA

Hanno redatto "Il Diporto Nautico in Italia - Anno 2019":
NADIA BONAFÈ e NADIA VITTOZZI

Si ringraziano, per l'Ufficio di Statistica:
EUGENIO CERRETI e SANDRA MARTA

e, inoltre, si ringraziano:

il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, l'Ufficio di Gabinetto e la Segreteria del Ministro, il Vice Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, i Sottosegretari delle Infrastrutture e dei Trasporti, la Direzione Generale per il Sistemi Informativi e Statistici, il Capo Ufficio Stampa, il Dipartimento per le Infrastrutture, i Sistemi Informativi e Statistici, il Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali ed il Personale, il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, le Capitanerie di Porto, gli Uffici Periferici Marittimi, le Direzioni Generali Territoriali dei Trasporti - Uffici della Motorizzazione Civile, le Autorità di Sistema Portuale, le Divisioni 2 (Gestione Sistemi, infrastrutture e Sito Internet) e 4 (Amministrazione e Bilancio) della Direzione Generale per i Sistemi Informativi e Statistici, Cristina Lanzi, Daniele D'Amato, Stefania Polletin, Silvio Ruffert Veronese (Peggy Guggenheim Collection - Venezia, The Solomon R. Guggenheim Foundation).

Opera d'arte riportata in copertina:

Vasily Kandinsky
Croce bianca (Weisses Kreuz)
Gennaio-Giugno 1922.
Olio su tela, 100,5 x 110,6 cm
Collezione Peggy Guggenheim, Venezia 76.2553 PG 34
The Solomon R. Guggenheim Foundation

Indice

Prefazione del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti	Pag. 7
Presentazione del Direttore Generale per i Sistemi Informativi e Statistici.....	9
Sintesi.....	11
1 - Consistenza del naviglio da diporto	15
Tavola 1.1 - Consistenza del naviglio da diporto iscritto negli Uffici Marittimi Periferici per classi di lunghezza - Situazione al 31/12/2018.....	16
Tavola 1.2 - Iscrizioni del naviglio da diporto negli Uffici Marittimi Periferici per classi di lunghezza dall'1/01/2019 al 31/12/2019	16
Tavola 1.3 - Cancellazioni del naviglio da diporto negli Uffici Marittimi Periferici per classi di lunghezza dall'1/01/2019 al 31/12/2019	16
Tavola 1.4 - Consistenza del naviglio da diporto iscritto negli Uffici Marittimi Periferici per classi di lunghezza - Situazione al 31/12/2019.....	17
Tavola 1.5 - Differenza tra la consistenza del naviglio da diporto iscritto negli Uffici Marittimi Periferici al 31/12/2019 e al 31/12/2018 per classi di lunghezza.....	17
Grafico 1.1 - Suddivisione tipologica della consistenza delle unità da diporto iscritte al 31/12/2018	18
Grafico 1.2 - Suddivisione tipologica delle unità da diporto iscritte nel corso del 2019	18
Grafico 1.3 - Suddivisione tipologica delle unità da diporto cancellate nel corso del 2019	18
Grafico 1.4 - Suddivisione tipologica della consistenza delle unità da diporto iscritte al 31/12/2019	18
Tavola 1.6 - Consistenza del naviglio da diporto iscritto negli Uffici Marittimi Periferici - Situazione al 31/12/2018	19
Tavola 1.7 - Iscrizioni del naviglio da diporto negli Uffici Marittimi Periferici dall'1/01/2019 al 31/12/2019	19
Tavola 1.8 - Cancellazioni del naviglio da diporto negli Uffici Marittimi Periferici dall'1/01/2019 al 31/12/2019	19
Tavola 1.9 - Consistenza del naviglio da diporto iscritto negli Uffici Marittimi Periferici - Situazione al 31/12/2019.....	19
Tavola 1.10 - Differenza tra la consistenza del naviglio da diporto iscritto negli Uffici Marittimi Periferici al 31/12/2019 e al 31/12/2018	19
Tavola 1.11 - Unità da diporto iscritte negli Uffici Marittimi Periferici per classi di lunghezza e per Regione - Situazione al 31/12/2018	20
Tavola 1.12 - Unità da diporto iscritte negli Uffici Marittimi Periferici per classi di lunghezza e per Regione dall'1/01/2019 al 31/12/2019.....	21
Tavola 1.13 - Unità da diporto cancellate dagli Uffici Marittimi Periferici per classi di lunghezza e per Regione dall'1/01/2019 al 31/12/2019.....	22
Tavola 1.14 - Unità da diporto iscritte negli Uffici Marittimi Periferici per classi di lunghezza e per Regione - Situazione al 31/12/2019	23
Tavola 1.15 - Unità da diporto iscritte per classi di lunghezza e per Compartimento Marittimo - Situazione al 31/12/2018	24
Tavola 1.16 - Unità da diporto iscritte per classi di lunghezza e per Compartimento Marittimo dall'1/01/2019 al 31/12/2019	27

Tavola 1.17 - Unità da diporto cancellate per classi di lunghezza e per Compartimento Marittimo dall'1/01/2019 al 31/12/2019	Pag.30
Tavola 1.18 - Unità da diporto iscritte per classi di lunghezza e per Compartimento Marittimo - Situazione al 31/12/2019	33
Tavola 1.19 - Serie storica 1998-2019 delle unità da diporto iscritte negli Uffici Marittimi Periferici per Regione	36
Tavola 1.20 - Unità da diporto iscritte negli U.M.C. per classi di lunghezza - Situazione al 31/12/2018.....	37
Tavola 1.21 - Unità da diporto iscritte negli U.M.C. per classi di lunghezza dall'1/01/2019 al 31/12/2019	43
Tavola 1.22 - Unità da diporto cancellate negli U.M.C. per classi di lunghezza dall'1/01/2019 al 31/12/2019	44
Tavola 1.23 - Unità da diporto iscritte negli U.M.C. per classi di lunghezza - Situazione al 31/12/2019.....	50
2 - Patenti nautiche.....	56
Tavola 2.1 - Patenti nautiche rilasciate per la prima volta, rinnovate e sostituite dagli Uffici Marittimi Periferici - Anno 2019.....	57
Tavola 2.2 - Patenti nautiche rilasciate per la prima volta, rinnovate e sostituite dagli Uffici Marittimi Periferici per Regione - Anno 2019	60
Tavola 2.3 - Patenti nautiche rilasciate per la prima volta dagli Uffici Marittimi Periferici dal 1998 al 2019 per Regione	61
Tavola 2.4 - Patenti nautiche rinnovate e sostituite dagli Uffici Marittimi Periferici dal 1998 al 2019 per Regione	62
Grafico 2.1 - Patenti nautiche rilasciate per la prima volta nell'anno 2019 dagli Uffici Marittimi Periferici per tipo di abilitazione	63
Grafico 2.2 - Patenti nautiche rilasciate a titolo di rinnovo nell'anno 2019 dagli Uffici Marittimi Periferici per tipo di abilitazione	63
Grafico 2.3 - Patenti nautiche rilasciate per la prima volta nell'anno 2019 dagli Uffici Marittimi Periferici per tipo di abilitazione (Composizione percentuale).....	64
Grafico 2.4 - Patenti nautiche rilasciate a titolo di rinnovo nell'anno 2019 dagli Uffici Marittimi Periferici per tipo di abilitazione (Composizione percentuale).....	64
Tavola 2.5 - Patenti nautiche rilasciate per la prima volta, rinnovate e sostituite dagli U.M.C. - Anno 2019.....	65
3 - Sinistri occorsi al naviglio da diporto.....	68
Tavola 3.1 - Andamento mensile dei sinistri occorsi in mare aperto al naviglio da diporto nel corso del 2019	69
Tavola 3.2 - Sinistri occorsi in mare aperto al naviglio da diporto nel corso del 2019 per Compartimento Marittimo.....	70
Tavola 3.3 - Serie storica 1999-2019 dei sinistri occorsi al naviglio da diporto per natura e conseguenza.....	72
4 - Strutture dedicate alla nautica da diporto e posti barca.....	73
Tavola 4.1 - Numero di posti barca per Capitaneria di Porto, tipologia di struttura e classi di lunghezza al 30/09/2019	75
Tavola 4.2 - Numero di posti barca per Regione, tipologia di struttura e classi di lunghezza al 30/09/2019	76

Tavola 4.3 - Numero di posti barca per Comune, tipologia di struttura, licenze, dotazioni e Capitaneria di Porto al 30/09/2019	Pag.77
Tavola 4.4A - Numero di posti barca per dotazione di servizi e per Regione al 30/09/2019	83
Tavola 4.4B - Numero di posti barca per dotazione di servizi e per Regione al 30/09/2019 - Percentuali sul totale regionale	83
Tavola 4.5A - Numero di posti barca per dotazione di servizi e per tipologia di struttura al 30/09/2019	84
Tavola 4.5B - Numero di posti barca per dotazione di servizi e per tipologia di struttura al 30/09/2019 - Percentuali sul totale per tipologia di struttura	84
Tavola 4.6A - Numero di posti barca per classi di lunghezza e dotazioni di servizi al 30/09/2019	85
Tavola 4.6B - Numero di posti barca per classi di lunghezza e dotazioni di servizi al 30/09/2019 - Percentuali sul totale per classi di lunghezza	85
Tavola 4.7A - Numero di posti barca per classe di lunghezza e per tipologia di struttura al 30/09/2019	86
Tavola 4.7B - Numero di posti barca per classe di lunghezza e per tipologia di struttura al 30/09/2019 - Composizioni percentuali	86
Tavola 4.8 - Numero di posti barca per Regione al 31 dicembre - Anni 2006-2019	87
5 - Attività svolta dagli Uffici Marittimi in materia di diporto nautico	88
Tavola 5.1 - Attività operativa svolta dal Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera in materia di diporto nautico - Anno 2019	89
Tavola 5.2 - Interventi di soccorso richiesti alle Capitanerie di Porto - Anno 2019	92
Appendice	94
Commercio con l'estero	94
Codice della Nautica da Diporto	95

* ^ * ^ * ^ *

N.B.: Nelle Tavole le somme possono non coincidere con i totali a causa degli arrotondamenti

Prefazione

Introdurre la pubblicazione “Il Diporto Nautico in Italia”, come ogni anno redatta dall’Ufficio di Statistica della Direzione Generale per i Sistemi Informativi e Statistici della nostra Amministrazione, è per me una gradita occasione per ringraziare ancora una volta le Capitanerie di Porto, le Autorità di Sistema Portuale e la Motorizzazione Civile per l’encomiabile lavoro svolto e il prezioso contributo alla preparazione, stesura e pubblicazione di questo volume, ricco di informazioni utili in materia di imbarcazioni da diporto, patenti nautiche e porti turistici.

La nautica da diporto è uno dei settori di importanza strategica per l’economia del nostro Paese e la sua conoscenza, puntuale e statistica, che questa pubblicazione consente, permette a Governo e Parlamento iniziative mirate e una normativa in grado di imprimere nuovi impulsi al settore.

I dati emersi sulla sicurezza della navigazione meritano un’attenzione particolare in quanto certificano una confortante diminuzione sia del numero di incidenti (242 contro i 263 dell’anno precedente pari a -8,0% circa), sia, soprattutto, del triste computo di morti, feriti e dispersi in mare (51 contro i 70 dell’anno precedente, -27,1%).

Questo, a testimonianza del valoroso operato dei nostri uomini di mare.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con il Governo, gli Enti Pubblici Territoriali e tutti gli operatori del settore, è costantemente impegnato nel sostenere il settore nautico e, al tempo stesso, contenere i gravissimi danni causati dal Covid-19. A questo proposito, e a tutela delle salute dei diportisti e degli operatori del settore, nel mese di maggio abbiamo provveduto ad aggiornare le “Linee guida” ministeriali di informazione agli utenti, al fine di disciplinare le modalità organizzative per il contenimento della diffusione anche per la nautica da diporto.

Concludo lasciandovi alla lettura di questa guida, una preziosa appendice al patrimonio informativo di settore e uno strumento di grande utilità per il rilancio del turismo nautico, l’indotto e, più in generale, l’industria navale e portuale del nostro Paese.

**Il Ministro
delle Infrastrutture e dei Trasporti**

On. Paola De Micheli

Presentazione

Anche quest'anno sono lieto di presentare la pubblicazione statistica "Il Diporto Nautico in Italia - Anno 2019", edita dal 1971, inserita nel Programma Statistico Nazionale di competenza dell'Amministrazione ed ormai da oltre due decenni curata dall'Ufficio di Statistica, al quale rivolgo il mio ringraziamento insieme a quello verso il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, le Capitanerie di Porto, gli Uffici Periferici del Ministero, Marittimi e della Motorizzazione Civile e le Autorità di Sistema Portuale, che annualmente collaborano fattivamente alla realizzazione del volume.

Le informazioni illustrate nel compendio, e mi riferisco in particolare a quelle contenute nella sezione di Sintesi e nelle successive tabelle di dettaglio dei vari Capitoli, evidenziano:

- come, alla data del 31 dicembre 2019, risultino iscritte in Italia 95.611 unità da diporto, delle quali 72.019 registrate negli Uffici Marittimi Periferici delle Capitanerie di Porto e 23.592 presso gli Uffici Provinciali della Motorizzazione Civile, a fronte di 162.455 posti barca destinati all'attracco ed all'ormeggio di naviglio da diporto disponibili lungo i litorali italiani; a tale proposito occorre tenere in conto come le attuali dotazioni infrastrutturali siano in parte destinate anche ad accogliere unità da diporto di lunghezza inferiore ai 10 metri, per le quali, com'è noto, non sussiste l'obbligo di iscrizione a tali Registri;

- un numero di unità iscritte rispetto al numero di posti barca (c.d. "indice di affollamento") particolarmente elevato nel Lazio (119,5 unità ogni 100 posti barca) e nel Veneto (110,2), nonché decisamente alto anche in Campania (93,9), e nell'Emilia Romagna (83,5), a fronte di valori dell'indice significativamente bassi, con valori inferiori alla media nazionale (58,9), nelle Regioni dell'Italia Meridionale (Campania esclusa) ed Insulare, dove le dotazioni infrastrutturali, ormai da tempo, sono soprattutto destinate a soddisfare una domanda di attracco particolarmente elevata nei mesi estivi da parte dei diportisti provenienti dalle altre Regioni italiane o dall'Estero.

Note confortanti riguardano l'incidentalità dell'anno 2019 che, rispetto all'anno precedente, registra una sensibile diminuzione dei sinistri (da 263 a 242) e delle persone ferite o decedute (da 70 a 51); in particolare, i morti sono diminuiti (da 10 a 7), a fronte di un calo anche delle navi perdute, da 22 a 18.

Le statistiche pubblicate ne "Il Diporto Nautico in Italia" offrono un quadro generale sullo stato e sull'evoluzione del comparto negli ultimi anni e, proprio nel contesto della attuale, straordinariamente importante fase di ripresa del nostro Paese, la cui economia ha sofferto un gravissimo periodo di recessione nella prima parte dell'anno a causa della pandemia da Covid-19, possono essere utilizzate non solo per la razionalizzazione e l'ottimizzazione dei provvedimenti e degli aiuti pubblici riguardanti l'ammodernamento e l'adeguamento delle dotazioni infrastrutturali portuali, il sostegno alla cantieristica e lo sviluppo dell'indotto, ma anche, più in generale, per gli interventi di programmazione finalizzati ad un rapido rilancio dell'intero settore navale ed industriale, dell'economia e dell'occupazione a livello locale e nazionale, potenziando la cosiddetta "economia del mare".

**Il Direttore Generale
per i Sistemi Informativi e Statistici**

Ing. Mario Nobile

Sintesi

Le tabelle e le figure di seguito riportate propongono un riepilogo dei principali risultati illustrati nei primi quattro Capitoli del volume, riguardanti la consistenza del naviglio da diporto (cfr. Capitolo 1), le patenti nautiche (cfr. Capitolo 2), i sinistri occorsi in mare (cfr. Capitolo 3) e le infrastrutture portuali ed i posti barca dedicati al diporto nautico (cfr. Capitolo 4).

In particolare, la Tavola A offre dati di sintesi, per Regione e Ripartizione Geografica, relativi al numero di unità da diporto iscritte nei Registri degli Uffici Marittimi periferici ed in quelli della Motorizzazione Civile (U.M.C.), insieme ad indicatori sulla dotazione infrastrutturale.

Tavola A - Unità da diporto nautico iscritte nei Registri degli Uffici Marittimi Periferici e degli Uffici della Motorizzazione Civile (U.M.C.) al 31/12/2019 e posti barca rilevati al 30/09/2019 - Dati ed indicatori per Regione e Ripartizione Geografica

Regione/ Ripartizione Geografica	Unità iscritte presso U.M.C.	Unità iscritte presso Uffici Marittimi	Totale unità iscritte presso Uffici Marittimi e U.M.C.	% di unità iscritte sul totale nazionale	Posti barca (**)	% di posti barca sul totale nazionale	Unità iscritte per ogni 100 posti barca (indice di affollamento)	Km di litorale	Posti barca per km di litorale
Piemonte e Valle d'Aosta	3.757	-	3.757	3,9	-	-	-	-	-
Lombardia	6.810	-	6.810	7,1	-	-	-	-	-
Trentino Alto Adige ^(*)	64	-	64	0,1	-	-	-	-	-
Veneto	2.005	4.442	6.447	6,7	5.852	3,6	110,2	140	41,8
Friuli Venezia Giulia	12	3.881	3.893	4,1	17.530	10,8	22,2	94	186,5
Liguria	75	18.221	18.296	19,1	24.462	15,1	74,8	389	62,9
Emilia Romagna	565	3.946	4.511	4,7	5.405	3,3	83,5	122	44,3
Italia Settentrionale	13.288	30.490	43.778	45,8	53.249	32,8	82,2	745	71,5
Toscana	825	9.090	9.915	10,4	18.092	11,1	54,8	561	32,2
Umbria	237	-	237	0,2	-	-	-	-	-
Marche	158	2.880	3.038	3,2	5.312	3,3	57,2	188	28,3
Lazio	1.477	8.761	10.238	10,7	8.567	5,3	119,5	363	23,6
Italia Centrale	2.697	20.731	23.428	24,5	31.971	19,7	73,3	1.112	28,8
Abruzzo	251	602	853	0,9	2.699	1,7	31,6	138	19,6
Molise	0	62	62	0,1	587	0,4	10,6	36	16,3
Campania	6.093	8.923	15.016	15,7	15.998	9,8	93,9	522	30,6
Puglia e Basilicata Ionica	273	2.775	3.048	3,2	13.656	8,4	22,3	1.015	13,5
Calabria e Basilicata Tirrenica	609	1.052	1.661	1,7	5.490	3,4	30,3	796	6,9
Sardegna	363	2.599	2.962	3,1	20.028	12,3	14,8	1.851	10,8
Sicilia	18	4.785	4.803	5,0	18.777	11,6	25,6	1.473	12,7
Italia Meridionale e Insulare	7.607	20.798	28.405	29,7	77.235	39,0	36,8	5.831	13,2
Italia	23.592	72.019	95.611	100,0	162.455	100,0	58,9	7.688	21,1

(*) Province Autonome di Trento e Bolzano.

(**) Per il 2019 i dati relativi alle infrastrutture per il Diporto Nautico sono aggiornati al 30 settembre.

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Capitanerie di Porto, Autorità Portuali, U.M.C.

La Tavola A mette, tra l'altro, in rilievo:

- una media generale di 58,9 unità da diporto iscritte nei registri per ogni 100 posti barca offerti (non sono incluse nel calcolo di tale statistica le numerosissime imbarcazioni di piccole dimensioni che non hanno l'obbligo di immatricolazione¹ - Cfr. D.M. 29/07/08, n. 146) e di 21,1 posti barca per chilometro di litorale;

¹ Per valutare la significatività degli indicatori occorre considerare che:

- le imbarcazioni rilevate sono le più grandi, ovvero quelle che generalmente hanno bisogno durante tutto l'anno di un ricovero lungo la costa;
- le piccole unità, non censite, possono essere tirate a secco ed allocate in un qualunque rimessaggio;
- il posto lasciato libero da un'imbarcazione o nave da diporto può essere occupato da più di una piccola unità;
- il numero di posti barca deve risultare maggiore del parco nautico, in considerazione della necessità di accogliere unità da diporto provenienti anche da altri Paesi al fine di valorizzare ed accrescere l'offerta di strutture turistiche presenti sul territorio.

- punti di attracco per il diporto più numerosi nell'Italia Meridionale, dove tuttavia le dotazioni infrastrutturali per il naviglio da diporto evidenziano significative differenze rispetto al Nord del Paese. In particolare, al 30/09/2019 i litorali delle Regioni Settentrionali offrono al diporto nautico 71,5 posti barca per chilometro di costa, a fronte delle corrispondenti medie di 28,8 e 13,2 posti barca calcolate rispettivamente per le coste dell'Italia Centrale e dell'Italia Meridionale. Il massimo, al Nord, si osserva in corrispondenza del Friuli Venezia Giulia (186,5). Al Sud, invece, il minimo di tale rapporto si riscontra in "Calabria e Basilicata Tirrenica" (6,9);

- indici di affollamento (numero delle unità iscritte ogni 100 posti barca) regionali elevati nel Lazio, in Veneto e in Campania, con un massimo (pari a 119,5) per il litorale laziale;

- come Liguria, Toscana, Lazio e Campania risultino le Regioni con il maggior numero di natanti iscritti, con un valore massimo, in Liguria, di 18.296 unità;

- come, ad eccezione del Lazio, le Regioni costiere italiane dispongano di un numero di posti barca superiore a quello dei natanti iscritti presso gli Uffici Marittimi Periferici e come, in particolare, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna, i cui litorali assorbono circa i due terzi della lunghezza complessiva delle coste italiane, offrano un numero di punti di attracco notevolmente superiore a quello delle unità da diporto effettivamente in Regione; tali dati mettono anche in luce un assetto infrastrutturale, soprattutto al Sud, destinato a soddisfare l'elevata domanda di posti barca per le unità da diporto provenienti, nei mesi estivi, da altre Regioni o dall'Estero.

La seguente Tavola B, che illustra la composizione della flotta da diporto iscritta nei soli Uffici Marittimi Periferici, per classe di lunghezza del natante, evidenzia, anche:

- come il 39,2% dei natanti iscritti appartenga alla classe "sino a 10 metri", il 60,5% alla classe di lunghezza centrale ("da 10,01 a 24 metri") e solo lo 0,3% alla classe di lunghezza più elevata ("oltre 24 metri");

- un numero sensibilmente più elevato di posti barca, sempre rispetto alle imbarcazioni iscritte, per quanto riguarda le unità da diporto di lunghezza inferiore ai 10 metri e superiori a 24 metri; a tale proposito, si rammenta come i punti di attracco destinati alle piccole imbarcazioni possano essere utilizzati anche per soddisfare parte della domanda di ormeggio delle molte migliaia di unità da diporto senza obbligo di immatricolazione;

- una situazione abbastanza soddisfacente per quanto riguarda la dotazione infrastrutturale complessiva esistente, con un'offerta di ormeggio tale da soddisfare le domande di ormeggio anche da parte di un considerevole numero di navi estere.

Tavola B - Diporto nautico - Indicatori sui posti barca e sulle classi di lunghezza dei natanti iscritti negli Uffici Marittimi Periferici

Classi di lunghezza del natante	Unità iscritte al 31/12/2019	% di unità iscritte sul totale nazionale	Posti barca al 30/09/2019	% di posti barca sul totale nazionale	Unità iscritte per ogni 100 posti barca (indice di affollamento)
Fino a 10 metri o non specificata	28.267	39,2	107.780	66,4	26,2
Da 10,01 a 24 metri	43.563	60,5	50.729	31,2	85,9
Oltre 24 metri	189	0,3	3.946	2,4	4,8
Totale	72.019	100,0	162.455	100,0	44,3


Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Capitanerie di Porto.

Il Grafico A che segue sintetizza l'evoluzione 2006-2019 relativa:

a) alle unità ed alle navi da diporto soggette ad obbligo di iscrizione nei Registri degli Uffici Marittimi Periferici ed U.M.C., di lunghezza superiore ai 10 metri;

b) ai posti barca dislocati lungo i litorali italiani.

L'osservazione delle due serie di dati mostra, sia per le unità da diporto iscritte che per i posti barca, un andamento ciclico tendenzialmente crescente nel periodo considerato, con un aumento delle unità e dei posti barca rispettivamente del 17,1% e del 14,8%.

Grafico A - Numero delle unità da diporto di lunghezza superiore ai 10 metri iscritte negli Uffici Marittimi Periferici e numero di posti barca in Italia - Anni 2006-2019


Nota: dati al 31 dicembre, ad eccezione dei posti barca degli anni 2018 e 2019, riferiti invece al 30 settembre.

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Capitanerie di Porto.

La Tavola C illustra i dati riepilogativi relativi alle patenti nautiche rilasciate per la prima volta, rinnovate e sostituite dagli Uffici Marittimi periferici e dagli U.M.C. nel corso del 2019.

Tavola C - Patenti nautiche rilasciate per la prima volta, rinnovate e sostituite dagli Uffici Marittimi Periferici e dagli U.M.C. per Regione - Anno 2019


Regione	Numero di patenti nautiche rilasciate per la prima volta		Numero di patenti nautiche rinnovate e sostituite		Totale	
	Uffici Marittimi Periferici	U.M.C.	Uffici Marittimi Periferici	U.M.C.	Uffici Marittimi Periferici	U.M.C.
Piemonte e Valle d'Aosta	-	350	-	397	-	747
Lombardia	-	1.120	-	2.789	-	3.909
Trentino Alto Adige(*)	-	163	-	72	-	235
Veneto	872	0	1.091	0	1.963	0
Friuli Venezia Giulia	544	0	1.472	0	2.016	0
Liguria	2.329	12	6.189	47	8.518	59
Emilia Romagna	1.202	113	1.768	1.566	2.970	1.679
Toscana	1.010	246	2.490	935	3.500	1.181
Umbria	-	89	-	153	-	242
Marche	323	0	805	20	1.128	20
Lazio	1.382	725	4.745	1.242	6.127	1.967
Abruzzo	194	31	344	44	538	75
Molise	48	16	7	1	55	17
Campania	1.110	109	2.780	3.055	3.890	3.164
Puglia	508	194	1.112	742	1.620	936
Basilicata	-	34	-	55	-	89
Calabria	327	25	693	138	1.020	163
Sicilia	1.271	24	3.095	0	4.366	24
Sardegna	805	0	1.388	218	2.193	218
Totale	11.925	3.251	27.979	11.474	39.904	14.725

(*) Province Autonome di Trento e Bolzano.

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Capitanerie di Porto, U.M.C.

Il Grafico B mostra, infine, l'andamento 1999-2019 delle serie storiche rispettivamente del numero di sinistri occorsi in mare e del numero di persone coinvolte (decedute, ferite o disperse) in tali eventi.

Grafico B - Sinistri e persone coinvolte(*) nell'ambito del diporto nautico - Anni 1999-2019



(*) Persone coinvolte = morti + feriti + dispersi in mare.

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Capitanerie di Porto.

1 - Consistenza del naviglio da diporto

La rilevazione statistica della consistenza del naviglio da diporto ha per oggetto le unità comunque iscritte nei Registri delle Capitanerie di Porto e dei loro Uffici Marittimi Periferici dipendenti, a prescindere dall'obbligatorietà dell'iscrizione stessa, nonché le unità iscritte presso gli Uffici della Motorizzazione Civile (U.M.C.). Vengono rilevate anche le nuove iscrizioni e le cancellazioni avvenute nel corso dell'anno.

Le nuove informazioni fornite dagli Uffici Marittimi hanno portato ad una revisione dei dati relativi all'anno 2018 che risultano, quindi, leggermente differenti da quelli pubblicati nella precedente edizione.

I seguenti prospetti evidenziano statistiche sulle unità da diporto distinte per tipo (a vela con o senza motore ausiliario, a motore e navi) e per classi di lunghezza, iscritte negli Uffici Marittimi periferici e U.M.C.

In particolare, le Tavole 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 e 1.5 elencano, relativamente gli Uffici Marittimi Periferici, rispettivamente, le unità iscritte al 31 dicembre 2018, le nuove iscrizioni e le cancellazioni avvenute nel 2019, la consistenza al 31 dicembre 2019 e la differenza tra i due anni esaminati. Vengono altresì evidenziate le unità aventi obbligo di iscrizione e quelle che, pur non avendone obbligo, sono comunque iscritte (Tavole 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 e 1.10).

Si può osservare come:

- il numero delle unità complessivamente iscritte al 31/12/2019 sia inferiore (di sole 40 unità) rispetto a quello rilevato al 31/12/2018;
- le unità a vela siano concentrate nelle classi di lunghezza 10-18 metri: 15.379, pari all' 82,5% del totale delle unità a vela;
- il 73,9% del totale delle unità iscritte sia a motore, di cui il 49,2% al di sotto dei 10 metri di lunghezza (queste unità rientrano nella categoria dei natanti).

La Tavola 1.11, riferita sempre agli Uffici Marittimi Periferici, offre l'elenco delle unità da diporto iscritte al 31 dicembre 2018 per Regione, mentre le Tavole 1.12 e 1.13 evidenziano le iscrizioni e le cancellazioni occorse nel 2019.

La Tavola 1.14 riporta la distribuzione regionale, per il 2019, delle unità iscritte negli Uffici Marittimi Periferici, distinte per tipo, evidenziando come il numero maggiore di immatricolazioni sia in Liguria (18.221, pari al 25,3%), in Toscana (9.090, pari al 12,6%), in Campania (8.923, pari al 12,4%) e nel Lazio (8.761, pari al 12,2%).

Le Tavole 1.15, 1.16 e 1.17 elencano, rispettivamente, le unità iscritte al 31 dicembre 2018, le nuove iscrizioni e le cancellazioni avvenute nel corso del 2019 distinte per Compartimento Marittimo di iscrizione. Dalla Tavola 1.18 risulta che, al 31 dicembre 2019 il Compartimento Marittimo con il numero maggiore di unità iscritte è quello di Genova (10.837 unità), seguito da Roma (7.445 unità), Napoli (7.198 unità) e Livorno (4.114 unità).

La Tavola 1.19 offre la serie storica 1998-2019, per Regione, delle immatricolazioni di unità da diporto iscritte negli Uffici Marittimi Periferici.

Le Tavole 1.20, 1.21, 1.22 e 1.23 riportano, infine, i dati sulle unità iscritte al 31 dicembre 2018 ed al 31 dicembre 2019, nonché statistiche sulle nuove iscrizioni e cancellazioni occorse nel 2019 presso gli U.M.C.

TAVOLA 1.1 - CONSISTENZA DEL NAVIGLIO DA DIPORTO ISCRITTO NEGLI UFFICI MARITTIMI PERIFERICI PER CLASSI DI LUNGHEZZA - SITUAZIONE AL 31/12/2018

Tipo di unità da diporto	Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m	Da 18,01 a 24,00 m	Oltre 24,00 m	Totale
A vela (con o senza motore ausiliario)	2.125	8.400	6.762	1.153		18.440
A motore	26.428	12.791	12.245	1.963		53.427
Navi					192	192
Totale	28.553	21.191	19.007	3.116	192	72.059

Nota: Nelle caselle con sfondo verde si riporta il numero delle unità che in base alla nuova normativa non hanno più obbligo di iscrizione ma che sono comunque inserite nei registri tenuti dagli Uffici Marittimi Periferici.

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Capitanerie di Porto.

TAVOLA 1.2 - ISCRIZIONI DEL NAVIGLIO DA DIPORTO NEGLI UFFICI MARITTIMI PERIFERICI PER CLASSI DI LUNGHEZZA DALL'1/01/2019 AL 31/12/2019

Tipo di unità da diporto	Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m	Da 18,01 a 24,00 m	Oltre 24,00 m	Totale
A vela (con o senza motore ausiliario)	60	166	344	18		588
A motore	151	124	270	75		620
Navi					7	7
Totale	211	290	614	93	7	1.215

Nota: Nelle caselle con sfondo verde si riporta il numero delle unità che in base alla nuova normativa non hanno più obbligo di iscrizione ma che sono comunque inserite nei registri tenuti dagli Uffici Marittimi Periferici.

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Capitanerie di Porto.

TAVOLA 1.3 - CANCELLAZIONI DEL NAVIGLIO DA DIPORTO NEGLI UFFICI MARITTIMI PERIFERICI PER CLASSI DI LUNGHEZZA DALL'1/01/2019 AL 31/12/2019

Tipo di unità da diporto	Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m	Da 18,01 a 24,00 m	Oltre 24,00 m	Totale
A vela (con o senza motore ausiliario)	77	144	149	23		393
A motore	420	176	182	74		852
Navi					10	10
Totale	497	320	331	97	10	1.255

Nota: Nelle caselle con sfondo verde si riporta il numero delle unità che in base alla nuova normativa non hanno più obbligo di iscrizione ma che sono comunque inserite nei registri tenuti dagli Uffici Marittimi Periferici.

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Capitanerie di Porto.

TAVOLA 1.4 - CONSISTENZA DEL NAVIGLIO DA DIPORTO ISCRITTO NEGLI UFFICI MARITTIMI PERIFERICI PER CLASSI DI LUNGHEZZA - SITUAZIONE AL 31/12/2019

Tipo di unità da diporto	Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m	Da 18,01 a 24,00 m	Oltre 24,00 m	Totale
A vela (con o senza motore ausiliario)	2.108	8.422	6.957	1.148		18.635
A motore	26.159	12.739	12.333	1.964		53.195
Navi					189	189
Totale	28.267	21.161	19.290	3.112	189	72.019

Nota: Nelle caselle con sfondo verde si riporta il numero delle unità che in base alla nuova normativa non hanno più obbligo di iscrizione ma che sono comunque inserite nei registri tenuti dagli Uffici Marittimi Periferici.

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Capitanerie di Porto.

TAVOLA 1.5 - DIFFERENZA TRA LA CONSISTENZA DEL NAVIGLIO DA DIPORTO ISCRITTO NEGLI UFFICI MARITTIMI PERIFERICI AL 31/12/2019 E AL 31/12/2018 PER CLASSI DI LUNGHEZZA

Tipo di unità da diporto	Fino a 10,00 m	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m	Da 18,01 a 24 m	Oltre 24 m	Totale
A vela (con o senza motore ausiliario)	-17	22	195	-5		195
A motore	-269	-52	88	1		-232
Navi					-3	-3
Totale	-286	-30	283	-4	-3	-40

Nota: Nelle caselle con sfondo verde si riporta il numero delle unità che in base alla nuova normativa non hanno più obbligo di iscrizione ma che sono comunque inserite nei registri tenuti dagli Uffici Marittimi Periferici.

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Capitanerie di Porto.

GRAFICO 1.1 - SUDDIVISIONE TIPOLOGICA DELLA CONSISTENZA DELLE UNITA' DA DIPORTO ISCRITTE AL 31/12/2018




GRAFICO 1.2 - SUDDIVISIONE TIPOLOGICA DELLE UNITA' DA DIPORTO ISCRITTE NEL CORSO DEL 2019




GRAFICO 1.3 - SUDDIVISIONE TIPOLOGICA DELLE UNITA' DA DIPORTO CANCELLATE NEL CORSO DEL 2019




GRAFICO 1.4 - SUDDIVISIONE TIPOLOGICA DELLA CONSISTENZA DELLE UNITA' DA DIPORTO ISCRITTE AL 31/12/2019




TAVOLA 1.6 - CONSISTENZA DEL NAVIGLIO DA DIPORTO ISCRITTO NEGLI UFFICI MARITTIMI PERIFERICI - SITUAZIONE AL 31/12/2018

	Unità da diporto aventi obbligo di iscrizione	Unità da diporto iscritte pur non avendone l'obbligo	Totale
Numero	43.506	28.553	72.059
% sul totale	60,4%	39,6%	100,0%

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Capitanerie di Porto.

TAVOLA 1.7 - ISCRIZIONI DEL NAVIGLIO DA DIPORTO NEGLI UFFICI MARITTIMI PERIFERICI DALL'1/01/2019 AL 31/12/2019

	Unità da diporto aventi obbligo di iscrizione	Unità da diporto iscritte pur non avendone l'obbligo	Totale
Numero	1.004	211	1.215
% sul totale	82,6%	17,4%	100,0%

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Capitanerie di Porto.

TAVOLA 1.8 - CANCELLAZIONI DEL NAVIGLIO DA DIPORTO NEGLI UFFICI MARITTIMI PERIFERICI DALL'1/01/2019 AL 31/12/2019

	Unità da diporto aventi obbligo di iscrizione	Unità da diporto iscritte pur non avendone l'obbligo	Totale
Numero	758	497	1.255
% sul totale	60,4%	39,6%	100,0%

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Capitanerie di Porto.

TAVOLA 1.9 - CONSISTENZA DEL NAVIGLIO DA DIPORTO ISCRITTO NEGLI UFFICI MARITTIMI PERIFERICI - SITUAZIONE AL 31/12/2019

	Unità da diporto aventi obbligo di iscrizione	Unità da diporto iscritte pur non avendone l'obbligo	Totale
Numero	43.752	28.267	72.019
% sul totale	60,8%	39,2%	100,0%

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Capitanerie di Porto.

TAVOLA 1.10 - DIFFERENZA TRA LA CONSISTENZA DEL NAVIGLIO DA DIPORTO ISCRITTO NEGLI UFFICI MARITTIMI PERIFERICI AL 31/12/2019 E AL 31/12/2018

	Unità da diporto aventi obbligo di iscrizione	Unità da diporto iscritte pur non avendone l'obbligo	Totale
Numero	246	-286	-40

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Capitanerie di Porto.

TAVOLA 1.11 - UNITA' DA DIPORTO ISCRITTE NEGLI UFFICI MARITTIMI PERIFERICI PER CLASSI DI LUNGHEZZA E PER REGIONE - SITUAZIONE AL 31/12/2018

N.	REGIONE	A vela (con o senza motore ausiliario)					A motore					Navi (oltre 24 m)	Totale
		Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m	Da 18,01 a 24 m	Totale	Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m	Da 18,01 a 24 m	Totale		
1	Liguria	587	2.116	1.809	905	5.417	5.193	3.373	3.674	580	12.820	42	18.279
2	Toscana	252	1.084	958	66	2.360	2.779	1.699	1.843	415	6.736	80	9.176
3	Lazio	349	927	745	26	2.047	3.203	1.550	1.544	341	6.638	37	8.722
4	Campania	76	306	306	27	715	4.382	2.053	1.577	137	8.149	13	8.877
5	Calabria	10	55	101	1	167	654	122	76	13	865	1	1.033
6	Puglia	66	173	140	7	386	1.790	350	222	11	2.373	-	2.759
7	Molise	1	3	4	-	8	20	16	13	3	52	-	60
8	Abruzzo	24	80	66	7	177	282	93	43	7	425	1	603
9	Marche	91	308	197	13	609	978	563	669	92	2.302	3	2.914
10	Emilia Romagna	122	970	712	24	1.828	863	661	532	67	2.123	4	3.955
11	Veneto	182	775	538	16	1.511	1.393	778	689	67	2.927	6	4.444
12	Friuli Venezia Giulia	160	987	638	28	1.813	816	559	618	99	2.092	1	3.906
13	Sardegna	90	320	242	15	667	969	467	404	50	1.890	1	2.558
14	Sicilia	115	296	306	18	735	3.106	507	341	81	4.035	3	4.773
Totale		2.125	8.400	6.762	1.153	18.440	26.428	12.791	12.245	1.963	53.427	192	72.059

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Capitanerie di Porto.

TAVOLA 1.12 - UNITA' DA DIPORTO ISCRITTE NEGLI UFFICI MARITTIMI PERIFERICI PER CLASSI DI LUNGHEZZA E PER REGIONE DALL'1/01/2019 AL 31/12/2019

N.	REGIONE	A vela (con o senza motore ausiliario)				A motore				Navi (oltre 24 m)	Totale		
		Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m	Da 18,01 a 24 m	Totale	Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m			Da 18,01 a 24 m	Totale
1	Liguria	16	45	78	4	143	45	24	48	19	136	-	279
2	Toscana	7	9	38	6	60	2	11	11	6	30	5	95
3	Lazio	8	20	40	3	71	16	14	52	16	98	-	169
4	Campania	4	10	29	-	43	16	24	48	7	95	-	138
5	Calabria	3	10	19	-	32	-	3	-	-	3	-	35
6	Puglia	3	5	12	-	20	12	5	6	-	23	-	43
7	Molise	1	-	-	-	1	1	-	-	1	2	-	3
8	Abruzzo	-	-	4	-	4	1	6	7	1	15	-	19
9	Marche	1	3	7	-	11	6	5	6	2	19	-	30
10	Emilia Romagna	8	8	23	1	40	13	5	26	10	54	1	95
11	Veneto	5	21	21	3	50	11	5	5	2	23	-	73
12	Friuli Venezia Giulia	-	13	15	1	29	9	5	26	6	46	-	75
13	Sardegna	3	13	36	-	52	14	10	15	3	42	1	95
14	Sicilia	1	9	22	-	32	5	7	20	2	34	-	66
Totale		60	166	344	18	588	151	124	270	75	620	7	1.215

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; Capitanerie di Porto.

TAVOLA 1.13 - UNITA' DA DIPORTO CANCELLATE DAGLI UFFICI MARITTIMI PERIFERICI PER CLASSI DI LUNGHEZZA E PER REGIONE DALL'1/01/2019 AL 31/12/2019

N.	REGIONE	A vela (con o senza motore ausiliario)					A motore					Navi (oltre 24 m)	Totale
		Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m	Da 18,01 a 24 m	Totale	Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m	Da 18,01 a 24 m	Totale		
1	Liguria	16	36	39	10	101	92	55	58	29	234	2	337
2	Toscana	11	13	23	1	48	62	24	27	15	128	5	181
3	Lazio	9	15	13	3	40	49	18	14	8	89	1	130
4	Campania	2	8	8	-	18	44	12	14	3	73	1	92
5	Calabria	1	3	1	-	5	7	4	-	-	11	-	16
6	Puglia	1	2	1	-	4	15	2	6	-	23	-	27
7	Molise	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1
8	Abruzzo	2	5	3	1	11	9	-	-	-	9	-	20
9	Marche	5	5	3	-	13	26	9	11	5	51	-	64
10	Emilia Romagna	10	24	20	2	56	21	13	12	2	48	-	104
11	Veneto	6	3	11	1	21	29	9	14	2	54	-	75
12	Friuli Venezia Giulia	7	19	12	3	41	23	17	12	7	59	-	100
13	Sardegna	4	6	2	2	14	25	6	8	1	40	-	54
14	Sicilia	3	5	13	-	21	18	6	6	2	32	1	54
Totale		77	144	149	23	393	420	176	182	74	852	10	1.255

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Capitanerie di Porto.

TAVOLA 1.14 - UNITA' DA DIPORTO ISCRITTE NEGLI UFFICI MARITTIMI PERIFERICI PER CLASSI DI LUNGHEZZA E PER REGIONE - SITUAZIONE AL 31/12/2019

N.	REGIONE	A vela (con o senza motore ausiliario)				A motore					Navi (oltre 24 m)	Totale	
		Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m	Da 18,01 a 24 m	Totale	Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m	Da 18,01 a 24 m			Totale
		587	2.125	1.848	899	5.459	5.146	3.342	3.664	570			12.722
248	1.080	973	71	2.372	2.719	1.686	1.827	406	6.638	80	9.090		
348	932	772	26	2.078	3.170	1.546	1.582	349	6.647	36	8.761		
78	308	327	27	740	4.354	2.065	1.611	141	8.171	12	8.923		
12	62	119	1	194	647	121	76	13	857	1	1.052		
68	176	151	7	402	1.787	353	222	11	2.373	-	2.775		
2	3	4	-	9	21	15	13	4	53	-	62		
22	75	67	6	170	274	99	50	8	431	1	602		
87	306	201	13	607	958	559	664	89	2.270	3	2.880		
120	954	715	23	1.812	855	653	546	75	2.129	5	3.946		
181	793	548	18	1.540	1.375	774	680	67	2.896	6	4.442		
153	981	641	26	1.801	802	547	632	98	2.079	1	3.881		
89	327	276	13	705	958	471	411	52	1.892	2	2.599		
113	300	315	18	746	3.093	508	355	81	4.037	2	4.785		
Totale	2.108	8.422	1.148	18.635	26.159	12.739	12.333	1.964	53.195	189	72.019		

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Capitanerie di Porto.

TAVOLA 1.15 - UNITA' DA DIPORTO ISCRITTE PER CLASSI DI LUNGHEZZA E PER COMPARTIMENTO MARITTIMO - SITUAZIONE AL 31/12/2018

N.	Compartimento Marittimo	A vela (con o senza motore ausiliario)				A motore				Navi (oltre 24 m)	Totale		
		Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m	Da 18,01 a 24 m	Totale	Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m			Da 18,01 a 24 m	Totale
1	Imperia	86	568	483	19	1.156	369	298	348	82	1.097	4	2.257
2	Savona	129	221	103	33	486	892	404	246	50	1.592	3	2.081
3	Genova	215	858	750	96	1.919	3.771	2.263	2.662	309	9.005	16	10.940
4	La Spezia	157	469	473	757	1.856	161	408	418	139	1.126	19	3.001
5	Marina di Carrara	38	112	81	8	239	257	91	51	38	437	3	679
6	Viareggio	71	273	309	36	689	665	713	994	222	2.594	61	3.344
7	Livorno	114	556	433	19	1.122	1.517	751	623	115	3.006	15	4.143
8	Portoferraio	29	143	135	3	310	340	144	175	40	699	1	1.010
9	Civitavecchia	25	43	23	1	92	210	45	21	2	278	-	370
10	Roma	297	842	693	24	1.856	2.580	1.282	1.319	324	5.505	32	7.393
11	Gaeta	27	42	29	1	99	413	223	204	15	855	5	959
12	Napoli	42	198	201	21	462	3.743	1.607	1.237	110	6.697	11	7.170
13	Torre del Greco	8	14	6	-	28	198	54	31	-	283	1	312
14	Castellammare di Stabia	2	18	22	-	42	307	165	144	16	632	1	675
15	Salerno	24	76	77	6	183	134	227	165	11	537	-	720
16	Vibo Valentia Marina	3	12	19	-	34	245	63	36	5	349	1	384
17	Gioia Tauro	-	-	1	1	2	22	4	5	2	33	-	35
18	Reggio Calabria	5	28	75	-	108	219	28	12	3	262	-	370
19	Corigliano Calabro	-	1	-	-	1	2	-	2	-	4	-	5
20	Crotone	2	14	6	-	22	166	27	21	3	217	-	239
21	Taranto	23	40	55	2	120	282	51	38	3	374	-	494
22	Gallipoli	10	32	24	2	68	555	122	68	2	747	-	815

Segue: TAVOLA 1.15 - UNITA' DA DIPORTO ISCRITTE PER CLASSI DI LUNGHEZZA E PER COMPARTIMENTO MARITTIMO - SITUAZIONE AL 31/12/2018

N.	Compartimento Marittimo	A vela (con o senza motore ausiliario)				A motore				Navi (oltre 24 m)	Totale		
		Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m	Da 18,01 a 24 m	Totale	Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m			Da 18,01 a 24 m	Totale
23	Brindisi	5	19	11	1	36	190	48	21	2	261	-	297
24	Bari	20	62	36	1	119	420	64	57	1	542	-	661
25	Molfetta	1	4	3	-	8	9	6	4	-	19	-	27
26	Barietta	3	6	4	-	13	123	25	8	1	157	-	170
27	Manfredonia	4	10	7	1	22	211	34	26	2	273	-	295
28	Termoli	1	3	4	-	8	20	16	13	3	52	-	60
29	Pescara	18	67	50	5	140	256	81	40	4	381	1	522
30	Ortona	6	13	16	2	37	26	12	3	3	44	-	81
31	San Benedetto del Tronto	12	51	26	-	89	167	45	30	-	242	1	332
32	Ancona	40	132	87	8	267	401	105	78	8	592	-	859
33	Pesaro	39	125	84	5	253	410	413	561	84	1.468	2	1.723
34	Rimini	85	500	494	16	1.095	499	214	220	38	971	3	2.069
35	Ravenna	37	470	218	8	733	364	447	312	29	1.152	1	1.886
36	Chioggia	82	173	111	3	369	429	168	143	9	749	2	1.120
37	Venezia	100	602	427	13	1.142	964	610	546	58	2.178	4	3.324
38	Monfalcone	150	785	555	27	1.517	745	497	570	97	1.909	-	3.426
39	Trieste	10	202	83	1	296	71	62	48	2	183	1	480
40	Cagliari	39	105	23	6	173	458	114	82	10	664	-	837
41	Oristano	9	24	6	2	41	31	16	6	-	53	-	94
42	Olbia	17	56	111	3	187	188	155	185	26	554	1	742
43	La Maddalena	9	36	46	2	93	144	76	65	7	292	-	385
44	Porto Torres	16	99	56	2	173	148	106	66	7	327	-	500

Segue: TAVOLA 1.15 - UNITA' DA DIPORTO ISCRITTE PER CLASSI DI LUNGHEZZA E PER COMPARTIMENTO MARITTIMO - SITUAZIONE AL 31/12/2018

N.	Compartimento Marittimo	A vela (con o senza motore ausiliario)					A motore					Navi (oltre 24 m)	Totale
		Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m	Da 18,01 a 24 m	Totale	Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m	Da 18,01 a 24 m	Totale		
45	Messina	9	20	43	1	73	485	53	36	6	580	1	654
46	Catania	21	64	58	-	143	599	60	39	11	709	1	853
47	Augusta	-	5	9	1	15	30	6	4	-	40	-	55
48	Siracusa	12	28	22	3	65	189	29	24	2	244	-	309
49	Pozzallo	2	3	9	1	15	45	16	6	-	67	-	82
50	Porto Empedocle	2	6	4	-	12	63	25	22	4	114	-	126
51	Gela	1	3	4	-	8	53	3	2	-	58	-	66
52	Mazara del Vallo	-	3	4	-	7	78	14	1	-	93	-	100
53	Trapani	14	23	43	1	81	331	64	53	9	457	-	538
54	Palermo	48	127	91	7	273	913	169	110	36	1.228	1	1.502
55	Milazzo	6	14	19	4	43	320	68	44	13	445	-	488
Totale		2.125	8.400	6.762	1.153	18.440	26.428	12.791	12.245	1.963	53.427	192	72.059

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Capitanerie di Porto.

TAVOLA 1.16 - UNITA' DA DIPORTO ISCRITTE PER CLASSI DI LUNGHEZZA E PER COMPARTIMENTO MARITTIMO DALL'1/01/2019 AL 31/12/2019

N.	Compartimento Marittimo	A vela (con o senza motore ausiliario)					A motore				Navi (oltre 24 m)	Totale	
		Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m	Da 18,01 a 24 m	Totale	Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m	Da 18,01 a 24 m			Totale
1	Imperia	1	5	5	-	11	3	3	9	5	20	-	31
2	Savona	-	1	3	-	4	1	2	1	1	5	-	9
3	Genova	6	12	15	3	36	10	8	14	9	41	-	77
4	La Spezia	9	27	55	1	92	31	11	24	4	70	-	162
5	Marina di Carrara	-	-	3	1	4	-	5	4	2	11	-	15
6	Viareggio	1	2	2	3	8	-	3	3	4	10	5	23
7	Livorno	5	6	30	1	42	1	2	3	-	6	-	48
8	Portoferraio	1	1	3	1	6	1	1	1	-	3	-	9
9	Civitavecchia	1	1	1	-	3	-	-	-	-	-	-	3
10	Roma	7	18	38	3	66	13	13	51	16	93	-	159
11	Gaeta	-	1	1	-	2	3	1	1	-	5	-	7
12	Napoli	4	5	18	-	27	13	20	31	2	66	-	93
13	Torre del Greco	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1
14	Castellammare di Stabia	-	-	3	-	3	3	-	7	2	12	-	15
15	Salerno	-	5	8	-	13	-	4	9	3	16	-	29
16	Vibo Valentia Marina	-	2	1	-	3	-	2	-	-	2	-	5
17	Gioia Tauro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Reggio Calabria	2	8	18	-	28	-	1	-	-	1	-	29
19	Corigliano Calabro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Crotone	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
21	Taranto	1	3	2	-	6	2	-	-	-	2	-	8
22	Gallipoli	-	1	2	-	3	10	1	2	-	13	-	16

Segue: TAVOLA 1.16 - UNITA' DA DIPORTO ISCRITTE PER CLASSI DI LUNGHEZZA E PER COMPARTIMENTO MARITTIMO DALL'1/01/2019 AL 31/12/2019

N.	Compartimento Marittimo	A vela (con o senza motore ausiliario)				A motore					Navi (oltre 24 m)	Totale
		Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m	Da 18,01 a 24 m	Totale	Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m	Da 18,01 a 24 m		
23	Brindisi	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1
24	Bari	1	1	6	-	8	1	2	-	3	-	11
25	Molfetta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Barletta	1	-	1	-	2	-	2	-	2	-	4
27	Manfredonia	-	-	-	-	-	-	3	-	3	-	3
28	Termoli	1	-	-	-	1	1	-	1	2	-	3
29	Pescara	-	-	2	-	2	1	6	1	15	-	17
30	Ortona	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	2
31	San Benedetto del Tronto	-	1	-	-	1	1	-	-	1	-	2
32	Ancona	1	2	6	-	9	3	2	1	6	-	15
33	Pesaro	-	-	1	-	1	2	3	2	12	-	13
34	Rimini	4	6	18	1	29	13	5	22	50	1	80
35	Ravenna	4	2	5	-	11	-	-	4	4	-	15
36	Chioggia	-	3	3	1	7	2	-	3	5	-	12
37	Venezia	5	18	18	2	43	9	5	2	18	-	61
38	Monfalcone	-	7	3	1	11	7	5	17	33	-	44
39	Trieste	-	6	12	-	18	2	-	9	13	-	31
40	Cagliari	1	4	5	-	10	2	4	2	8	-	18
41	Oristano	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	Olbia	2	8	25	-	35	5	4	8	20	1	56
43	La Maddalena	-	-	2	-	2	7	1	4	12	-	14
44	Porto Torres	-	1	4	-	5	-	1	1	2	-	7
45	Messina	-	2	2	-	4	1	-	-	1	-	5

Segue: TAVOLA 1.16 - UNITA' DA DIPORTO ISCRITTE PER CLASSI DI LUNGHEZZA E PER COMPARTIMENTO MARITTIMO DALL'1/01/2019 AL 31/12/2019

N.	Compartimento Marittimo	A vela (con o senza motore ausiliario)					A motore					Navi (oltre 24 m)	Totale
		Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m	Da 18,01 a 24 m	Totale	Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m	Da 18,01 a 24 m	Totale		
46	Catania	-	3	-	-	3	1	2	3	-	6	-	9
47	Augusta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48	Siracusa	-	4	1	-	5	-	-	-	-	-	-	5
49	Pozzallo	-	-	3	-	3	1	1	1	-	3	-	6
50	Porto Empedocle	-	-	1	-	1	-	-	4	-	4	-	5
51	Gela	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52	Mazara del Vallo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	Trapani	-	-	1	-	1	1	1	2	1	5	-	6
54	Palermo	1	-	13	-	14	1	2	5	-	8	-	22
55	Milazzo	-	-	1	-	1	-	1	5	1	7	-	8
Totale		60	166	344	18	588	151	124	270	75	620	7	1.215

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Capitanerie di Porto.

TAVOLA 1.17 - UNITA' DA DIPORTO CANCELLATE PER CLASSI DI LUNGHEZZA E PER COMPARTIMENTO MARITTIMO DALL'1/01/2019 AL 31/12/2019

N.	Compartimento Marittimo	A vela (con o senza motore ausiliario)				A motore				Navi (oltre 24 m)	Totale
		Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m	Da 18,01 a 24 m	Totale	Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m		
1	Imperia	2	11	9	1	6	15	1	28	-	51
2	Savona	2	7	2	-	19	1	3	28	-	39
3	Genova	7	13	18	9	42	35	17	131	2	180
4	La Spezia	5	5	10	-	25	7	8	47	-	67
5	Marina di Carrara	2	-	3	-	4	2	2	11	-	16
6	Viareggio	3	2	7	1	16	10	7	41	4	58
7	Livorno	4	9	6	-	33	11	3	57	1	77
8	Portoferraio	2	2	7	-	9	4	3	19	-	30
9	Civitavecchia	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1
10	Roma	8	14	12	3	35	12	7	69	1	107
11	Gaeta	1	1	1	-	14	1	1	19	-	22
12	Napoli	1	5	7	-	32	9	2	51	1	65
13	Torre del Greco	-	-	-	-	1	-	-	2	-	2
14	Castellammare di Stabia	-	1	-	-	4	2	-	7	-	8
15	Salerno	1	2	1	-	7	3	1	13	-	17
16	Vibo Valentia Marina	1	-	1	-	7	-	-	11	-	13
17	Gioia Tauro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Reggio Calabria	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2
19	Corigliano Calabro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Crotone	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
21	Taranto	1	-	-	-	3	3	-	6	-	7
22	Gallipoli	-	-	-	-	5	1	-	6	-	6

Segue: TAVOLA 1.17 - UNITA' DA DIPORTO CANCELLATE PER CLASSI DI LUNGHEZZA E PER COMPARTIMENTO MARITTIMO DALL'1/01/2019
AL 31/12/2019

N.	Compartimento Marittimo	A vela (con o senza motore ausiliario)				A motore				Navi (oltre 24 m)	Totale		
		Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m	Da 18,01 a 24 m	Totale	Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m			Da 18,01 a 24 m	Totale
23	Brindisi	-	1	-	-	1	2	-	-	2	-	3	
24	Bari	-	-	1	-	1	3	-	2	5	-	6	
25	Molfetta	-	1	-	-	1	1	-	-	1	-	2	
26	Barletta	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	
27	Manfredonia	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	2	
28	Termoli	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	
29	Pescara	-	5	3	1	9	7	-	-	7	-	16	
30	Ortona	2	-	-	-	2	2	-	-	2	-	4	
31	San Benedetto del Tronto	2	1	1	-	4	7	1	-	8	-	12	
32	Ancona	1	1	1	-	3	8	3	2	13	-	16	
33	Pesaro	2	3	1	-	6	11	5	9	30	-	36	
34	Rimini	7	17	17	2	43	7	9	7	24	-	67	
35	Ravenna	3	7	3	-	13	14	4	5	24	-	37	
36	Chioggia	1	2	2	-	5	12	1	1	14	-	19	
37	Venezia	5	1	9	1	16	17	8	13	40	-	56	
38	Montalcone	6	17	10	3	36	21	15	11	54	-	90	
39	Trieste	1	2	2	-	5	2	2	1	5	-	10	
40	Cagliari	1	1	-	-	2	5	1	-	6	-	8	
41	Oristano	-	1	-	1	2	-	-	-	-	-	2	
42	Olbia	3	2	1	1	7	8	3	7	19	-	26	
43	La Maddalena	-	1	-	-	1	5	1	1	7	-	8	
44	Porto Torres	-	1	1	-	2	7	1	-	8	-	10	
45	Messina	-	1	2	-	3	-	1	-	2	-	5	

Segue: TAVOLA 1.17 - UNITA' DA DIPORTO CANCELLATE PER CLASSI DI LUNGHEZZA E PER COMPARTIMENTO MARITTIMO DALL'1/01/2019
AL 31/12/2019

N.	Compartimento Marittimo	A vela (con o senza motore ausiliario)				A motore				Navi (oltre 24 m)	Totale		
		Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m	Da 18,01 a 24 m	Totale	Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m			Da 18,01 a 24 m	Totale
46	Catania	1	2	2	-	5	-	2	1	-	3	1	9
47	Augusta	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1
48	Siracusa	-	-	1	-	1	-	-	1	-	1	-	2
49	Pozzallo	-	-	1	-	1	-	-	1	-	1	-	2
50	Porto Empedocle	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
51	Gela	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52	Mazara del Vallo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	Trapani	-	-	-	6	-	-	-	-	-	6	-	6
54	Palermo	2	1	7	10	10	1	1	2	1	14	-	24
55	Milazzo	-	-	-	2	-	1	1	1	-	4	-	4
Totale		77	144	149	23	393	420	176	182	74	852	10	1.255

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Capitanerie di Porto.

TAVOLA 1.18 - UNITA' DA DIPORTO ISCRITTE PER CLASSI DI LUNGHEZZA E PER COMPARTIMENTO MARITTIMO - SITUAZIONE AL 31/12/2019

N.	Compartimento Marittimo	A vela (con o senza motore ausiliario)						A motore				Navi (oltre 24 m)	Totale		
		Fino a 10,00 metri		Da 10,01 a 12,00 m		Da 12,01 a 18,00 m		Da 10,01 a 12,00 m		Da 12,01 a 18,00 m				Da 18,01 a 24 m	
			Totale		Totale		Totale		Totale		Totale				Totale
1	Imperia	85	562	479	18	1.144	366	295	342	86	1.089	4	2.237		
2	Savona	127	215	104	33	479	874	401	246	48	1.569	3	2.051		
3	Genova	214	857	747	90	1.908	3.739	2.234	2.641	301	8.915	14	10.837		
4	La Spezia	161	491	518	758	1.928	167	412	435	135	1.149	19	3.096		
5	Marina di Carrara	36	112	81	9	238	253	93	53	38	437	3	678		
6	Viareggio	69	273	304	38	684	649	708	987	219	2.563	62	3.309		
7	Livorno	115	553	457	20	1.145	1.485	743	615	112	2.955	14	4.114		
8	Portoferraio	28	142	131	4	305	332	142	172	37	683	1	989		
9	Civitavecchia	26	44	24	1	95	210	45	20	2	277	-	372		
10	Roma	296	846	719	24	1.885	2.558	1.280	1.358	333	5.529	31	7.445		
11	Gaeta	26	42	29	1	98	402	221	204	14	841	5	944		
12	Napoli	45	198	212	21	476	3.724	1.619	1.259	110	6.712	10	7.198		
13	Torre del Greco	8	14	6	-	28	197	53	32	-	282	1	311		
14	Castellammare di Stabia	2	17	25	-	44	306	164	149	18	637	1	682		
15	Salerno	23	79	84	6	192	127	229	171	13	540	-	732		
16	Vibo Valentia Marina	2	14	19	-	35	238	61	36	5	340	1	376		
17	Gioia Tauro	-	-	1	1	2	22	4	5	2	33	-	35		
18	Reggio Calabria	7	34	93	-	134	219	29	12	3	263	-	397		
19	Corigliano Calabro	-	1	-	-	1	2	-	2	-	4	-	5		
20	Crotone	3	13	6	-	22	166	27	21	3	217	-	239		
21	Taranto	23	43	57	2	125	281	51	35	3	370	-	495		
22	Gallipoli	10	33	26	2	71	560	123	69	2	754	-	825		

Segue: TAVOLA 1.18 - UNITA' DA DIPORTO ISCRITTE PER CLASSI DI LUNGHEZZA E PER COMPARTIMENTO MARITTIMO -
SITUAZIONE AL 31/12/2019

N.	Compartimento Marittimo	A vela (con o senza motore ausiliario)				A motore				Navi (oltre 24 m)	Totale		
		Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m	Da 18,01 a 24 m	Totale	Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m			Da 18,01 a 24 m	Totale
23	Brindisi	5	18	12	1	36	188	48	21	2	259	-	295
24	Bari	21	63	41	1	126	417	65	57	1	540	-	666
25	Molfetta	1	3	3	-	7	8	6	4	-	18	-	25
26	Barletta	4	6	5	-	15	122	25	10	1	158	-	173
27	Manfredonia	4	10	7	1	22	211	35	26	2	274	-	296
28	Termoli	2	3	4	-	9	21	15	13	4	53	-	62
29	Pescara	18	62	49	4	133	250	87	47	5	389	1	523
30	Ortona	4	13	18	2	37	24	12	3	3	42	-	79
31	San Benedetto del Tronto	10	51	25	-	86	161	44	30	-	235	1	322
32	Ancona	40	133	92	8	273	396	104	77	8	585	-	858
33	Pesaro	37	122	84	5	248	401	411	557	81	1.450	2	1.700
34	Rimini	82	489	495	15	1.081	505	210	235	47	997	4	2.082
35	Ravenna	38	465	220	8	731	350	443	311	28	1.132	1	1.864
36	Chioggia	81	174	112	4	371	419	167	145	9	740	2	1.113
37	Venezia	100	619	436	14	1.169	956	607	535	58	2.156	4	3.329
38	Montalcone	144	775	548	25	1.492	731	487	576	94	1.888	-	3.380
39	Trieste	9	206	93	1	309	71	60	56	4	191	1	501
40	Cagliari	39	108	28	6	181	455	117	84	10	666	-	847
41	Oristano	9	23	6	1	39	31	16	6	-	53	-	92
42	Olbia	16	62	135	2	215	185	156	186	28	555	2	772
43	La Maddalena	9	35	48	2	94	146	76	68	7	297	-	391
44	Porto Torres	16	99	59	2	176	141	106	67	7	321	-	497
45	Messina	9	21	43	1	74	486	52	36	5	579	1	654

Segue: TAVOLA 1.18 - UNITA' DA DIPORTO ISCRITTE PER CLASSI DI LUNGHEZZA E PER COMPARTIMENTO MARITTIMO - SITUAZIONE AL 31/12/2019

N.	Compartimento Marittimo	A vela (con o senza motore ausiliario)				A motore				Navi (oltre 24 m)	Totale		
		Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m	Da 18,01 a 24 m	Totale	Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m			Da 18,01 a 24 m	Totale
46	Catania	20	65	56	-	141	600	60	41	11	712	-	853
47	Augusta	-	5	9	1	15	30	5	4	-	39	-	54
48	Siracusa	12	32	22	3	69	189	29	23	2	243	-	312
49	Pozzallo	2	3	11	1	17	46	17	6	-	69	-	86
50	Porto Empedocle	2	5	5	-	12	63	25	26	4	118	-	130
51	Gela	1	3	4	-	8	53	3	2	-	58	-	66
52	Mazara del Vallo	-	3	4	-	7	78	14	1	-	93	-	100
53	Trapani	14	23	44	1	82	326	65	55	10	456	-	538
54	Palermo	47	126	97	7	277	904	170	113	35	1.222	1	1.500
55	Milazzo	6	14	20	4	44	318	68	48	14	448	-	492
Totale		2.108	8.422	6.957	1.148	18.635	26.159	12.739	12.333	1.964	53.195	189	72.019

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Capitanerie di Porto.

TAVOLA 1.19 - SERIE STORICA 1998-2019 DELLE UNITA' DA DIPORTO ISCRITTE NEGLI UFFICI MARITTIMI PERIFERICI PER REGIONE

Anno	Regione													Totale	
	Liguria	Toscana	Lazio	Campania	Calabria	Puglia	Molise	Abruzzo	Marche	Emilia Romagna	Veneto	Friuli Venezia Giulia	Sardegna		Sicilia
1998	18.270	8.202	8.093	9.280	1.011	2.715	37	661	2.262	4.082	4.199	3.389	3.232	5.098	70.531
1999	17.998	8.191	7.486	9.059	1.145	2.737	28	598	2.259	4.127	4.167	3.264	3.147	4.960	69.166
2000	18.023	8.104	7.626	9.196	1.158	2.628	28	648	2.881	4.123	4.153	3.165	3.084	4.779	69.596
2001	18.044	7.885	7.635	8.990	1.159	2.622	26	633	2.874	4.122	4.227	3.142	3.157	4.730	69.246
2002	18.467	8.094	7.683	9.089	1.164	2.599	26	630	2.897	4.163	4.259	3.061	3.113	4.750	69.995
2003	18.572	8.287	7.798	9.112	1.170	2.601	29	645	2.980	4.256	4.354	3.120	3.165	4.702	70.791
2004	19.037	8.670	7.787	8.875	1.130	2.596	29	662	3.064	4.299	4.413	3.108	3.163	4.607	71.440
2005	19.306	9.383	8.010	8.961	1.122	2.609	33	650	3.137	4.457	4.593	3.292	3.284	4.578	73.415
2006	19.632	10.132	8.420	8.562	953	2.654	33	683	3.207	4.618	4.753	3.609	3.469	4.641	75.366
2007	19.984	10.737	8.827	8.922	992	2.792	3	707	3.314	4.744	4.886	3.901	3.646	3.950	77.405
2008	19.971	11.188	9.117	9.260	1.085	2.862	9	678	3.367	4.852	4.977	4.186	3.830	4.904	80.286
2009	20.081	11.359	9.368	9.464	1.120	2.656	47	680	3.406	4.904	4.969	4.395	3.980	5.001	81.430
2010	20.850	11.304	9.377	9.601	1.053	2.953	52	687	3.399	4.915	4.957	4.573	4.081	5.068	82.870
2011	20.414	11.226	9.441	9.459	1.053	3.011	53	688	3.380	4.717	4.909	4.676	4.888	5.038	82.953
2012	20.028	10.948	9.360	9.293	1.029	3.001	54	674	3.344	4.628	4.801	4.606	4.590	5.013	81.369
2013	19.647	10.629	9.226	9.310	1.026	2.937	50	651	3.275	4.542	4.715	4.510	4.532	4.996	80.046
2014	19.392	10.324	9.133	9.126	994	2.918	51	657	3.207	4.482	4.654	4.399	4.470	4.934	78.741
2015	18.913	10.034	9.007	9.117	1.002	2.860	51	646	3.111	4.362	4.572	4.262	4.431	4.842	77.210
2016	18.421	9.736	8.860	8.995	1.014	2.844	56	628	3.026	4.243	4.515	4.113	4.110	4.852	75.413
2017	18.386	9.448	8.770	9.013	1.029	2.811	54	620	2.971	4.144	4.489	3.998	4.062	4.815	74.610
2018	18.279	9.176	8.722	8.877	1.033	2.759	60	603	2.914	3.955	4.444	3.906	2.558	4.773	72.059
2019	18.221	9.090	8.761	8.923	1.052	2.775	62	602	2.880	3.946	4.442	3.881	2.599	4.785	72.019

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Capitanerie di Porto.

Segue: TAVOLA 1.20 - UNITA' DA DIPORTO ISCRITTE NEGLI U.M.C. PER CLASSI DI LUNGHEZZA - SITUAZIONE AL 31/12/2018

Uffici della Motorizzazione Civile	A vela (con o senza motore ausiliario)					Totale	A motore					Totale
	Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m	Da 18,01 a 24 m	Totale		Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m	Da 18,01 a 24 m	Totale	
<u>VENETO</u>												
Venezia (*)	17	2	-	-	19	854	4	1	1	860	879	
Belluno (*)	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	
Padova (*)	-	-	-	-	-	243	-	-	-	243	243	
Rovigo (*)	-	-	-	-	-	120	-	-	-	120	120	
Treviso (*)	12	10	7	1	30	106	4	6	2	118	148	
Verona (*)	52	6	-	-	58	369	2	-	-	371	429	
Vicenza (*)	-	-	-	-	-	185	-	-	-	185	185	
Totale	81	18	7	1	107	1.878	10	7	3	1.898	2.005	
<u>TRENTINO ALTO ADIGE (**)</u>												
Bolzano	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Trento	27	7	2	-	36	25	2	-	-	27	63	
Totale	27	7	2	-	36	25	2	-	-	27	63	
<u>FRIULI VENEZIA GIULIA</u>												
Trieste (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Gorizia (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pordenone (*)	-	-	-	-	-	12	-	-	-	12	12	
Udine (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Totale	-	-	-	-	-	12	-	-	-	12	12	

Segue: TAVOLA 1.20 - UNITA' DA DIPORTO ISCRITTE NEGLI U.M.C. PER CLASSI DI LUNGHEZZA - SITUAZIONE AL 31/12/2018

Uffici della Motorizzazione Civile	A vela (con o senza motore ausiliario)					A motore					Totale	
	Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m	Da 18,01 a 24 m	Totale	Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m	Da 18,01 a 24 m	Totale		
<u>LIGURIA</u>												
Genova	-	-	-	-	-	3	-	-	-	3		3
Imperia (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
La Spezia (*)	-	1	-	-	1	71	-	-	-	71		72
Savona (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
Totale	-	1	-	-	1	74	-	-	-	74		75
<u>EMILIA ROMAGNA</u>												
Bologna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
Ferrara	2	2	-	-	4	194	-	2	-	196		200
Forlì-Cesena	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
Modena	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
Parma	1	-	-	-	1	68	-	-	-	68		69
Piacenza	-	-	-	-	-	-	187	-	-	187		187
Ravenna (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
Reggio Emilia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
Rimini	1	2	-	-	3	106	-	-	-	106		109
Totale	4	4	-	-	8	368	187	2	-	557		565
<u>TOSCANA</u>												
Firenze	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
Arezzo	-	-	-	-	-	74	2	-	-	76		76
Grosseto	1	-	-	-	1	49	1	-	-	50		51
Livorno	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1		1
Lucca	4	-	-	-	4	321	4	1	-	326		330
Massa Carrara	-	-	-	-	-	86	-	-	-	86		86
Pisa	5	-	-	-	5	276	-	-	-	276		281
Pistoia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
Prato(*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
Siena	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
Totale	10	-	-	-	10	807	7	1	-	815		825

Segue: TAVOLA 1.20 - UNITA' DA DIPORTO ISCRITTE NEGLI U.M.C. PER CLASSI DI LUNGHEZZA - SITUAZIONE AL 31/12/2018

Uffici della Motorizzazione Civile	A vela (con o senza motore ausiliario)					A motore					Totale	
	Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m	Da 18,01 a 24 m	Totale	Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m	Da 18,01 a 24 m	Totale		
<u>MARCHE</u>												
Ancona (*)	6	-	-	-	6	114	-	-	-	114	120	
Ascoli Piceno (*)	-	-	-	-	-	38	-	-	-	38	38	
Macerata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pesaro - Urbino	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Totale	6	-	-	-	6	152	-	-	-	152	158	
<u>UMBRIA</u>												
Perugia (*)	6	1	-	-	7	191	-	-	-	191	198	
Terni	-	-	-	-	-	39	-	-	-	39	39	
Totale	6	1	-	-	7	230	-	-	-	230	237	
<u>LAZIO</u>												
Roma (*)	26	4	2	2	34	1.374	-	-	-	1.374	1.408	
Frosinone	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Latina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Rieti	-	-	-	-	-	8	-	-	-	8	8	
Viterbo	-	-	-	-	-	59	2	-	-	61	61	
Totale	26	4	2	2	34	1.441	2	-	-	1.443	1.477	
<u>ABRUZZO</u>												
L'Aquila	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pescara- Chieti	-	-	-	-	-	251	-	-	-	251	251	
Teramo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Totale	-	-	-	-	-	251	-	-	-	251	251	

Segue: TAVOLA 1.20 - UNITA' DA DIPORTO ISCRITTE NEGLI U.M.C. PER CLASSI DI LUNGHEZZA - SITUAZIONE AL 31/12/2018

Uffici della Motorizzazione Civile	A vela (con o senza motore ausiliario)				Totale	A motore				Totale	
	Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m	Da 18,01 a 24 m		Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m	Da 18,01 a 24 m		
						Totale					
<u>CALABRIA</u>											
Catanzaro (*)	8	-	-	-	8	97	6	-	-	103	111
Cosenza (*)	103	3	-	-	106	308	-	-	-	308	414
Crotone	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reggio Calabria (*)	-	-	-	-	-	84	-	-	-	84	84
Vibo Valentia (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale	111	3	-	-	114	489	6	-	-	495	609
<u>SICILIA</u>											
Palermo (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Catania (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Agrigento (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Caltanissetta (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Enna (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Messina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ragusa (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Siracusa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trapani	-	-	-	-	-	18	-	-	-	18	18
Totale	-	-	-	-	-	18	-	-	-	18	18
<u>SARDEGNA</u>											
Cagliari (*)	5	1	-	-	6	207	-	1	-	208	214
Nuoro (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oristano	-	-	-	-	-	10	-	1	-	11	11
Sassari (*)	2	3	1	-	6	122	8	2	-	132	138
Totale	7	4	1	-	12	339	8	4	-	351	363
Totale	544	55	13	3	615	22.418	465	91	3	22.977	23.592

Note: (*) L'Ufficio della Motorizzazione Civile non ha fornito i dati. Vengono quindi riportati i dati della precedente edizione.

(**) Province Autonome di Trento e Bolzano.

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Uffici della Motorizzazione Civile.

TAVOLA 1.21 - UNITA' DA DIPORTO ISCRITTE NEGLI U.M.C. PER CLASSI DI LUNGHEZZA DALL'1/01/2019 AL 31/12/2019

Uffici Provinciali della Motorizzazione Civile	A vela (con o senza motore ausiliario)					A motore					Totale
	Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m	Da 18,01 a 24 m	Totale	Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m	Da 18,01 a 24 m	Totale	
	Piemonte e Valle d'Aosta Novara	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
Lombardia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Veneto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trentino Alto Adige (*) Trento	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Friuli Venezia Giulia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Liguria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emilia Romagna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Toscana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Marche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Umbria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lazio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Abruzzo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Molise	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Campania	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puglia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Basilicata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Calabria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sicilia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sardegna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	1	-	-	1	1	-	-	-	1	2

(*) Province Autonome di Trento e Bolzano.

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Uffici della Motorizzazione Civile.

TAVOLA 1.22 - UNITA' DA DIPORTO CANCELLATE NEGLI U.M.C. PER CLASSI DI LUNGHEZZA DALL'1/01/2019 AL 31/12/2019

Uffici della Motorizzazione Civile	A vela (con o senza motore ausiliario)				A motore				Totale		
	Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m	Da 18,01 a 24 m	Totale	Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m		Da 18,01 a 24 m	Totale
<u>PIEMONTE E VALLE D'AOSTA</u>											
Torino	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Alessandria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Asti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Cuneo (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Biella(*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Novara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Verbano-Cusio-Ossola (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Vercelli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Aosta (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Totale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<u>LOMBARDIA</u>											
Milano	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Bergamo (*)	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	
Brescia	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	
Como (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Lecco (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Lodi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Cremona (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Mantova (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pavia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Sondrio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Varese	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Totale	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	

Segue: TAVOLA 1.22 - UNITA' DA DIPORTO CANCELLATE NEGLI U.M.C. PER CLASSI DI LUNGHEZZA DALL'1/01/2019 AL 31/12/2019

Uffici della Motorizzazione Civile	A vela (con o senza motore ausiliario)					Totale	A motore					Totale
	Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m	Da 18,01 a 24 m	Totale		Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m	Da 18,01 a 24 m	Totale	
<u>CALABRIA</u>												
Catanzaro (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cosenza (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crotone	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reggio Calabria (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vibo Valentia (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>SICILIA</u>												
Palermo (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Catania (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Agrigento (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Caltanissetta (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Enna (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Messina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ragusa (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Siracusa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trapani	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>SARDEGNA</u>												
Cagliari (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nuoro (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oristano	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sassari (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							2					2

Note: (*) L'Ufficio della Motorizzazione Civile non ha fornito i dati. Vengono quindi riportati i dati della precedente edizione.

(**) Province Autonome di Trento e Bolzano.

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Uffici della Motorizzazione Civile.

TAVOLA 1.23 - UNITA' DA DIPORTO ISCRITTE NEGLI U.M.C. PER CLASSI DI LUNGHEZZA - SITUAZIONE AL 31/12/2019

Uffici della Motorizzazione Civile	A vela (con o senza motore ausiliario)					A motore					Totale	
	Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m	Da 18,01 a 24 m	Totale	Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m	Da 18,01 a 24 m	Totale		
<u>PIEMONTE E VALLE D'AOSTA</u>												
Torino (*)	-	-	-	-	-	2.341	-	-	-	2.341	2.341	2.341
Alessandria	-	-	-	-	-	16	-	-	-	16	16	16
Asti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cuneo (*)	-	-	-	-	-	19	-	-	-	19	19	19
Biella (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Novara	59	5	-	-	64	1.215	57	45	-	1.317	1.381	1.381
Verbano-Cusio-Ossola (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vercelli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aosta (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale	59	5	-	-	64	3.591	57	45	-	3.693	3.757	3.757
<u>LOMBARDIA</u>												
Milano	71	-	-	-	71	1.913	-	-	-	1.913	1.984	1.984
Bergamo (*)	5	-	-	-	5	337	2	1	-	340	345	345
Brescia	51	-	-	-	51	1.160	21	9	-	1.190	1.241	1.241
Como (*)	42	6	-	-	48	2.300	10	-	-	2.310	2.358	2.358
Lecco (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lodi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cremona (*)	26	-	-	-	26	56	151	22	-	229	255	255
Mantova (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pavia	-	2	1	-	3	519	1	-	-	520	523	523
Sondrio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Varese	12	-	-	-	12	92	-	-	-	92	104	104
Totale	207	8	1	-	216	6.377	185	32	-	6.594	6.810	6.810

Segue: TAVOLA 1.23 - UNITA' DA DIPORTO ISCRITTE NEGLI U.M.C. PER CLASSI DI LUNGHEZZA - SITUAZIONE AL 31/12/2019

Uffici della Motorizzazione Civile	A vela (con o senza motore ausiliario)					A motore					Totale
	Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m	Da 18,01 a 24 m	Totale	Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m	Da 18,01 a 24 m	Totale	
<u>VENETO</u>											
Venezia (*)	17	2	-	-	19	854	4	1	1	860	879
Belluno (*)	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1
Padova (*)	-	-	-	-	-	243	-	-	-	243	243
Rovigo (*)	-	-	-	-	-	120	-	-	-	120	120
Treviso(*)	12	10	7	1	30	106	4	6	2	118	148
Verona (*)	52	6	-	-	58	369	2	-	-	371	429
Vicenza (*)	-	-	-	-	-	185	-	-	-	185	185
Totale	81	18	7	1	107	1.878	10	7	3	1.898	2.005
<u>TRENTINO-ALTO ADIGE (**)</u>											
Bolzano	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trento	27	8	2	-	37	25	2	-	-	27	64
Totale	27	8	2	-	37	25	2	-	-	27	64
<u>FRIULI VENEZIA GIULIA</u>											
Trieste (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gorizia (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pordenone (*)	-	-	-	-	-	12	-	-	-	12	12
Udine (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-	-	12	-	-	-	12	12

Segue: TAVOLA 1.23 - UNITA' DA DIPORTO ISCRITTE NEGLI U.M.C. PER CLASSI DI LUNGHEZZA - SITUAZIONE AL 31/12/2019

Uffici della Motorizzazione Civile	A vela (con o senza motore ausiliario)					A motore					Totale	
	Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m	Da 18,01 a 24 m	Totale	Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m	Da 18,01 a 24 m	Totale		
<u>LIGURIA</u>												
Genova	-	-	-	-	-	3	-	-	-	3	3	
Imperia (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
La Spezia (*)	-	1	-	-	1	71	-	-	-	71	72	
Savona (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Totale	-	1	-	-	1	74	-	-	-	74	75	
<u>EMILIA ROMAGNA</u>												
Bologna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ferrara	2	2	-	-	4	194	-	2	-	196	200	
Forlì-Cesena	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Modena	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Parma	1	-	-	-	1	68	-	-	-	68	69	
Piacenza	-	-	-	-	-	-	187	-	-	187	187	
Ravenna (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Reggio Emilia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Rimini (*)	1	2	-	-	3	106	-	-	-	106	109	
Totale	4	4	-	-	8	368	187	2	-	557	565	
<u>TOSCANA</u>												
Firenze	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Arezzo	-	-	-	-	-	74	2	-	-	76	76	
Grosseto	1	-	-	-	1	49	1	-	-	50	51	
Livorno	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	
Lucca	4	-	-	-	4	321	4	1	-	326	330	
Massa Carrara	-	-	-	-	-	86	-	-	-	86	86	
Pisa	5	-	-	-	5	276	-	-	-	276	281	
Pistoia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Prato (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Siena	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Totale	10	-	-	-	10	807	7	1	-	815	825	

Segue: TAVOLA 1.23 - UNITA' DA DIPORTO ISCRITTE NEGLI U.M.C. PER CLASSI DI LUNGHEZZA - SITUAZIONE AL 31/12/2019

Uffici della Motorizzazione Civile	A vela (con o senza motore ausiliario)					Totale	A motore					Totale
	Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m	Da 18,01 a 24 m	Totale		Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m	Da 18,01 a 24 m	Totale	
<u>MARCHE</u>												
Ancona (*)	6	-	-	-	6	114	-	-	-	114	120	
Ascoli Piceno (*)	-	-	-	-	-	38	-	-	-	38	38	
Macerata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pesaro - Urbino	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Totale	6	-	-	-	6	152	-	-	-	152	158	
<u>UMBRIA</u>												
Perugia	6	1	-	-	7	191	-	-	-	191	198	
Terni	-	-	-	-	-	39	-	-	-	39	39	
Totale	6	1	-	-	7	230	-	-	-	230	237	
<u>LAZIO</u>												
Roma (*)	26	4	2	2	34	1.374	-	-	-	1.374	1.408	
Frosinone	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Latina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Rieti	-	-	-	-	-	8	-	-	-	8	8	
Viterbo	-	-	-	-	-	59	2	-	-	61	61	
Totale	26	4	2	2	34	1.441	2	-	-	1.443	1.477	
<u>ABRUZZO</u>												
L'Aquila	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pescara - Chieti	-	-	-	-	-	251	-	-	-	251	251	
Teramo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Totale	-	-	-	-	-	251	-	-	-	251	251	

Segue: TAVOLA 1.23 - UNITA' DA DIPORTO ISCRITTE NEGLI U.M.C. PER CLASSI DI LUNGHEZZA - SITUAZIONE AL 31/12/2019

Uffici della Motorizzazione Civile	A vela (con o senza motore ausiliario)					A motore					Totale
	Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m	Da 18,01 a 24 m	Totale	Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m	Da 18,01 a 24 m	Totale	
<u>CALABRIA</u>											
Catanzaro	8	-	-	-	8	97	6	-	-	103	111
Cosenza	103	3	-	-	106	308	-	-	-	308	414
Crotone	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reggio Calabria (*)	-	-	-	-	-	84	-	-	-	84	84
Vibo Valentia (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale	111	3	-	-	114	489	6	-	-	495	609
<u>SICILIA</u>											
Palermo (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Catania (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Agrigento (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Caltanissetta (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Enna (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Messina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ragusa (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Siracusa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trapani	-	-	-	-	-	18	-	-	-	18	18
Totale	-	-	-	-	-	18	-	-	-	18	18
<u>SARDEGNA</u>											
Cagliari (*)	5	1	-	-	6	207	-	1	-	208	214
Nuoro (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oristano	-	-	-	-	-	10	-	1	-	11	11
Sassari (*)	2	3	1	-	6	122	8	2	-	132	138
Totale	7	4	1	-	12	339	8	4	-	351	363
Totale	544	56	13	3	616	22.417	465	91	3	22.976	23.592

Note: (*) L'Ufficio della Motorizzazione Civile non ha fornito i dati. Vengono quindi riportati i dati della precedente edizione.

(**) Province Autonome di Trento e Bolzano.

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Uffici della Motorizzazione Civile.

2 - Patenti nautiche

Sono illustrati, di seguito, alcuni prospetti relativi alle patenti nautiche rilasciate e rinnovate e sostituite dagli Uffici Marittimi Periferici e dagli Uffici della Motorizzazione Civile (U.M.C).

La Tavola 2.1, con i Grafici 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4, mostra il numero delle patenti nautiche rilasciate e rinnovate/sostituite nel corso del 2019 dalle Capitanerie di Porto e dagli Uffici Marittimi Periferici dipendenti. Tali dati vengono altresì suddivisi in patenti rilasciate per la navigazione entro le dodici miglia dalla costa e senza alcun limite (con l'evidenza delle abilitazioni limitate alle sole unità a motore e delle abilitazioni complete) e patenti per "navi da diporto".

L'osservazione di tale prospetto mette in rilievo come, nel corso del 2019, le patenti rilasciate per la prima volta siano state 11.925 così distribuite:

- 9.068 (76,05% del totale) per la navigazione entro le 12 miglia dalla costa;
- 2.631 (22,06% del totale) per la navigazione senza alcun limite;
- 226 (1,89% del totale) per l'abilitazione alla conduzione di navi da diporto.

Relativamente ai rinnovi e sostituzioni di patenti nautiche, queste sono state 27.979 delle quali:

- 11.204 pari al 40,04% hanno riguardato l'abilitazione alla conduzione di unità entro le 12 miglia dalla costa;
- 16.180 pari al 57,83% hanno interessato la navigazione senza alcun limite dalla costa;
- 595 pari al 2,13% hanno riguardato l'abilitazione alla conduzione di navi da diporto.

La Tavola 2.2 offre informazioni di sintesi sulle patenti rilasciate e rinnovate dagli Uffici Marittimi Periferici, suddivise per Regioni. Si osserva, a tale proposito, come la Liguria sia ancora una volta la Regione interessata dal numero maggiore di rilasci e rinnovi (n. 8.518, pari al 21,35% sul totale nazionale), seguita dal Lazio (n. 6.127, pari al 15,35%), dalla Sicilia (n. 4.366, pari al 10,94%), dalla Campania (n. 3.890, pari al 9,74%) e dalla Toscana (n. 3.500, pari all'8,77%).

Le Tavole 2.3 e 2.4 mostrano le serie storiche 1998-2019 delle patenti nautiche "rilasciate per la prima volta" e "rinnovate e sostituite" dagli Uffici Marittimi Periferici.

La Tavola 2.5, infine, evidenzia l'elenco, per Regione e Comune Capoluogo, del numero di patenti nautiche rilasciate e rinnovate dagli Uffici della Motorizzazione Civile, relativamente all'anno 2019.

TAVOLA 2.1 - PATENTI NAUTICHE RILASCIATE PER LA PRIMA VOLTA, RINNOVATE E SOSTITUITE DAGLI UFFICI MARITIMI PERIFERICI - ANNO 2019

N.	Capitanerie di Porto ed Uffici Dipendenti	Patenti rilasciate per la prima volta						Patenti rinnovate e sostituite						Totale	
		Entro le 12 Miglia dalla costa			Senza alcun limite			Entro le 12 Miglia dalla costa			Senza alcun limite				
		Abilitazione limitata alle sole unità a motore	Abilitazione completa	Nave da Diporto	Abilitazione limitata alle sole unità a motore	Abilitazione completa	Totale	Abilitazione limitata alle sole unità a motore	Abilitazione completa	Nave da Diporto	Abilitazione limitata alle sole unità a motore	Abilitazione completa	Totale		
1	Imperia	29	23	2	9	21	84	169	12	147	20	147	14	362	446
	Sanremo	22	4	-	4	10	40	22	5	71	35	71	-	133	173
2	Savona	202	117	1	3	66	389	231	28	572	155	572	13	999	1.388
	Loano-Albenga	5	3	-	1	13	22	59	13	318	12	318	-	402	424
3	Genova	337	372	-	44	397	1.150	172	32	2.995	97	2.995	9	3.305	4.455
	Santa Margherita Ligure	-	-	-	-	-	-	5	2	31	13	31	1	52	52
4	La Spezia	367	130	6	27	114	644	294	84	340	178	340	40	936	1.580
	Marina di Carrara	52	18	1	3	8	82	99	46	174	52	174	8	379	461
6	Viareggio	32	53	-	5	36	126	176	53	190	111	190	19	549	675
7	Livorno	194	198	37	5	62	496	235	48	274	206	274	67	830	1.326
	Piombino	62	43	-	-	5	110	97	31	55	54	55	1	238	348
	Porto Santo Stefano	106	60	-	1	8	175	91	40	107	107	110	8	356	531
8	Portoferrato	17	-	2	1	1	21	52	12	47	23	47	4	138	159
9	Civitavecchia	48	26	2	17	52	145	148	23	195	68	195	12	446	591
10	Roma	502	197	-	30	176	905	752	136	866	866	1.534	77	3.365	4.270
	Anzio	94	30	-	6	21	151	136	31	174	134	174	2	477	628
11	Gaeta	50	14	5	8	6	83	88	4	69	79	69	22	262	345
	Ponza	11	-	-	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-	11
	Terracina	57	14	-	9	7	87	45	2	69	79	69	-	195	282
12	Napoli	170	1	26	6	20	223	203	26	193	246	193	45	713	936
	Ischia	66	6	-	10	10	92	48	4	28	59	28	1	140	232
	Procida	5	-	-	1	1	7	119	6	33	63	33	-	221	228
	Capri	11	1	-	2	1	15	-	-	-	-	-	-	-	15
	Pozzuoli	206	8	-	15	8	237	268	37	35	111	35	-	451	688
13	Torre del Greco	90	-	3	1	-	94	22	5	11	22	11	5	65	159
14	Castellammare di Stabia	66	7	18	14	11	116	264	10	43	66	43	29	412	528
	Torre Annunziata	34	10	-	3	6	53	64	2	8	18	8	-	92	145
15	Salerno	151	27	-	1	12	191	321	84	54	121	54	6	586	777
	Agropoli	59	2	-	3	1	65	8	-	2	2	1	-	11	76
	Palinuro	17	-	-	-	-	17	85	-	4	4	-	-	89	106
16	Vibo Valentia Marina	18	6	3	3	1	31	117	-	14	36	14	2	169	200
	Maratea	112	-	-	-	-	112	31	-	-	-	-	-	31	143
	Cetraro	6	3	-	1	4	14	78	13	29	18	29	-	138	152

Segue: TAVOLA 2.1 - PATENTI NAUTICHE RILASCIATE PER LA PRIMA VOLTA, RINNOVATE E SOSTITUITE DAGLI UFFICI MARITTIMI PERIFERICI - ANNO 2019

N. Capitinerie di Porto ed Uffici Dipendenti	Patenti rilasciate per la prima volta						Patenti rinnovate e sostituite						Totale		
	Entro le 12 Miglia dalla costa			Senza alcun limite			Entro le 12 Miglia dalla costa			Senza alcun limite				Nave da Diporto	Totale
	Abilitazione limitata alle sole unità a motore	Abilitazione completa	Totale	Abilitazione limitata alle sole unità a motore	Abilitazione completa	Totale	Abilitazione limitata alle sole unità a motore	Abilitazione completa	Totale	Abilitazione limitata alle sole unità a motore	Abilitazione completa	Totale			
17 Gioia Tauro	39	-	41	1	-	1	16	-	16	5	2	7	24	65	
18 Reggio Calabria	14	-	21	2	2	5	71	5	76	19	24	42	125	146	
19 Roccella Jonica	10	-	11	1	1	-	7	-	7	4	4	8	15	26	
20 Crotone	46	3	55	4	4	1	63	2	65	6	18	21	90	145	
21 Soverato	21	8	29	-	-	-	39	-	39	-	-	3	39	68	
22 Corigliano Calabro	11	-	13	2	-	-	52	3	55	4	3	7	62	75	
23 Taranto	33	5	51	1	9	3	67	7	74	26	42	68	155	206	
24 Gallipoli	22	7	48	3	12	4	119	5	124	96	74	170	297	345	
25 Otranto	131	2	148	8	7	-	32	3	35	12	31	43	78	226	
26 Brindisi	50	2	71	3	12	4	5	-	5	3	5	10	15	86	
27 Bari	38	33	98	5	17	5	68	14	82	39	96	135	226	324	
28 Monopoli	10	7	24	3	4	-	23	3	26	3	7	29	36	60	
29 Molfetta	8	5	18	3	1	1	48	1	49	17	29	46	98	116	
30 Barietta	4	2	8	-	2	-	91	2	93	27	13	106	134	142	
31 Manfredonia	15	2	25	3	4	1	15	-	16	2	17	19	34	59	
32 Vieste	10	1	17	2	4	-	18	-	18	4	17	19	39	56	
33 Termoli	30	12	48	1	5	-	3	3	6	-	1	7	7	55	
34 Pescara	46	8	97	6	32	5	28	4	32	41	71	103	153	250	
35 Giulianova	25	4	41	8	4	-	30	1	31	13	25	46	69	110	
36 Ortona	34	1	39	1	2	1	53	6	59	17	29	86	107	146	
37 Vasto	10	6	17	1	-	-	10	-	10	2	3	13	15	32	
38 San Benedetto del Tronto	40	5	77	11	19	2	52	5	57	40	51	91	148	225	
39 Porto S. Giorgio	13	4	31	9	5	-	1	-	1	-	-	1	1	32	
40 Ancona	38	17	145	7	77	6	64	8	72	96	159	215	333	478	
41 Civitanova Marche	12	5	25	2	6	-	19	4	23	4	21	25	48	73	
42 Pesaro	8	4	20	3	3	2	52	2	54	79	84	138	217	237	
43 Fano	-	3	25	-	22	-	11	1	12	11	35	46	58	83	
44 Rimini	47	26	142	13	48	8	38	14	52	84	242	294	381	523	
45 Cesenatico	11	-	15	4	-	-	-	-	-	2	-	2	2	17	
46 Ravenna	274	206	865	21	364	-	105	214	319	137	639	951	1.104	1.969	
47 Porto Garibaldi	77	42	180	5	56	-	39	15	54	21	206	260	281	461	
48 Chioggia	187	15	224	2	19	1	40	8	48	25	47	73	122	346	
49 Venezia	129	149	357	10	65	4	89	20	109	162	317	419	596	953	
50 Jesolo	52	17	87	4	14	-	28	23	51	7	119	170	177	264	
51 Caorle	113	73	204	-	18	-	57	18	75	30	91	121	196	400	

Segue: TAVOLA 2.1 - PATENTI NAUTICHE RILASCIATE PER LA PRIMA VOLTA, RINNOVATE E SOSTITUITE DAGLI UFFICI MARITTIMI PERIFERICI - ANNO 2019

N.	Capitanerie di Porto ed Uffici Dipendenti	Patenti rilasciate per la prima volta						Patenti rinnovate e sostituite						Totale	
		Entro le 12 Miglia dalla costa			Nave da Diporto			Entro le 12 Miglia dalla costa			Nave da Diporto				Totale
		Abilitazione limitata alle sole unità a motore	Abilitazione completa	Senza alcun limite	Abilitazione limitata alle sole unità a motore	Abilitazione completa	Totale	Abilitazione limitata alle sole unità a motore	Abilitazione completa	Senza alcun limite	Abilitazione limitata alle sole unità a motore	Abilitazione completa	Senza alcun limite		
38	Montalcone	32	54	1	28	-	115	163	116	39	262	7	587	702	
	Grado	42	48	28	40	-	158	100	80	78	125	-	383	541	
	Porto Nogaro	94	27	-	8	-	129	39	2	-	1	-	42	171	
39	Trieste	35	63	2	36	6	142	130	97	59	155	19	460	602	
40	Cagliari	164	71	31	3	-	269	214	94	23	62	12	405	674	
	Sant'Antioco	33	-	3	-	-	36	77	3	15	7	-	102	138	
	Portoscuso	1	-	-	-	-	1	29	3	1	1	-	34	35	
	Carloforte	4	-	-	-	-	4	27	5	12	14	-	58	62	
	Arbatax	25	3	2	3	-	33	59	11	8	2	-	80	113	
41	Oristano	51	7	1	2	-	61	27	3	4	8	-	42	103	
	Bosa	13	-	-	-	-	13	35	1	1	1	-	38	51	
42	Olbia	152	12	-	-	1	165	117	15	22	19	8	181	346	
	Golfo Aranci	7	2	-	2	-	11	54	1	1	7	-	63	74	
43	La Maddalena	17	7	1	1	-	26	116	7	24	31	13	191	217	
44	Porto Torres	110	35	2	10	2	159	53	4	22	20	5	104	263	
	Alghero	22	4	1	-	-	27	72	13	5	-	-	90	117	
45	Milazzo	75	27	-	5	1	108	228	15	19	18	5	285	393	
	S. Agata di Militello	33	-	2	2	-	37	-	-	-	-	-	-	37	
	Lipari	2	-	-	1	-	3	35	-	1	2	1	39	42	
46	Messina	17	2	9	-	16	44	21	2	6	5	2	36	80	
47	Catania	41	4	4	3	9	61	271	18	41	57	8	395	456	
	Riposto	18	4	2	6	-	30	58	13	4	21	-	96	126	
48	Augusta	32	2	3	1	3	41	184	4	7	15	14	224	265	
49	Siracusa	63	3	14	4	4	88	18	-	1	2	-	109	146	
50	Pozzallo	36	7	12	8	4	67	111	3	31	29	2	176	243	
51	Porto Empedocle	52	3	2	1	3	61	145	2	20	5	-	172	233	
	Licata	67	5	-	3	-	75	50	-	14	7	-	71	146	
	Lampedusa	9	-	1	-	-	10	18	-	1	-	-	19	29	
	Sciacca	26	1	4	1	-	32	27	1	9	10	-	47	79	
52	Gela	9	-	-	1	-	10	51	-	4	3	1	59	69	
53	Mazara del Vallo	22	-	4	-	2	28	69	9	15	7	5	105	133	
54	Trapani	112	5	7	2	10	136	326	2	68	17	18	431	567	
	Pantelleria	21	1	1	-	-	23	33	1	1	1	-	36	59	
	Marsala	87	3	2	5	-	97	74	9	12	2	-	97	194	
55	Palermo	164	22	5	10	5	206	275	7	117	69	12	480	686	
	Termini Imerese	21	2	3	3	-	29	203	4	44	32	-	283	312	
	Terrasini	25	-	1	-	-	26	-	-	-	-	-	-	26	
	Porticello	57	-	-	2	-	59	17	1	3	2	-	23	82	
Totale		6.597	2.471	524	2.107	226	11.925	9.478	1.726	4.825	11.355	595	27.979	39.904	

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Capitanerie di Porto.

TAVOLA 2.2 - PATENTI NAUTICHE RILASCIATE PER LA PRIMA VOLTA, RINNOVATE E SOSTITUITE DAGLI UFFICI MARITTIMI PERIFERICI PER REGIONE - ANNO 2019

Regione	Patenti rilasciate per la prima volta						Patenti rinnovate e sostituite							
	Entro le 12 Miglia dalla costa			Senza alcun limite			Nave da Diporto			Totale				
	Abititazione limitata alle sole unità a motore	Abititazione completa	Abititazione limitata alle sole unità a motore	Abititazione completa	Abititazione limitata alle sole unità a motore	Abititazione completa	Nave da Diporto	Totale	Entro le 12 Miglia dalla costa		Senza alcun limite		Nave da Diporto	Totale
									Abititazione limitata alle sole unità a motore	Abititazione completa	Abititazione limitata alle sole unità a motore	Abititazione completa		
Liguria	962	649	88	621	9	2.329	176	952	510	4.474	77	6.189	8.518	
Toscana	463	372	15	120	40	1.010	230	750	553	850	107	2.490	3.500	
Lazio	762	281	70	262	7	1.382	196	1.169	1.226	2.041	113	4.745	6.127	
Campania	875	62	56	70	47	1.110	174	1.402	712	406	86	2.780	3.890	
Calabria	277	20	8	12	10	327	23	474	92	94	10	693	1.020	
Puglia	321	66	31	72	18	508	35	486	229	331	31	1.112	1.620	
Molise	30	12	1	5	-	48	3	3	-	1	-	7	55	
Abruzzo	115	19	16	38	6	194	11	121	73	128	11	344	538	
Marche	111	38	32	132	10	323	20	199	230	350	6	805	1.128	
Emilia Romagna	409	274	43	468	8	1.202	243	182	244	1.087	12	1.768	2.970	
Veneto	481	254	16	116	5	872	69	214	224	574	10	1.091	1.963	
Friuli Venezia Giulia	203	192	31	112	6	544	295	432	176	543	26	1.472	2.016	
Sardegna	599	141	41	21	3	805	160	880	138	172	38	1.388	2.193	
Sicilia	989	91	76	58	57	1.271	91	2.214	418	304	68	3.095	4.366	
Totale	6.597	2.471	524	2.107	226	11.925	1.726	9.478	4.825	11.355	595	27.979	39.904	

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Capitanerie di Porto.

TAVOLA 2.3 - PATENTI NAUTICHE RILASCIATE PER LA PRIMA VOLTA DAGLI UFFICI MARITTIMI PERIFERICI DAL 1998 AL 2019 PER REGIONE

Anno	Regione													Totale	
	Liguria	Toscana	Lazio	Campania	Calabria	Puglia	Molise	Abruzzo	Marche	Emilia Romagna	Veneto	Friuli Venezia Giulia	Sardegna		Sicilia
1998	4.586	2.199	2.091	2.590	407	777	16	173	553	1.265	1.425	1.009	846	2.425	20.362
1999	4.553	1.370	1.262	2.159	438	873	25	225	437	889	1.101	693	1.024	2.084	17.133
2000	4.573	1.456	1.694	2.392	407	894	26	246	541	1.083	1.393	998	936	2.201	18.840
2001	3.877	1.555	1.949	2.320	545	868	21	213	449	1.015	1.472	1.172	1.092	2.222	18.770
2002	3.709	1.544	1.906	2.460	755	885	15	254	542	1.023	1.366	1.141	1.133	2.390	19.123
2003	4.116	1.228	2.276	2.765	768	1.005	11	249	522	1.258	1.433	1.060	1.059	3.211	20.961
2004	4.260	1.230	2.050	1.999	904	1.028	35	331	668	1.464	1.151	1.014	1.177	3.026	20.337
2005	4.026	1.058	3.563	2.194	751	1.028	36	370	657	1.339	1.111	939	975	2.764	20.811
2006	4.068	1.059	2.196	2.263	953	1.244	41	460	736	1.478	1.142	1.031	1.191	2.936	20.798
2007	3.898	1.056	2.170	1.882	919	1.295	45	411	523	1.579	1.297	1.095	1.213	3.075	20.458
2008	3.796	1.127	1.830	1.722	938	1.190	31	494	612	1.465	1.246	919	1.292	2.643	19.305
2009	3.230	862	2.008	1.404	496	747	62	410	554	991	1.243	710	1.280	2.537	16.534
2010	3.343	1.006	2.037	1.347	460	830	59	465	551	1.082	1.600	511	1.391	2.636	17.318
2011	2.746	1.022	2.505	1.356	489	817	59	443	617	1.258	1.165	539	1.275	2.235	16.526
2012	2.477	973	1.688	1.255	466	998	56	369	516	1.521	1.058	467	838	1.639	14.321
2013	2.793	880	1.895	1.112	498	759	28	312	443	1.129	1.074	517	724	1.930	14.094
2014	2.986	948	1.620	1.049	333	781	23	248	418	1.153	1.164	564	809	1.904	14.000
2015	2.764	881	1.716	879	295	620	37	240	343	1.040	1.162	446	847	1.423	12.693
2016	2.357	915	1.353	876	281	565	38	188	301	965	960	439	859	1.217	11.314
2017	2.602	883	1.169	1.052	339	762	25	190	285	1.037	981	468	829	1.267	11.889
2018	2.205	1.006	1.245	1.222	329	855	41	188	290	1.186	997	531	1.074	1.277	12.446
2019	2.329	1.010	1.382	1.110	327	508	48	194	323	1.202	872	544	805	1.271	11.925


Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Capitanerie di Porto.

TAVOLA 2.4 - PATENTI NAUTICHE RINNOVATE E SOSTITUITE DAGLI UFFICI MARITTIMI PERIFERICI DAL 1998 AL 2019 PER REGIONE

Anno	Regione													Totale	
	Liguria	Toscana	Lazio	Campania	Calabria	Puglia	Molise	Abruzzo	Marche	Emilia Romagna	Veneto	Friuli Venezia Giulia	Sardegna		Sicilia
1998	4.760	1.123	3.520	1.631	200	435	7	139	510	861	1.386	386	593	1.089	16.640
1999	8.090	2.650	4.128	2.315	265	685	11	171	791	1.644	2.646	2.021	923	1.778	28.118
2000	5.211	2.249	3.580	1.866	238	719	16	148	751	1.244	2.054	928	972	1.837	21.813
2001	5.112	2.060	3.287	1.856	315	763	27	176	810	1.223	1.954	1.324	1.042	1.540	21.489
2002	5.218	1.930	2.836	1.957	323	746	16	222	673	988	1.515	1.214	936	1.970	20.544
2003	4.634	1.666	2.259	2.022	208	722	18	241	599	952	1.591	1.059	933	1.859	18.763
2004	5.089	1.991	2.616	1.916	348	742	17	211	627	1.179	1.730	1.226	780	1.713	20.185
2005	4.964	2.870	3.751	2.123	420	1.024	7	230	778	1.084	2.113	1.486	1.066	2.847	24.763
2006	4.728	2.374	2.930	2.502	356	1.049	10	210	642	1.227	2.109	1.332	1.221	2.179	22.869
2007	4.537	2.407	2.859	2.154	431	860	13	250	608	1.222	2.030	1.049	983	2.433	21.836
2008	5.928	2.554	2.922	2.581	340	869	11	212	641	1.114	2.223	1.009	1.230	2.326	23.960
2009	4.361	2.845	2.136	1.962	248	498	10	159	762	733	1.836	1.124	937	1.461	19.072
2010	5.466	2.210	1.900	2.179	498	746	11	244	915	1.383	2.159	1.290	1.074	2.651	22.726
2011	5.830	2.830	3.772	1.955	525	581	39	315	434	1.648	1.728	1.841	1.305	2.399	25.202
2012	5.055	2.555	2.663	2.059	363	516	37	322	730	1.377	1.736	1.755	1.340	2.583	23.091
2013	5.500	1.978	2.942	2.685	550	513	27	359	722	1.426	1.671	1.449	1.492	2.764	24.078
2014	6.150	2.190	3.475	2.437	608	591	17	370	776	1.522	1.456	1.951	1.180	2.754	25.477
2015	6.474	2.679	3.954	2.778	615	897	6	427	867	1.447	1.565	1.878	1.493	3.089	28.169
2016	6.463	2.204	2.146	2.439	708	912	4	344	894	1.546	1.253	1.728	1.609	3.132	25.382
2017	7.083	2.633	6.773	2.890	784	1.092	5	442	976	1.783	1.689	1.816	1.667	3.179	32.812
2018	7.199	2.578	3.795	2.943	653	1.035	8	515	955	1.903	1.922	1.630	1.393	3.410	29.939
2019	6.189	2.490	4.745	2.780	693	1.112	7	344	805	1.768	1.091	1.472	1.388	3.095	27.979


Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Capitanerie di Porto.

GRAFICO 2.1 - PATENTI NAUTICHE RILASCIATE PER LA PRIMA VOLTA NELL'ANNO 2019 DAGLI UFFICI MARITTIMI PERIFERICI PER TIPO DI ABILITAZIONE




Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Capitanerie di Porto.

GRAFICO 2.2 - PATENTI NAUTICHE RILASCIATE A TITOLO DI RINNOVO NELL'ANNO 2019 DAGLI UFFICI MARITTIMI PERIFERICI PER TIPO DI ABILITAZIONE




Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Capitanerie di Porto.

GRAFICO 2.3 - PATENTI NAUTICHE RILASCIATE PER LA PRIMA VOLTA NELL'ANNO 2019 DAGLI UFFICI MARITTIMI PERIFERICI PER TIPO DI ABILITAZIONE (Composizione Percentuale)



Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Capitanerie di Porto.

GRAFICO 2.4 - PATENTI NAUTICHE RILASCIATE A TITOLO DI RINNOVO NELL'ANNO 2019 DAGLI UFFICI MARITTIMI PERIFERICI PER TIPO DI ABILITAZIONE (Composizione Percentuale)



Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Capitanerie di Porto.

TAVOLA 2.5 - PATENTI NAUTICHE RILASCIATE PER LA PRIMA VOLTA, RINNOVATE E SOSTITUITE DAGLI U.M.C. - ANNO 2019

UFFICI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE	Patenti rilasciate per la prima volta				Totale	Patenti rinnovate e sostituite				Totale	Totale	
	Entro le 12 Miglia dalla costa		Senza alcun limite			Entro le 12 Miglia dalla costa		Senza alcun limite				Totale
	Abilitazione limitata alle sole unità a motore	Abilitazione completa	Abilitazione limitata alle sole unità a motore	Abilitazione completa		Abilitazione limitata alle sole unità a motore	Abilitazione completa	Abilitazione limitata alle sole unità a motore	Abilitazione completa			
<u>PIEMONTE E VALLE D'AOSTA</u>												
Torino	70	155	-	-	225	100	80	-	-	180	405	
Alessandria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Asti (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Biella (*)	5	9	-	-	14	25	5	-	-	30	44	
Cuneo (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Novara	94	14	-	-	108	184	-	-	-	184	292	
Verbano-Cusio-Ossola (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Vercelli	1	2	-	-	3	3	-	-	-	3	6	
Aosta (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Totale	170	180	-	-	350	312	85	-	-	397	747	
<u>LOMBARDIA</u>												
Milano	290	121	-	-	411	469	5	-	-	474	885	
Bergamo (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Brescia	214	39	-	-	253	1.465	50	-	-	1.515	1.768	
Como (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Lecco (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Lodi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Cremona (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Mantova (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pavia	27	-	-	-	27	73	-	-	-	73	100	
Sondrio	190	15	-	-	205	407	20	-	-	427	632	
Varese	219	5	-	-	224	276	24	-	-	300	524	
Totale	940	180	-	-	1.120	2.690	99	-	-	2.789	3.909	
<u>VENETO</u>												
Venezia (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Belluno (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Padova (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Rovigo (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Treviso (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Verona (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Vicenza (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Totale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<u>TRENTINO ALTO ADIGE (**)</u>												
Bolzano	21	89	-	-	110	11	19	-	-	30	140	
Trento	16	37	-	-	53	6	36	-	-	42	95	
Totale	37	126	-	-	163	17	55	-	-	72	235	
<u>FRIULI VENEZIA GIULIA</u>												
Trieste (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Gorizia (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pordenone (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Udine (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Totale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<u>LIGURIA</u>												
Genova	3	9	-	-	12	25	22	-	-	47	59	
Imperia (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
La Spezia (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Savona (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Totale	3	9	-	-	12	25	22	-	-	47	59	

Segue: TAVOLA 2.5 - PATENTI NAUTICHE RILASCIATE PER LA PRIMA VOLTA, RINNOVATE E SOSTITuite DAGLI U.M.C. - ANNO 2019

UFFICI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE	Patenti rilasciate per la prima volta				Totale	Patenti rinnovate e sostituite				Totale	
	Entro le 12 Miglia dalla costa		Senza alcun limite			Entro le 12 Miglia dalla costa		Senza alcun limite			Totale
	Abilitazione limitata alle sole unità a motore	Abilitazio ne completa	Abilitazione limitata alle sole unità a motore	Abilitazione completa		Abilitazione limitata alle sole unità a motore	Abilitazione completa	Abilitazione limitata alle sole unità a motore	Abilitazione completa		
EMILIA ROMAGNA											
Bologna	27	-	-	-	27	756	-	-	-	756	783
Ferrara	-	-	-	-	-	153	15	-	-	168	168
Forlì-Cesena	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Modena	19	-	-	-	19	14	-	-	-	14	33
Parma	-	-	-	-	-	32	-	-	-	32	32
Piacenza	23	-	-	-	23	55	-	-	-	55	78
Ravenna (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reggio Emilia	44	-	-	-	44	535	-	-	-	535	579
Rimini	-	-	-	-	-	6	-	-	-	6	6
Totale	113	-	-	-	113	1.551	15	-	-	1.566	1.679
TOSCANA											
Firenze	-	-	-	-	-	266	-	-	-	266	266
Arezzo	26	-	-	-	26	100	-	-	-	100	126
Grosseto	-	-	-	-	-	16	-	-	-	16	16
Livorno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lucca	174	-	-	-	174	404	-	-	-	404	578
Massa Carrara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pisa	26	-	-	-	26	37	2	-	-	39	65
Pistoia	20	-	-	-	20	90	-	-	-	90	110
Siena	-	-	-	-	-	20	-	-	-	20	20
Totale	246	-	-	-	246	933	2	-	-	935	1.181
MARCHE											
Ancona	-	-	-	-	-	7	-	-	-	7	7
Ascoli Piceno (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Macerata	-	-	-	-	-	7	-	-	-	7	7
Pesaro - Urbino	-	-	-	-	-	6	-	-	-	6	6
Totale	-	-	-	-	-	20	-	-	-	20	20
UMBRIA											
Perugia	35	33	-	-	68	98	33	-	-	131	199
Terni	21	-	-	-	21	22	-	-	-	22	43
Totale	56	33	-	-	89	120	33	-	-	153	242
LAZIO											
Roma	599	62	-	-	661	779	84	-	-	863	1.524
Frosinone	3	-	-	-	3	73	-	-	-	73	76
Latina	1	-	-	-	1	174	47	-	-	221	222
Rieti	6	5	-	-	11	43	-	-	-	43	54
Viterbo	34	15	-	-	49	39	3	-	-	42	91
Totale	643	82	-	-	725	1.108	134	-	-	1.242	1.967
ABRUZZO											
L'Aquila	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pescara-Chieti	17	1	-	-	18	39	-	-	-	39	57
Teramo	13	-	-	-	13	5	-	-	-	5	18
Totale	30	1	-	-	31	44	-	-	-	44	75
MOLISE											
Campobasso	16	-	-	-	16	1	-	-	-	1	17
Isernia (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale	16	-	-	-	16	1	-	-	-	1	17

Segue: TAVOLA 2.5 - PATENTI NAUTICHE RILASCIATE PER LA PRIMA VOLTA, RINNOVATE E SOSTITUITE DAGLI U.M.C. - ANNO 2019

UFFICI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE	Patenti rilasciate per la prima volta				Totale	Patenti rinnovate e sostituite				Totale	
	Entro le 12 Miglia dalla costa		Senza alcun limite			Entro le 12 Miglia dalla costa		Senza alcun limite			Totale
	Abilitazione limitata alle sole unità a motore	Abilitazione completa	Abilitazione limitata alle sole unità a motore	Abilitazione completa		Abilitazione limitata alle sole unità a motore	Abilitazione completa	Abilitazione limitata alle sole unità a motore	Abilitazione completa		
CAMPANIA											
Napoli	109	-	-	-	109	3.055	-	-	-	3.055	3.164
Avellino (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Benevento (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Caserta (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salerno (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale	109	-	-	-	109	3.055	-	-	-	3.055	3.164
PUGLIA											
Bari (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brindisi (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Foggia	118	-	-	-	118	317	-	-	-	317	435
Lecce	76	-	-	-	76	422	3	-	-	425	501
Taranto (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale	194	-	-	-	194	739	3	-	-	742	936
BASILICATA											
Potenza	7	-	-	-	7	27	-	-	-	27	34
Matera	27	-	-	-	27	28	-	-	-	28	55
Totale	34	-	-	-	34	55	-	-	-	55	89
CALABRIA											
Catanzaro (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cosenza (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crotone	-	-	-	-	-	55	-	-	-	55	55
Reggio Calabria (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vibo Valentia	8	17	-	-	25	52	31	-	-	83	108
Totale	8	17	-	-	25	107	31	-	-	138	163
SICILIA											
Palermo (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Catania (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Agrigento (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Caltanissetta (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Enna (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Messina	24	-	-	-	24	1	-	-	-	-	24
Ragusa (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Siracusa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trapani	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale	24	-	-	-	24	1	-	-	-	-	24
SARDEGNA											
Cagliari	-	-	-	-	-	112	16	-	-	128	128
Nuoro (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oristano	-	-	-	-	-	90	-	-	-	90	90
Sassari (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-	-	202	16	-	-	218	218
Totale	2.623	628	-	-	3.251	10.980	495	-	-	11.474	14.725

Nota: (*) L'Ufficio Motorizzazione Civile non ha fornito i dati.

(**) Province Autonome di Trento e Bolzano.

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, U.M.C.

3 - Sinistri occorsi al naviglio da diporto

Sono di seguito riportate alcune tabelle statistiche relative ai sinistri occorsi in mare aperto al naviglio da diporto nel 2019, elaborate in base ai dati forniti dalle Capitanerie di Porto.

In particolare la Tavola 3.1 offre la suddivisione mensile dei sinistri occorsi nelle acque italiane ed in quelle internazionali (nei casi in cui sia intervenuta l'Autorità italiana) indicandone la natura e le conseguenze.

La Tavola 3.2 mostra gli stessi dati, distinti per Capitaneria di Porto.

La Tavola 3.3 sintetizza le serie storiche dei sinistri occorsi tra il 1999 e il 2019.

TAVOLA 3.1 - ANDAMENTO MENSILE DEI SINISTRI OCCORSI IN MARE APERTO AL NAVIGLIO DA DIPORTO NEL CORSO DEL 2019

Mese	Natura dei sinistri							Conseguenze				
	Urti, incagli	Collisioni	Incendi, esplosioni	Naufragi, affondamenti	Capovolgimenti	Avarie motore	Varie	Totale	Perdite unità	Morti	Feriti	Dispersi in mare
Gennaio	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-
Febbraio	4	-	-	1	-	-	6	11	3	1	1	-
Marzo	2	2	3	1	-	-	4	12	1	-	1	-
Aprile	1	2	2	1	1	1	5	13	2	1	1	-
Maggio	2	1	1	-	-	-	5	9	1	-	-	-
Giugno	10	3	4	2	1	1	5	26	1	-	8	-
Luglio	15	9	4	6	-	-	5	39	4	-	7	-
Agosto	19	11	4	6	1	2	9	52	2	1	16	-
Settembre	8	1	-	4	-	3	11	27	1	3	3	-
Ottobre	10	6	1	2	-	1	4	24	2	1	5	-
Novembre	2	3	1	2	-	-	5	13	-	-	1	-
Dicembre	6	2	-	-	-	-	7	15	-	-	1	-
Totale	79	40	20	26	3	8	66	242	18	7	44	-

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Capitanerie di Porto.

TAVOLA 3.2 - SINISTRI OCCORSI IN MARE APERTO AL NAVIGLIO DA DIPORTO NEL CORSO DEL 2019 PER COMPARTIMENTO MARITTIMO

N.	Capitaneria di Porto	Natura dei sinistri										Conseguenze				
		Urti, incagli	Collisioni	Incendi, esplosioni	Naufragi, affondamenti	Capovolgimenti	Avarie motore	Varie	Totale	Perdite unità	Morti	Feriti	Dispersi in mare			
1	Imperia	1	-	1	1	-	-	2	5	2	-	1	-			
2	Savona	-	2	-	-	-	1	2	5	-	-	2	-			
3	Genova	-	3	2	1	-	-	-	6	-	-	-	-			
4	La Spezia	-	1	2	-	-	-	1	4	-	-	1	-			
5	Marina di Carrara	-	-	1	-	-	-	1	2	-	-	1	-			
6	Viareggio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
7	Livorno	-	3	3	3	-	-	-	9	3	-	1	-			
8	Portoferraio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
9	Civitavecchia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
10	Roma	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-			
11	Gaeta	21	2	-	4	1	5	-	33	1	-	2	-			
12	Napoli	3	2	1	2	-	-	-	8	2	-	1	-			
13	Torre del Greco	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
14	Castellammare di Stabia	-	1	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-			
15	Salerno	21	8	1	-	-	-	39	69	-	-	5	-			
16	Vibo Valentia Marina	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-			
17	Giola Tauro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
18	Reggio Calabria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
19	Corigliano Calabro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
20	Crotone	-	1	-	1	-	-	-	2	1	-	-	-			
21	Taranto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
22	Gallipoli	1	2	1	-	-	-	6	10	1	-	5	-			
23	Brindisi	8	1	-	-	-	-	3	12	-	1	1	-			
24	Bari	3	-	-	1	-	-	-	4	1	-	1	-			
25	Molfetta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
26	Barletta	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-			
27	Manfredonia	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-			
28	Termoli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
29	Ortona	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
30	Pescara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
31	San Benedetto del Tronto	1	-	-	1	-	-	1	3	-	-	-	-			
32	Ancona	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-			

Segue: TAVOLA 3.2 - SINISTRI OCCORSI IN MARE APERTO AL NAVIGLIO DA DIPORTO NEL CORSO DEL 2019 PER COMPARTIMENTO MARITTIMO

N.	Capitaneria di Porto	Natura dei sinistri										Conseguenze				
		Urti, incagli	Collisioni	Incendi, esplosioni	Naufragi, affondamenti	Capovolgimenti	Avarie motore	Varie	Totale	Perdite unità	Morti	Feriti	Dispersi in mare			
33	Pesaro	2	1	-	-	-	-	-	3	1	-	-	-			
34	Rimini	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-			
35	Ravenna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
36	Chioggia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
37	Venezia	8	6	-	3	-	2	-	19	-	3	3	-			
38	Monfalcone	-	-	3	-	-	-	1	4	-	-	-	-			
39	Trieste	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
40	Cagliari	-	1	1	1	1	-	1	5	-	1	2	-			
41	Olbia	3	-	1	1	-	-	1	6	1	-	-	-			
42	La Maddalena	1	1	-	-	-	-	-	2	1	-	1	-			
43	Porto Torres	-	1	-	-	-	-	1	2	-	1	5	-			
44	Oristano	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
45	Messina	-	1	-	-	-	-	1	2	-	-	1	-			
46	Catania	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-			
47	Augusta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
48	Siracusa	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-			
49	Pozzallo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
50	Gela	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
51	Porto Empedocle	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-			
52	Mazara del Vallo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
53	Trapani	-	-	1	1	-	-	2	4	-	-	1	-			
54	Palermo	2	1	-	1	-	-	-	4	2	1	1	-			
55	Milazzo	1	1	-	-	1	-	2	5	-	-	9	-			
Totale		79	40	20	26	3	8	66	242	18	7	44	-			

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Capitanerie di Porto.

TAVOLA 3.3 - SERIE STORICA 1999-2019 DEI SINISTRI OCCORSI AL NAVIGLIO DA DIPORTO PER NATURA E CONSEGUENZA

Anno	Natura dei sinistri										Conseguenze				
	Urti, incagli	Collisioni	Incendi, esplosioni	Navraggi, affondamenti	Capovolgimenti	Avarie motore	Varie	Totale	Perdite unità	Morti	Feriti	Dispersi in mare	Totale vittime (*)		
1999	65	34	40	61	12	17	39	268	69	6	42	2	50		
2000	60	34	31	70	5	4	23	227	63	13	27	1	41		
2001	73	29	23	33	12	5	21	196	36	19	49	1	69		
2002	46	37	26	36	3	11	29	188	31	18	38	1	57		
2003	43	45	21	56	1	7	11	184	39	4	32	1	37		
2004	52	36	16	49	10	7	45	215	48	17	38	3	58		
2005	41	36	22	40	12	7	12	170	33	10	45	1	56		
2006	47	29	13	42	7	2	18	158	42	7	38	-	45		
2007	67	41	22	32	4	8	25	199	48	7	55	-	62		
2008	55	51	26	53	7	22	19	233	45	13	85	1	99		
2009	63	41	24	60	7	27	36	258	62	16	69	1	86		
2010	70	53	23	49	14	53	55	317	55	18	52	-	70		
2011	76	46	41	50	7	31	59	310	47	15	68	4	87		
2012	63	22	20	41	8	26	39	219	56	10	56	-	66		
2013	87	26	25	44	5	31	51	269	68	6	36	1	43		
2014	55	36	25	31	8	15	16	186	52	4	55	2	61		
2015	52	28	22	33	4	7	33	179	35	11	38	1	50		
2016	44	34	20	52	7	4	20	181	47	9	54	1	64		
2017	85	37	13	52	8	8	34	237	36	15	50	2	67		
2018	102	47	16	36	4	9	49	263	22	10	60	-	70		
2019	79	40	20	26	3	8	66	242	18	7	44	-	51		

(*) Vittime = Morti + Feriti + Dispersi in mare.

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Capitanerie di Porto.

4 - Strutture dedicate alla nautica da diporto e posti barca

I prospetti statistici che seguono, relativi ai dati sui posti barca presenti lungo le coste italiane, sono stati elaborati sulla base dei dati forniti dalle Capitanerie di Porto e dalle Autorità di Sistema Portuale.

In particolare, i posti barca sono stati individuati in base alle seguenti tipologie di struttura desunte dal D.P.R. 2 dicembre 1997, n° 509, che all'art. 2 fornisce le seguenti definizioni:

- **Porto turistico** - Complesso delle strutture amovibili ed inamovibili realizzate con opere a terra e a mare allo scopo di servire unicamente o precipuamente la nautica da diporto ed il diportista nautico, anche mediante l'apprestamento di servizi complementari;
- **Approdo turistico** - Porto polifunzionale avente la funzione di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 28 gennaio 1994, n° 84, destinata a servire la nautica da diporto ed il diportista nautico, anche mediante l'apprestamento di servizi complementari;
- **Punti di ormeggio** - Aree demaniali marittime e specchi acquei dotati di strutture che non comportino impianti di difficile rimozione, destinati all'ormeggio, alaggio, varo e rimessaggio di piccole imbarcazioni e natanti da diporto.

Tra i più importanti servizi presenti nei porti, negli approdi o nei punti di ormeggio si segnalano i seguenti, oggetto di rilevazione statistica:

- Attracco
- Acqua
- Luce
- Carburante
- Vigilanza
- Informazioni turistiche
- Servizi igienici
- Parcheggio
- Alaggio
- Rifiuti

Oltre a tali servizi, ulteriori caratteristiche illustrate riguardano il numero di licenze delle società che gestiscono i posti di ormeggio ed i posti barca per classi di lunghezza. A tale proposito, in alcune Capitanerie di Porto non si sono operate distinzioni di posti per classi di lunghezza e, quindi, per molte località marittime il numero totale di posti barca è stato genericamente assegnato alla classe di lunghezza più piccola (<10 metri). Di conseguenza, la lettura dei dati complessivi va effettuata tenendo conto di tale attribuzione.

La Tavola 4.1 riguarda il numero di posti barca per Capitaneria di Porto, al 30/09/19, per tipologia di approdo e per classi di lunghezza in metri, mentre la Tavola 4.2 sintetizza il precedente prospetto classificando i dati per Regione. I Compartimenti

Marittimi nel cui ambito di competenza si trova il maggior numero di posti barca destinati al Diporto Nautico sono quelli di Livorno (14.823), Monfalcone (9.429) e Trieste (8.101), mentre tra le Regioni troviamo al primo posto la Liguria (24.462) e la Sardegna (20.028). Tali dati desunti dalle due tabelle in esame costituiscono una conferma di quanto osservato nel 2018.

La Tavola 4.3, di elevato livello di dettaglio, mostra la distribuzione dei posti barca per singolo Comune costiero, specificando anche la tipologia di struttura, il numero di società concessionarie che gestiscono i posti barca e i servizi disponibili presso i posti barca di ogni Comune. A tale riguardo, occorre tenere presente che molte località poste in prossimità dei Comuni costieri possono essere dotate: a) di posti barca e di strutture classificate come porti turistici; b) di posti barca realizzati all'interno di porti commerciali (approdo turistico); c) di punti di ormeggio.

Le Tavole 4.4A e 4.4B sintetizzano, in termini assoluti e percentuali, il numero di posti barca e le dotazioni di servizi per Regione.

Le Tavole 4.5A e 4.5B illustrano, in termini assoluti e percentuali, le diverse dotazioni di servizio per tipologia di struttura. Dai dati riportati nelle due suddette tabelle si nota come i porti turistici siano le tipologie di approdo maggiormente attrezzate.

Dalle Tavole 4.6A e 4.6B si può vedere, inoltre, come il numero dei servizi in dotazione sia connesso anche alla dimensione dei posti barca.

Le Tavole 4.7A e 4.7B illustrano la distribuzione dei posti barca per classi di lunghezza e per tipologia di struttura, con composizioni percentuali calcolate sia sui totali per riga (posti barca per tipologia di struttura) sia per colonna (posti barca per classi di lunghezza).

La Tavola 4.8 riporta, infine, le serie storiche 2006-2019 relative al numero di posti barca disponibili per Regione. Il totale sull'intero territorio nazionale nel corso degli anni dell'intervallo considerato mostra un andamento altalenante fino al 2013 (calo dal 2006 al 2008, ripresa dal 2009 al 2011 e nuova diminuzione nel biennio 2012-2013) ma un aumento sistematico negli ultimi anni, dal 2014 al 2019.

TAVOLA 4.1 - NUMERO DI POSTI BARCA PER CAPITANERIA DI PORTO, TIPOLOGIA DI STRUTTURA E CLASSI DI LUNGHEZZA AL 30/09/2019

Capitanerie di Porto	Tipologia di struttura			Classi di lunghezza in metri			Posti barca totali
	Porto turistico	Approdo turistico	Punto di ormeggio	fino a 10,00 metri o non specificati	da 10,01 a 24 m	oltre 24 m	
Imperia	2.412	2.010	64	2.736	1.551	199	4.486
Savona	3.544	437	531	3.018	1.444	50	4.512
Genova	2.922	2.596	2.204	4.622	2.193	907	7.722
La Spezia	1.373	1.338	5.031	5.897	1.702	143	7.742
Marina di Carrara	65	-	1.151	1.064	152	-	1.216
Viareggio	-	642	872	973	451	90	1.514
Livorno	5.487	2.755	6.581	10.354	4.303	166	14.823
Portoferraio	133	406	-	304	98	137	539
Civitavecchia	285	194	350	745	75	9	829
Roma	961	2.324	715	2.244	1.634	122	4.000
Gaeta	568	2.146	1.024	2.838	882	18	3.738
Napoli	2.592	2.440	1.944	4.281	2.533	162	6.976
Torre del Greco	350	-	-	300	50	-	350
Castellammare di Stabia	288	1.005	1.104	1.775	605	17	2.397
Salerno	1.974	1.711	2.590	3.915	2.112	248	6.275
Vibo Valentia Marina	1.966	566	-	1.749	725	58	2.532
Gioia Tauro	-	-	229	196	33	-	229
Reggio Calabria	449	230	125	620	167	17	804
Corigliano Calabro	270	405	32	539	158	10	707
Crotone	640	150	428	964	253	1	1.218
Taranto	450	440	621	949	542	20	1.511
Gallipoli	1.335	861	2.730	4.341	545	40	4.926
Brindisi	-	978	630	1.198	393	17	1.608
Bari	999	-	761	1.431	327	2	1.760
Molfetta	141	-	149	272	18	-	290
Barletta	-	505	830	1.126	204	5	1.335
Manfredonia	1.010	451	765	1.292	898	36	2.226
Termoli	434	153	-	344	238	5	587
Ortona	402	742	-	1.000	144	-	1.144
Pescara	1.140	415	-	1.029	507	19	1.555
San Benedetto del Tronto	1.271	-	-	711	531	29	1.271
Ancona	2.717	200	54	1.975	995	1	2.971
Pesaro	555	-	515	686	338	46	1.070
Rimini	740	1.304	491	1.240	1.219	76	2.535
Ravenna	1.453	502	915	1.139	1.714	17	2.870
Chioggia	480	-	-	450	30	-	480
Venezia	2.012	2.890	470	1.880	3.432	60	5.372
Monfalcone	6.162	1.013	2.254	4.909	4.247	273	9.429
Trieste	1.569	3.481	3.051	6.578	1.489	34	8.101
Cagliari	3.452	1.867	689	3.522	2.312	174	6.008
Olbia	4.179	569	658	3.349	1.749	308	5.406
La Maddalena	2.218	223	1.249	2.020	1.611	59	3.690
Porto Torres	3.735	710	86	3.815	703	13	4.531
Oristano	366	-	27	341	50	2	393
Messina	-	380	35	310	95	10	415
Catania	-	889	840	1.357	365	7	1.729
Augusta	-	973	171	943	179	22	1.144
Siracusa	61	1.377	-	1.255	162	21	1.438
Pozzallo	923	120	80	570	517	36	1.123
Gela	163	-	-	126	36	1	163
Porto Empedocle	808	455	281	1.315	198	31	1.544
Mazara del Vallo	120	290	-	330	79	1	410
Trapani	391	989	2.854	2.994	1.200	40	4.234
Palermo	869	383	2.819	2.433	1.614	24	4.071
Milazzo	1.549	290	667	1.416	927	163	2.506
Totale	67.983	44.805	49.667	107.780	50.729	3.946	162.455

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Capitanerie di Porto, Autorità di Sistema Portuale.

TAVOLA 4.2 - NUMERO DI POSTI BARCA PER REGIONE, TIPOLOGIA DI STRUTTURA E CLASSI DI LUNGHEZZA AL 30/09/2019

Regione	Tipologia di struttura			Classi di lunghezza			Posti barca totali
	Porto turistico	Approdo turistico	Punto di ormeggio	fino a 10,00 metri o non specificati	da 10,01 a 24 m	oltre 24 m	
Liguria	10.251	6.381	7.830	16.273	6.890	1.299	24.462
Toscana	5.685	3.803	8.604	12.695	5.004	393	18.092
Lazio	1.814	4.664	2.089	5.827	2.591	149	8.567
Campania	5.204	5.156	5.638	10.271	5.300	427	15.998
Calabria	3.325	1.351	814	4.068	1.336	86	5.490
Puglia	3.935	3.235	6.486	10.609	2.927	120	13.656
Molise	434	153	-	344	238	5	587
Abruzzo	1.542	1.157	-	2.029	651	19	2.699
Marche	4.543	200	569	3.372	1.864	76	5.312
Emilia-Romagna	2.193	1.806	1.406	2.379	2.933	93	5.405
Veneto	2.492	2.890	470	2.330	3.462	60	5.852
Friuli Venezia Giulia	7.731	4.494	5.305	11.487	5.736	307	17.530
Sardegna	13.950	3.369	2.709	13.047	6.425	556	20.028
Sicilia	4.884	6.146	7.747	13.049	5.372	356	18.777
Totale	67.983	44.805	49.667	107.780	50.729	3.946	162.455

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Capitanerie di Porto, Autorità di Sistema Portuale.

Segue: TAVOLA 4.3 - NUMERO DI POSTI BARCA PER COMUNE, TIPOLOGIA DI STRUTTURA, LICENZE, DOTAZIONI E CAPITANERIA DI PORTO AL 30/09/2019

Comune	Numero di posti barca	Di cui situati in:		N° di licenze (*)	% di posti barca dotati di:										Capitaneria di Porto			
		Porto turistico	Approdo turistico		Punto di ormeggio	Attracco	Acqua	Luce	Carburante	Vigilanza	Informazioni turistiche	Servizi igienici	Parcheggio	Alaggio		Rifiuti		
Margherita di Savoia BT	110	-	-	110	2	100	100	-	100	-	100	100	100	100	100	100	100	Barletta
Trani BT	521	-	1	520	4	100	100	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Barletta
Cagnano Varano FG	78	-	-	78	2	100	100	-	100	-	-	-	-	-	-	-	100	Manfredonia
Ischitella FG	155	-	-	155	3	100	100	-	100	-	-	-	-	-	-	-	100	Manfredonia
Manfredonia FG	1.105	700	263	142	9	100	100	63	100	63	100	100	100	100	100	100	63	Manfredonia
Mattinata FG	120	-	-	120	2	100	100	-	100	-	-	-	-	-	-	-	100	Manfredonia
Rodi Garganico FG	310	-	188	270	1	100	100	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Manfredonia
Vieste FG	458	-	-	458	6	100	100	-	100	41	59	100	100	100	100	100	100	Manfredonia
Campomarino CB	124	-	-	124	1	100	100	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Termoli
Montenero di Bisaccia CB	160	-	-	160	1	100	100	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Termoli
Termoli CB	303	150	153	-	5	100	100	23	73	89	89	50	73	100	100	100	100	Termoli
Fossacesia CH	402	402	-	-	1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Ortona
Ortona CH	391	-	391	-	5	100	100	-	100	-	-	-	-	-	-	-	100	Ortona
San Salvo CH	247	-	247	-	10	100	100	12	100	-	12	100	100	100	100	100	12	Ortona
Vasto CH	104	-	104	-	1	100	100	-	100	-	-	-	-	-	-	-	100	Ortona
Giulianova TE	415	-	415	-	4	100	100	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Pescara
Pescara	1.000	1.000	-	-	1	100	100	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Pescara
Roseto degli Abruzzi TE	140	140	-	-	1	100	100	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Pescara
Porto San Giorgio AP	824	824	-	-	1	100	100	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	S. Benedetto del Tronto
San Benedetto del Tronto AP	447	447	-	-	2	100	100	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	S. Benedetto del Tronto
Ancona	1.236	1.236	-	54	2	100	100	96	96	96	100	100	100	100	100	100	100	Ancona
Civitanova Marche MC	430	-	-	-	-	100	100	-	100	-	-	-	-	-	-	-	100	Ancona
Numana AN	800	800	-	-	5	100	100	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Ancona
Potenza Picena MC	200	-	200	-	1	100	100	-	100	-	-	-	-	-	-	-	100	Ancona
Senigallia AN	251	251	-	-	1	100	100	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Ancona
Fano PU	611	423	-	188	7	100	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	Pesaro
Gabicce Mare PU	132	132	-	-	-	100	100	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Pesaro
Pesaro	327	-	-	327	n.d.	100	89	89	85	4	4	100	100	100	100	4	4	Pesaro
Bellaria-Igea Marina RN	30	-	30	-	1	100	100	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	Rimini
Catolica RN	320	240	-	80	4	100	100	75	25	75	75	100	100	100	100	25	100	Rimini
Cesenatico FC	489	-	300	189	5	100	100	100	100	79	79	79	79	79	79	79	79	Rimini
Gabicce Mare PU	20	-	20	-	2	100	100	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	Rimini
Misano Adriatico RN	355	-	355	-	1	100	100	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Rimini
Riccione RN	500	500	-	-	4	100	100	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Rimini
Rimini	821	821	619	202	4	100	100	85	75	75	75	75	75	75	75	75	75	Rimini
Ravenna	1.797	1.093	-	704	5	100	100	100	100	94	94	100	100	100	100	61	94	Ravenna
Cervia RA	512	-	301	211	3	100	100	100	59	59	59	59	59	59	59	59	59	Ravenna
Comacchio FE	201	-	201	-	3	100	100	-	100	55	37	37	37	37	37	37	37	Ravenna
Goro FE	360	360	-	-	1	100	100	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Ravenna
Chioggia VE	480	480	-	-	1	100	100	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Chioggia
Campalto VE	200	200	200	-	1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Venezia
Caorle VE	562	414	-	148	8	100	77	74	74	74	74	74	74	74	74	74	77	Venezia
Cavallino Treporti VE	628	428	-	200	3	100	100	100	100	51	100	100	100	100	100	100	100	Venezia
Eraclea VE	192	192	-	-	1	100	100	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Venezia
Jesolo VE	978	978	-	-	3	100	100	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Venezia
Quarto d'Altino VE	311	311	311	-	1	100	100	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Venezia
San Michele al Tagliamento VE	313	-	313	-	1	100	100	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Venezia
Venezia	2.188	2.188	2.066	122	15	100	100	94	92	99	99	99	99	99	99	99	94	Venezia
Aquileia UD	284	-	284	-	1	100	100	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Venezia
Grado GO	729	-	729	-	5	100	86	86	16	60	54	86	86	86	86	39	100	Monfalcone
Lignano Sabbiadoro UD	1.000	1.000	-	-	5	100	100	66	95	95	100	100	100	100	100	100	85	Monfalcone

Segue: TAVOLA 4.3 - NUMERO DI POSTI BARCA PER COMUNE, TIPOLOGIA DI STRUTTURA, LICENZE, DOTAZIONI E CAPITANERIA DI PORTO AL 30/09/2019

Comune	Numero di posti barca	Di cui situati in:			N° di licenze (*)	% di posti barca dotati di:										Capitaneria di Porto		
		Porto turistico	Approdo turistico	Punto di ormeggio		Attracco	Acqua	Luce	Carburante	Vigilanza	Informazioni turistiche	Servizi igienici	Parcheggio	Alaggio	Rifiuti			
																	Informazioni turistiche	Servizi igienici
Victoria RG	200	-	-	-	4	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Pozzallo
Gela CL	163	-	-	-	4	100	100	-	-	-	-	100	-	100	100	-	-	Gela
Lampedusa AG	231	-	-	231	6	100	35	57	35	35	26	-	43	100	100	100	100	Porto Empedocle
Licata AG	360	-	-	-	1	100	100	100	100	-	100	100	-	100	100	-	-	Porto Empedocle
Menfi AG	45	-	45	-	1	100	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Porto Empedocle
Porto Empedocle AG	120	-	70	50	2	100	58	58	58	58	-	100	42	100	100	100	100	Porto Empedocle
San Leone AG	448	-	-	-	9	100	100	100	100	100	100	-	100	100	100	100	100	Porto Empedocle
Sciaccia AG	340	-	340	-	2	100	100	100	100	-	100	-	-	-	-	-	-	Porto Empedocle
Castelvetrano TP	60	-	60	-	1	100	100	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	Mazara del Vallo
Mazara del Vallo TP	350	-	230	-	3	100	100	100	100	100	100	34	34	100	100	100	100	Mazara del Vallo
Castellammare del Golfo TP	1.250	-	-	1.250	6	100	100	100	100	-	92	-	-	-	-	-	-	Trapani
Favignana TP	394	-	327	67	6	100	60	60	60	17	17	-	17	100	100	100	100	Trapani
Marsala TP	710	-	238	472	9	100	100	82	34	100	100	56	100	100	100	100	100	Trapani
Pantelleria TP	623	-	118	114	10	100	47	47	-	41	41	34	74	47	47	47	47	Trapani
San Vito Lo Capo TP	242	-	306	242	4	100	60	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Trapani
Trapani	789	-	-	483	10	84	80	84	8	67	-	65	48	27	84	84	84	Trapani
Valderice TP	226	-	-	226	3	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	Trapani
Carini PA	50	-	-	50	1	100	100	100	100	100	-	100	100	100	100	100	100	Palermo
Cefalù PA	184	-	-	-	8	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	Palermo
Isola delle Femmine PA	183	-	-	183	-	100	100	100	-	100	-	100	100	100	100	100	100	Palermo
Palermo	2.630	-	357	2.088	6	100	86	84	28	96	41	48	28	54	39	39	39	Palermo
Termini Imerese PA	300	-	-	300	-	100	100	100	-	100	-	8	-	-	-	-	-	Palermo
Terrasini PA	198	-	-	198	3	100	100	80	-	100	-	15	-	65	72	72	72	Palermo
Trabia PA	500	-	-	-	-	100	100	100	10	-	-	35	-	65	10	10	10	Palermo
Ustica PA	26	-	26	-	1	100	38	38	-	-	38	-	38	38	38	38	38	Palermo
Capo D'Orlando ME	562	-	-	-	1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Milazzo
Leni ME	93	-	-	93	-	100	-	-	-	97	-	-	-	-	-	-	-	Milazzo
Lipari ME	1.489	-	150	509	22	100	82	82	19	79	-	-	-	-	-	-	-	Milazzo
Milazzo ME	140	-	140	-	1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Milazzo
Santa Maria Salina ME	222	-	-	65	1	100	71	71	-	98	-	71	-	71	-	71	71	Milazzo
Totale	121.195	52.935	35.027	33.233	1.128													

(*) In concessione demaniale

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Capitanerie di Porto, Autorità di Sistema Portuale.

TAVOLA 4.4A - NUMERO DI POSTI BARCA PER DOTAZIONE DI SERVIZI E PER REGIONE AL 30/09/2019

Regione	Posti barca dotati di:										Totale posti barca
	Attracco	Acqua	Luce	Carburante	Vigilanza	Informazioni turistiche	Servizi Igienici	Parcheggio	Alaggio	Rifiuti	
Liguria	23.577	23.570	21.641	12.410	13.329	13.885	21.810	13.826	15.760	20.049	24.462
Toscana	17.016	16.337	15.489	9.414	12.648	9.002	12.608	10.056	13.118	15.102	18.092
Lazio	8.567	8.058	7.543	4.940	6.396	2.880	6.780	6.846	6.655	5.376	8.567
Campania	15.844	14.966	14.450	5.850	14.184	8.623	10.361	9.346	9.922	13.924	15.998
Calabria	5.039	5.204	4.986	2.762	4.277	3.650	4.350	3.728	3.464	3.983	5.490
Puglia	13.640	12.339	11.731	4.296	11.999	6.506	10.643	9.018	7.189	11.420	13.656
Molise	587	587	587	354	504	430	554	434	504	587	587
Abruzzo	2.308	2.699	2.699	1.986	2.308	1.957	2.076	2.061	2.090	2.481	2.699
Marche	5.312	5.089	5.089	4.689	4.327	4.113	4.811	5.070	4.611	4.181	5.312
Emilia-Romagna	5.405	5.405	5.182	2.344	4.562	2.761	4.712	4.020	3.912	4.658	5.405
Veneto	5.852	5.724	5.582	4.478	5.689	5.202	5.682	5.336	5.578	5.724	5.852
Friuli-Venezia Giulia	17.084	15.589	15.106	5.460	7.440	8.935	12.240	13.197	10.693	10.718	17.530
Sardegna	19.829	19.353	18.575	11.245	15.493	13.742	16.377	15.470	15.325	18.909	20.028
Sicilia	18.647	16.858	16.312	5.968	14.996	7.711	11.821	7.794	10.462	12.531	18.777
Totale	158.707	151.778	144.972	76.196	118.152	89.397	124.825	106.202	109.283	129.643	162.455

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Capitanerie di Porto, Autorità di Sistema Portuale.

TAVOLA 4.4B - NUMERO DI POSTI BARCA PER DOTAZIONE DI SERVIZI E PER REGIONE AL 30/09/2019 - PERCENTUALI SUL TOTALE REGIONALE

Regione	Posti barca dotati di:										Rifiuti
	Attracco	Acqua	Luce	Carburante	Vigilanza	Informazioni turistiche	Servizi Igienici	Parcheggio	Alaggio	Rifiuti	
Liguria	96,4	96,4	88,5	50,7	54,5	56,8	89,2	56,5	64,4	82,0	82,0
Toscana	94,1	90,3	85,6	52,0	69,9	49,8	69,7	55,6	72,5	83,5	83,5
Lazio	100,0	94,1	88,0	57,7	74,7	33,6	79,1	79,9	77,7	62,8	62,8
Campania	99,0	93,5	90,3	36,6	88,7	53,9	64,8	58,4	62,0	87,0	87,0
Calabria	91,8	94,8	90,8	50,3	77,9	66,5	79,2	67,9	63,1	72,6	72,6
Puglia	99,9	90,4	85,9	31,5	87,9	47,6	77,9	66,0	52,6	83,6	83,6
Molise	100,0	100,0	100,0	60,3	85,9	73,3	94,4	73,9	85,9	100,0	100,0
Abruzzo	85,5	100,0	100,0	73,6	85,5	72,5	76,9	76,4	77,4	91,9	91,9
Marche	100,0	95,8	95,8	88,3	81,5	77,4	90,6	95,4	86,8	78,7	78,7
Emilia Romagna	100,0	100,0	95,9	43,4	84,4	51,1	87,2	74,4	72,4	86,2	86,2
Veneto	100,0	97,8	95,4	76,5	97,2	88,9	97,1	91,2	95,3	97,8	97,8
Friuli Venezia Giulia	97,5	88,9	86,2	31,1	42,4	51,0	69,8	75,3	61,0	61,1	61,1
Sardegna	99,0	96,6	92,7	56,1	77,4	68,6	81,8	77,2	76,5	94,4	94,4
Sicilia	99,3	89,8	86,9	31,8	79,9	41,1	63,0	41,5	55,7	66,7	66,7
Percentuali medie	97,7	93,4	89,2	46,9	72,7	55,0	76,8	65,4	67,3	79,8	79,8

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Capitanerie di Porto, Autorità di Sistema Portuale.

TAVOLA 4.5A - NUMERO DI POSTI BARCA PER DOTAZIONE DI SERVIZI E PER TIPOLOGIA DI STRUTTURA AL 30/09/2019

Tipologia di struttura	Posti barca dotati di:										Totale posti barca
	Attracco	Acqua	Luce	Carburante	Vigilanza	Informazioni turistiche	Servizi igienici	Parcheggio	Alaggio	Rifiuti	
Porto turistico	66.703	67.451	65.547	50.426	58.278	54.112	62.938	59.908	60.677	61.736	67.983
Approdo turistico	43.900	42.248	40.213	18.461	34.411	24.124	36.396	32.832	28.131	35.544	44.805
Punto di ormeggio	48.104	42.079	39.212	7.309	25.463	11.161	25.491	13.462	20.475	32.363	49.667
Totale	158.707	151.778	144.972	76.196	118.152	89.397	124.825	106.202	109.283	129.643	162.455

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Capitanerie di Porto, Autorità di Sistema Portuale.

TAVOLA 4.5B - NUMERO DI POSTI BARCA PER DOTAZIONE DI SERVIZI E PER TIPOLOGIA DI STRUTTURA AL 30/09/2019 - PERCENTUALI SUL TOTALE REGIONALE

Tipologia di struttura	Posti barca dotati di:									
	Attracco	Acqua	Luce	Carburante	Vigilanza	Informazioni turistiche	Servizi igienici	Parcheggio	Alaggio	Rifiuti
Porto turistico	98,1	99,2	96,4	74,2	85,7	79,6	92,6	88,1	89,3	90,8
Approdo turistico	98,0	94,3	89,8	41,2	76,8	53,8	81,2	73,3	62,8	79,3
Punto di ormeggio	96,9	84,7	78,9	14,7	51,3	22,5	51,3	27,1	41,2	65,2
Totale	97,7	93,4	89,2	46,9	72,7	55,0	76,8	65,4	67,3	79,8

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Capitanerie di Porto, Autorità di Sistema Portuale.

TAVOLA 4.6A - NUMERO DI POSTI BARCA PER CLASSI DI LUNGHEZZA E DOTAZIONI DI SERVIZI AL 30/09/2019

Classi di lunghezza	Posti barca dotati di:										Totale posti barca
	Attracco	Acqua	Luce	Carburante	Vigilanza	Informazioni turistiche	Servizi igienici	Parcheggio	Alaggio	Rifiuti	
fino a 10,00 m o non specificati	104.646	97.980	92.109	43.581	72.851	51.505	77.483	65.306	68.312	81.680	107.780
da 10,01 a 24 m	50.134	49.914	49.024	30.285	41.978	35.013	44.022	37.953	38.610	44.329	50.729
oltre 24 m	3.927	3.884	3.839	2.330	3.323	2.879	3.320	2.943	2.361	3.634	3.946
Totale	158.707	151.778	144.972	76.196	118.152	89.397	124.825	106.202	109.283	129.643	162.455

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Capitanerie di Porto, Autorità di Sistema Portuale.

TAVOLA 4.6B - NUMERO DI POSTI BARCA PER CLASSI DI LUNGHEZZA E DOTAZIONI DI SERVIZI AL 30/09/2019 - PERCENTUALI SUL TOTALE PER CLASSE DI LUNGHEZZA

Classi di lunghezza	Posti barca dotati di:									
	Attracco	Acqua	Luce	Carburante	Vigilanza	Informazioni turistiche	Servizi igienici	Parcheggio	Alaggio	Rifiuti
fino a 10,00 m o non specificati	97,1	90,9	85,5	40,4	67,6	47,8	71,9	60,6	63,4	75,8
da 10,01 a 24 m	98,8	98,4	96,6	59,7	82,7	69,0	86,8	74,8	76,1	87,4
oltre 24 m	99,5	98,4	97,3	59,0	84,2	73,0	84,1	74,6	59,8	92,1
Percentuali medie	97,7	93,4	89,2	46,9	72,7	55,0	76,8	65,4	67,3	79,8

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Capitanerie di Porto, Autorità di Sistema Portuale.

TAV 4.7A - NUMERO DEI POSTI BARCA PER CLASSI DI LUNGHEZZA E PER TIPOLOGIA DI STRUTTURA AL 30/09/2019

Tipologia di struttura turistica	Posti barca per classi di lunghezza			Totale posti barca
	fino a 10,00 metri o non specificati	da 10,01 a 24 m	oltre 24 m	
Porto turistico	40.231	26.056	1.696	67.983
Approdo turistico	29.172	13.990	1.643	44.805
Punto di ormeggio	38.377	10.683	607	49.667
Totale	107.780	50.729	3.946	162.455

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Capitanerie di Porto, Autorità di Sistema Portuale.

TAV 4.7B - NUMERO DEI POSTI BARCA PER CLASSI DI LUNGHEZZA E PER TIPOLOGIA DI STRUTTURA AL 30/09/2019 - COMPOSIZIONI PERCENTUALI

Tipologia di struttura turistica	Posti barca per classi di lunghezza			Totali
	fino a 10,00 metri o non specificati	da 10,01 a 24 m	oltre 24 m	
Porto turistico	59,2	38,3	2,5	100,0
Approdo turistico	65,1	31,2	3,7	100,0
Punto di ormeggio	77,3	21,5	1,2	100,0
Percentuali medie riga	66,3	31,2	2,4	100,0
Porto turistico	37,3	51,4	43,0	41,8
Approdo turistico	27,1	27,6	41,6	27,6
Punto di ormeggio	35,6	21,1	15,4	30,6
Percentuali medie colonna	100,0	100,0	100,0	100,0

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Capitanerie di Porto, Autorità di Sistema Portuale.

TAVOLA 4.8 - NUMERO DI POSTI BARCA PER REGIONE AL 31 DICEMBRE - ANNI 2006-2019

Regione	Anni													
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018*	2019*
Liguria	24.658	23.514	24.492	24.306	26.230	23.196	22.400	24.177	24.327	23.068	25.374	23.775	25.127	24.462
Toscana	20.155	17.125	15.925	16.890	17.668	17.922	19.066	19.382	15.608	18.770	18.770	19.194	17.550	18.092
Lazio	7.665	7.773	6.268	8.472	6.362	9.291	7.476	7.491	7.514	8.025	8.618	8.952	8.356	8.567
Campania	15.004	17.160	17.312	15.405	14.681	13.933	14.646	11.927	14.525	14.639	14.739	15.055	16.190	15.998
Calabria	3.119	4.120	4.312	5.415	5.919	5.963	6.022	5.987	5.422	6.052	5.901	5.681	5.490	5.490
Puglia	10.857	11.509	10.829	12.195	12.298	12.254	12.703	13.356	13.994	13.755	14.196	14.068	13.750	13.656
Molise	288	288	288	542	583	583	588	588	588	587	587	587	587	587
Abruzzo	2.703	2.695	2.269	2.453	2.440	2.883	3.405	3.049	2.719	2.679	2.699	2.699	2.751	2.699
Marche	5.145	5.558	4.720	5.627	5.527	4.516	5.393	5.393	5.405	5.862	5.319	5.306	5.302	5.312
Emilia Romagna	5.354	5.284	4.432	5.329	5.604	4.631	5.464	4.625	5.302	5.367	5.366	5.353	5.360	5.405
Veneto	3.639	3.639	9.990	5.933	6.110	6.164	6.402	6.058	6.720	7.527	6.539	6.620	6.887	5.852
Friuli Venezia Giulia	15.969	13.031	11.197	13.629	15.931	17.480	16.476	15.904	16.436	16.835	16.712	16.609	17.001	17.530
Sardegna	13.151	15.517	15.817	17.119	18.909	18.975	15.122	17.140	17.105	19.574	17.576	19.482	19.948	20.028
Sicilia	13.849	14.263	12.124	12.851	11.343	13.841	13.521	12.727	13.164	14.827	15.692	15.167	17.344	18.777
Totale	141.556	141.476	139.975	146.166	149.605	151.632	148.684	147.804	148.829	157.567	158.088	158.548	161.643	162.455

* Per gli anni 2018 e 2019 i dati riportati sono aggiornati al 30 settembre anziché al 31 dicembre.

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Capitanerie di Porto, Autorità di Sistema Portuale.

5 - Attività svolta dagli Uffici Marittimi in materia di diporto nautico

In questo Capitolo vengono presentati i dati relativi all'attività svolta dagli Uffici Marittimi in materia di diporto nautico per l'anno 2019.

La Tavola 5.1 indica l'attività svolta dagli Uffici Marittimi, tra cui quella relativa alle missioni MIDI (controllo diporto), alle infrazioni del diporto nautico rilevate dai mezzi navali, ai mezzi da diporto ed ai diportisti cui è stata prestata assistenza e soccorso.

La Tavola 5.2 mostra il numero degli interventi di soccorso richiesti tramite telefono, numeri di pubblica utilità, numero blu e via radio, nonché falsi allarmi pervenuti, suddivisi per Capitaneria di Porto.

TAVOLA 5.1 - ATTIVITA' OPERATIVA SVOLTA DAL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO - GUARDIA COSTIERA - IN MATERIA DI DIPORTO NAUTICO - ANNO 2019

Capitanerie di Porto	Mezzi da diporto cui è stata prestata assistenza e soccorso	Diportisti a cui è stata prestata assistenza e soccorso	Mezzi navali assegnati	N. missioni MIDI (controllo diporto)	N. controlli diporto nautico effettuati dai mezzi navali	N. infrazioni diporto nautico rilevati dai mezzi navali	N. infrazioni in materia di diporto nautico rilevate a terra	Patenti revocate	N. notizie di reato per diporto	N. sequestri penali per diporto	N. illeciti amministrativi per diporto	N. sequestri amministrativi per diporto
Ancona	12	32	129	245	531	35	38	3	43	-	58	2
Augusta	7	20	58	206	374	24	10	-	11	-	24	-
Bari	39	58	122	360	664	76	88	27	-	-	178	2
Barletta	9	15	72	111	596	21	5	1	3	-	29	5
Brindisi	2	5	59	150	1.175	25	18	-	2	-	39	-
Cagliari	46	129	240	267	1.908	52	9	31	3	-	58	-
Castellammare di Stabia	10	31	39	75	622	6	70	14	-	-	74	3
Catania	24	70	111	466	495	113	14	-	1	-	126	-
Chioggia	15	37	61	134	2.345	89	4	114	-	-	93	-
Civitavecchia	11	25	113	191	957	58	24	-	-	-	80	-
Corigliano Calabro	3	10	52	8	24	20	2	-	-	-	23	3
Crotone	4	17	121	199	396	25	18	1	15	4	38	5
Elisezione Catania	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Elisezione Sarzana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Elisezione Decimomannu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gaeta	35	125	239	489	1.499	90	74	1	12	-	124	2
Gallipoli	33	79	171	672	1.502	293	75	-	-	-	367	-
Gela	4	6	24	26	108	17	4	-	6	-	17	1
Genova	34	134	186	220	966	146	71	-	9	-	154	-
Gioia Tauro	8	27	33	116	333	10	-	-	-	-	10	1
Imperia	40	113	65	94	607	28	28	-	5	-	54	2
La Maddalena	15	63	110	219	2.401	133	83	-	-	-	216	2
La Spezia	27	62	77	406	2.999	110	66	-	16	-	170	6
Livorno	53	174	256	390	1.857	184	112	-	10	-	232	1
Manfredonia	23	71	93	267	366	69	8	1	-	-	77	2
Marina di Carrara	9	22	24	49	257	14	32	1	1	-	49	-
Mazara del Vallo	8	22	38	131	966	5	2	17	-	-	7	-

Segue: TAVOLA 5.1 - ATTIVITA' OPERATIVA SVOLTA DAL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO - GUARDIA COSTIERA - IN MATERIA DI DIPORTO NAUTICO - ANNO 2019

Capitanerie di Porto	Mezzi da diporto cui è stata prestata assistenza e soccorso	Diportisti a cui è stata prestata assistenza e soccorso	Mezzi navali assegnati	N. missioni MIDI (controllo diporto)	N. controlli diporto nautico effettuati dai mezzi navali	N. infrazioni diporto nautico rilevate dai mezzi navali	N. infrazioni in materia di diporto nautico rilevate a terra	Patenti revocate	N. notizie di reato per diporto	N. sequestri penali per diporto	N. illeciti amministrativi per diporto	N. sequestri amministrativi per diporto
Messina - A.M.S.	36	91	60	422	1.111	239	2	-	-	-	241	17
Milazzo	19	74	152	303	1.284	115	76	-	-	-	166	7
Molfetta	2	5	48	92	838	9	5	-	-	-	13	-
Monfalcone	59	160	108	382	1.825	68	52	-	1	1	119	-
N. A. Catania	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N. A. Pescara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Napoli	75	211	282	421	2.045	232	216	2	345	-	366	12
Olbia	26	83	156	203	1.500	71	230	-	-	-	291	3
Oristano	8	14	89	11	752	33	22	-	1	-	54	-
Ortona	15	22	36	86	587	13	8	1	-	-	21	-
Palermo	47	148	219	485	2.453	140	35	2	3	2	172	2
Pesaro	4	9	83	57	461	54	33	-	-	-	87	1
Pescara	13	29	95	276	1.072	35	17	-	-	2	43	-
Porto Empedocle	16	60	161	331	1.047	75	13	-	-	67	90	1
Porto Torres	7	19	116	134	367	63	37	-	1	-	98	-
Portoferraio	26	37	108	376	1.866	51	35	2	-	-	86	3
Pozzallo	9	13	65	218	1.457	57	-	-	-	-	56	-
Ravenna	28	67	139	195	690	51	27	-	5	-	70	2
Reggio Calabria	10	23	199	285	610	110	14	2	22	-	93	6
Rimini	17	37	100	310	714	33	124	-	-	-	157	-
Roma	33	117	143	355	359	46	129	-	1	-	175	-
Salerno	33	89	209	485	1.096	209	95	1	3	1	301	1
San Benedetto del Tronto	2	5	55	251	1.074	24	3	-	-	-	25	-
Savona	29	64	86	172	1.694	65	56	-	-	-	121	6
Sesta Squadriglia Messina	1	1	111	59	88	33	-	-	-	-	23	-
Siracusa	33	73	64	249	840	64	88	-	8	-	144	3

Segue: TAVOLA 5.1 - ATTIVITA' OPERATIVA SVOLTA DAL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO - GUARDIA COSTIERA - IN MATERIA DI DIPORTO NAUTICO - ANNO 2019

Capitanerie di Porto	Mezzi da diporto cui è stata prestata assistenza e soccorso	Diportisti a cui è stata prestata assistenza e soccorso	Mezzi navali assegnati	N. missioni MIDI (controllo diporto)	N. controlli diporto nautico effettuati dai mezzi navali	N. infrazioni diporto nautico rilevati dai mezzi navali	N. infrazioni in materia di diporto nautico rilevate a terra	Patenti revocate	N. notizie di reato per diporto	N. sequestri penali per diporto	N. illeciti amministrativi per diporto	N. sequestri amministrativi per diporto
Taranto	20	52	144	147	624	80	16	-	-	-	98	15
Termoli	20	61	55	218	471	16	24	-	3	-	32	-
Torre del Greco	10	25	14	37	122	4	9	1	-	-	12	-
Trapani	27	78	204	307	1.972	199	195	1	40	-	394	-
Trieste	19	36	50	154	1.227	5	8	-	-	-	12	2
Venezia	68	239	244	935	3.456	133	31	1	-	2.102	165	4
Viareggio	16	43	36	124	361	89	103	-	-	-	192	8
Vibo Valentia Marina	39	91	166	422	499	79	42	3	1	1	120	2
Totale	1.238	3.423	6.290	13.993	58.510	4.138	2.600	227	571	2.180	6.334	132

Fonte: Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto - Ufficio Bilancio e Programmazione Generale e Finanziaria - Sezione 5^a Controllo di gestione.

TAVOLA 5.2 - INTERVENTI DI SOCCORSO RICHIESTI ALLE CAPITANERIE DI PORTO - ANNO 2019

Capitanerie di Porto	Interventi di soccorso richiesti via telefono (escluso cod. 1470/1490)	Interventi di soccorso richiesti tramite numeri di pubblica utilità (112/113/115/117/118)	Interventi di soccorso richiesti tramite numero BLU (1530)	Interventi di soccorso richiesti via radio	Falsi allarmi per soccorso pervenuti via radio/telefono
Ancona	19	5	5	12	4
Augusta	8	-	6	4	4
Bari	14	8	41	12	18
Barletta	10	1	9	1	13
Brindisi	9	-	5	5	1
Cagliari	78	16	51	19	47
Castellammare di Stabia	14	3	7	-	4
Catania	26	8	23	-	2
Chioggia	12	3	8	11	2
Civitavecchia	19	9	10	2	2
Corigliano Calabro	3	-	-	-	-
Crotone	12	-	4	2	-
Elisezione Catania	-	-	-	-	-
Elisezione Sarzana	-	-	-	-	-
Elisezione Decimomannu	-	-	-	-	-
Gaeta	44	6	36	14	7
Gallipoli	46	6	76	5	5
Gela	6	1	5	1	-
Genova	63	35	40	10	29
Gioia Tauro	18	1	7	3	-
Imperia	810	818	223	6	1
La Maddalena	20	5	1	13	-
La Spezia	30	32	18	2	5
Livorno	59	21	96	24	8
Manfredonia	20	-	10	10	2
Marina di Carrara	15	7	30	6	43
Mazara del Vallo	29	-	8	4	1
Messina - A.M.S.	34	6	17	7	3
Milazzo	48	3	8	6	15
Molfetta	4	1	8	3	4
Monfalcone	33	2	23	12	1
N. A. Catania	-	-	-	-	-
N. A. Pescara	-	-	-	-	-
Napoli	51	12	29	7	5
Olbia	16	2	4	10	7
Oristano	14	4	18	5	14
Ortona	5	2	15	2	-
Palermo	74	9	39	11	-
Pesaro	18	3	9	1	-
Pescara	21	5	12	1	3
Porto Empedocle	20	16	22	15	9
Porto Torres	28	9	9	8	19

Segue: TAVOLA 5.2 - INTERVENTI DI SOCCORSO RICHIESTI ALLE CAPITANERIE DI PORTO - ANNO 2019

Capitanerie di Porto	Interventi di soccorso richiesti via telefono (escluso cod. 1470/1490)	Interventi di soccorso richiesti tramite numeri di pubblica utilità (112/113/115/117/118)	Interventi di soccorso richiesti tramite numero BLU (1530)	Interventi di soccorso richiesti via radio	Falsi allarmi per soccorso pervenuti via radio/telefono
Portoferraio	21	3	24	7	8
Pozzallo	24	2	7	3	10
Ravenna	54	22	18	11	9
Reggio Calabria	12	2	4	5	2
Rimini	15	6	14	2	1
Roma	27	1	22	12	-
Salerno	29	7	24	3	1
San Benedetto del Tronto	20	1	5	1	4
Savona	34	2	10	6	7
Sesta Squadriglia Messina	-	-	-	-	-
Siracusa	22	12	17	7	4
Taranto	24	4	11	3	4
Termoli	24	-	4	3	1
Torre del Greco	25	-	10	-	20
Trapani	70	12	20	19	6
Trieste	10	5	16	1	1
Venezia	103	28	38	27	11
Viareggio	9	2	13	10	4
Vibo Valentia Marina	39	1	26	17	9
Totale	2.312	1.169	1.215	391	380

Fonte: Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto - Ufficio Bilancio e Programmazione Generale e Finanziaria - Sezione 5^a Controllo di gestione

APPENDICE - COMMERCIO CON L'ESTERO

Importazioni ed esportazioni di navi, imbarcazioni e strutture galleggianti, imbarcazioni da diporto e sportive - Anni 2010-2019

Classificazione per Attività Economica - Ateco 2007

Esportazioni

Mondo - Migliaia di Euro

Codice Ateco e Descrizione	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
CL30.1- Navi e imbarcazioni	4.226.350	3.645.843	2.622.312	2.537.476	3.382.594	3.101.157	4.397.491	4.508.989	4.630.062	4.415.594
CL30.11- Navi, imbarcazioni e strutture galleggianti	2.805.677	2.165.483	1.434.241	1.108.222	1.421.460	1.398.597	2.639.877	2.801.952	2.785.074	2.130.287
CL30.12- Imbarcazioni da diporto e sportive	1.420.673	1.480.359	1.188.070	1.429.254	1.961.135	1.702.560	1.757.614	1.707.037	1.844.988	2.285.307

Fonte: elaborazione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti su dati ISTAT.

Esportazioni

Mondo - Valori percentuali

Codice Ateco e Descrizione	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
CL30.1- Navi e imbarcazioni	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
CL30.11- Navi, imbarcazioni e strutture galleggianti	66,4	59,4	54,7	43,7	42,0	45,1	60,0	62,1	60,2	48,2
CL30.12- Imbarcazioni da diporto e sportive	33,6	40,6	45,3	56,3	58,0	54,9	40,0	37,9	39,8	51,8

Fonte: elaborazione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti su dati ISTAT.

Importazioni

Mondo - Migliaia di Euro

Codice Ateco e Descrizione	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
CL30.1- Navi e imbarcazioni	3.114.526	2.253.511	2.018.038	1.172.816	529.013	905.227	773.459	919.778	1.575.650	1.481.262
CL30.11- Navi, imbarcazioni e strutture galleggianti	2.756.850	1.951.248	1.803.924	1.057.011	306.305	713.012	529.898	657.103	1.339.028	1.165.733
CL30.12- Imbarcazioni da diporto e sportive	357.676	302.263	214.114	115.805	222.708	192.215	243.561	262.675	236.622	315.529

Fonte: elaborazione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti su dati ISTAT.

Importazioni

Mondo - Valori percentuali

Codice Ateco e Descrizione	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
CL30.1- Navi e imbarcazioni	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
CL30.11- Navi, imbarcazioni e strutture galleggianti	88,5	86,6	89,4	90,1	57,9	78,8	68,5	71,4	85,0	78,7
CL30.12- Imbarcazioni da diporto e sportive	11,5	13,4	10,6	9,9	42,1	21,2	31,5	28,6	15,0	21,3

Fonte: elaborazione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti su dati ISTAT.

Differenza tra esportazioni ed importazioni

Mondo - Migliaia di Euro

Codice Ateco e Descrizione	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
CL30.1- Navi e imbarcazioni	1.111.823	1.392.332	604.274	1.364.660	2.853.582	2.195.930	3.624.032	3.589.211	3.054.412	2.934.332
CL30.11- Navi, imbarcazioni e strutture galleggianti	48.826	214.235	-369.683	51.212	1.115.154	685.585	2.109.978	2.144.848	1.446.046	964.555
CL30.12- Imbarcazioni da diporto e sportive	1.062.997	1.178.096	973.957	1.313.449	1.738.427	1.510.345	1.514.053	1.444.362	1.608.366	1.969.778

Fonte: elaborazione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti su dati ISTAT.

APPENDICE - CODICE DELLA NAUTICA DA DIPORTO

Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 aggiornato al D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli [omissis]

Emana

il seguente decreto legislativo:

TITOLO I - REGIME DELLA NAVIGAZIONE DA DIPORTO

Capo I - Disposizioni generali

Art. 1. - Finalità e ambito di applicazione - 1. Le disposizioni del presente codice si applicano alla navigazione da diporto esercitata, per fini esclusivamente lusinghiere o anche commerciali, mediante le unità di cui all'articolo 3 del presente codice, nonché alle navi di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172.¹

1-bis. Le disposizioni del presente codice si applicano alle unità di cui all'articolo 3 che navigano in acque marittime e interne, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172, e dal decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30.²

2. Ai fini del presente codice si intende per navigazione da diporto quella effettuata in acque marittime ed interne a scopi sportivi o ricreativi e senza fine di lucro, nonché quella esercitata a scopi commerciali, anche mediante le navi di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172, ferma restando la disciplina ivi prevista.

3. Per quanto non previsto dal presente codice, in materia di navigazione da diporto si applicano le leggi, i regolamenti e gli usi di riferimento ovvero, in mancanza, le disposizioni del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e le relative norme attuative. Ai fini dell'applicazione delle norme del codice della navigazione, le imbarcazioni da diporto sono equiparate alle navi ed ai galleggianti di stazza lorda non superiore alle dieci tonnellate, se a propulsione meccanica, ed alle venticinque tonnellate, in ogni altro caso, anche se l'imbarcazione supera detta stazza, fino al limite di ventiquattro metri.

Art. 2. - Unità da diporto utilizzata a fini commerciali³ - 1. L'unità da diporto è utilizzata a fini commerciali quando:

a) è oggetto di contratti di locazione e di noleggio;

b) è utilizzata per l'insegnamento professionale della navigazione da diporto;

c) è utilizzata da centri di immersione e di addestramento subacqueo come unità di appoggio per i praticanti immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo;

c-bis) è utilizzata per assistenza all'ormeggio delle unità di cui all'articolo 3 nell'ambito delle strutture dedicate alla nautica da diporto;⁴

c-ter) è utilizzata per l'attività di assistenza e di traino delle unità di cui all'articolo 3.⁵

2. L'utilizzazione a fini commerciali delle imbarcazioni e navi da diporto è annotata nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN), con l'indicazione delle attività svolte e dei proprietari o armatori delle unità, imprese individuali o società, esercenti le suddette attività commerciali e degli estremi della loro iscrizione, nel registro delle imprese della competente camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura. Gli estremi dell'annotazione sono riportati sulla licenza di navigazione.⁶

2-bis. Nel caso di natanti l'utilizzazione a fini commerciali è annotata secondo le modalità indicate nel regolamento di attuazione del presente codice.⁷

3. Qualora le attività di cui al comma 1 siano svolte stabilmente in Italia con unità da diporto battenti bandiera di uno dei Paesi dell'Unione europea o extraeuropei, l'esercente presenta allo Sportello telematico del diportista (STED) una dichiarazione contenente le caratteristiche dell'unità, il titolo che attribuisce la disponibilità della stessa, nonché gli estremi della polizza assicurativa a garanzia delle persone imbarcate e di responsabilità civile verso terzi e della certificazione di sicurezza in possesso. Copia della dichiarazione, validata dall'Ufficio di conservatoria centrale delle unità da diporto (UCON)

per il tramite dello Sportello telematico del diportista (STED), deve essere mantenuta a bordo.⁸

4. Le unità da diporto di cui al comma 1, lettera a), possono essere utilizzate esclusivamente per le attività a cui sono adibite.

Art. 3. - Definizioni⁹ - 1. Le costruzioni destinate alla navigazione da diporto sono denominate:

a) unità da diporto: si intende ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto;

b) unità utilizzata a fini commerciali - commercial yacht: si intende ogni unità di cui all'articolo 2 del presente codice, nonché le navi di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172;

c) nave da diporto maggiore: si intende ogni unità con scafo di lunghezza superiore a ventiquattro metri, misurata secondo la norma armonizzata UNI/EN/ISO/8666, e di stazza superiore alle 500 gross tonnage, di seguito GT, ovvero a 600 tonnellate di stazza lorda, di seguito TSL;

d) nave da diporto minore: si intende ogni unità con scafo di lunghezza superiore a ventiquattro metri, misurata secondo la norma armonizzata UNI/EN/ISO/8666, e di stazza fino a 500 GT ovvero a 600 TSL, escluse le unità di cui alla lettera e);

e) nave da diporto minore storica: si intende ogni unità con scafo di lunghezza superiore a ventiquattro metri, misurata secondo la norma armonizzata UNI/EN/ISO/8666, e di stazza fino a 120 GT ovvero 100 TSL, costruita in data anteriore al 1° gennaio 1967;

f) imbarcazione da diporto: si intende ogni unità con scafo di lunghezza superiore a dieci metri e fino a ventiquattro metri, misurata secondo la norma armonizzata UNI/EN/ISO/8666;

g) natante da diporto: si intende ogni unità a remi ovvero con scafo di lunghezza pari o inferiore a dieci metri, misurata secondo la norma armonizzata di cui alla lettera c), con esclusione delle moto d'acqua;

h) moto d'acqua: si intende ogni unità da diporto con lunghezza dello scafo inferiore a quattro metri, che utilizza un motore di propulsione con una pompa a getto d'acqua come fonte primaria di propulsione e destinata a essere azionata da una o più persone sedute, in piedi o inginocchiate sullo scafo, anziché al suo interno.

Capo II - Progettazione, costruzione e immissione in commercio di unità da diporto

Art. 4. - Ambito di applicazione - [Articolo abrogato dal D. Lgs. 11 gennaio 2016, n. 5]

Art. 5. - Definizioni - [Articolo abrogato dal D. Lgs. 11 gennaio 2016, n. 5]

Art. 6. - Requisiti essenziali di sicurezza - [Articolo abrogato dal D. Lgs. 11 gennaio 2016, n. 5]

Art. 7. - Immissione in commercio e messa in servizio - [Articolo abrogato dal D. Lgs. 11 gennaio 2016, n. 5]

Art. 8. - Marcatura CE di conformità - [Articolo abrogato dal D. Lgs. 11 gennaio 2016, n. 5]

Art. 9. - Valutazione della conformità - [Articolo abrogato dal D. Lgs. 11 gennaio 2016, n. 5]

Art. 10. - Organismi di certificazione - [Articolo abrogato dal D. Lgs. 11 gennaio 2016, n. 5]

Art. 11. - Vigilanza e verifica della conformità - [Articolo abrogato dal D. Lgs. 11 gennaio 2016, n. 5]

Art. 12. - Clausola di salvaguardia - [Articolo abrogato dal D. Lgs. 11 gennaio 2016, n. 5]

Art. 13. - Disposizioni transitorie - [Articolo abrogato dal D. Lgs. 11 gennaio 2016, n. 5]

¹ Il presente comma è stato così sostituito dall' art. 1, comma 1, lett. a), D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.

² Comma inserito dall' art. 1, comma 1, lett. b), D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.

³ Rubrica così sostituita dall' art. 2, comma 1, lett. a), D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.

⁴ Rubrica così sostituita dall' art. 2, comma 1, lett. a), D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.

⁵ Lettera aggiunta dall' art. 2, comma 1, lett. b), D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.

⁶ Comma così modificato dall' art. 2, comma 1, lett. c), D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.

⁷ Comma inserito dall' art. 2, comma 1, lett. d), D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.

⁸ Comma così modificato dall' art. 2, comma 1, lett. e), D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.

⁹ Articolo così sostituito dall' art. 3, comma 1, D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.

Art. 14. – Rinvio - 1. Alla progettazione e costruzione delle navi da diporto si applicano le disposizioni del libro secondo, titolo I, del codice della navigazione e del libro II, titolo I, del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, parte navigazione marittima.

1-bis. Alla progettazione, costruzione e immissione in commercio delle unità da diporto di cui all'articolo 3, diverse dalle navi da diporto e dalle navi di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5.¹⁰

TITOLO II - REGIME AMMINISTRATIVO DELLE UNITA' DA DIPORTO

Capo I - Iscrizione delle unità da diporto

Art. 15. Iscrizione¹¹ - 1. Le navi e le imbarcazioni da diporto sono iscritte nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN).¹²

2. Il proprietario o l'utilizzatore in locazione finanziaria di una nave da diporto o di un'imbarcazione da diporto può chiedere l'iscrizione provvisoria dell'unità, presentando apposita domanda.¹³

3. Le unità da diporto costruite da un soggetto privato per proprio uso personale e senza l'ausilio di alcuna impresa, cantiere o singolo costruttore professionale, possono essere iscritte nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN), purché munite di attestazione di idoneità rilasciata da un organismo notificato ai sensi del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, o autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104.¹⁴

4. Il proprietario o l'utilizzatore dell'unità da diporto in locazione finanziaria può richiedere allo Sportello telematico del diportista (STED) l'annotazione della perdita di possesso dell'unità medesima a seguito di reato contro il patrimonio di cui al titolo XIII del codice penale, presentando l'originale o la copia conforme della denuncia o della querela e restituendo, se in suo possesso, la licenza di navigazione. La stessa richiesta può essere presentata in caso di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o della pubblica amministrazione che comportano l'indisponibilità dell'unità da diporto, di sentenza di organi giurisdizionali che accertano la perdita del possesso per l'intestataro dell'unità da diporto, requisizione o la cessazione degli effetti del contratto di locazione finanziaria. Nel caso in cui il proprietario o l'utilizzatore dell'unità da diporto in locazione finanziaria rientra nel possesso dell'unità può richiederne l'annotazione allo Sportello telematico del diportista (STED), anche ai fini del rilascio di una nuova licenza di navigazione. Con il regolamento di attuazione del presente codice sono stabilite le modalità relative alla presentazione dell'istanza di perdita e di rientro in possesso dell'unità da diporto.¹⁵

Art. 15-bis. - Iscrizione di navi da diporto¹⁶ - 1. Il proprietario o l'utilizzatore della nave da diporto in locazione finanziaria, in nome e per conto del proprietario, munito di procura con sottoscrizione autenticata, chiede l'iscrizione, anche provvisoria, nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN), presentando allo Sportello telematico del diportista (STED) il titolo di proprietà e il certificato di stazza.

2. Nel caso di navi provenienti da Stati esteri, oltre ai documenti indicati al comma 1, è fatto obbligo di presentare l'estratto del registro di iscrizione di provenienza ovvero il certificato di cancellazione dal medesimo registro. In luogo del certificato di stazza, può essere presentata, in via provvisoria e con validità non superiore a sei mesi, l'attestazione di stazza rilasciata dal registro di iscrizione di provenienza.

3. La presentazione di un certificato dell'autorità competente estera, con validità non superiore a sei mesi dalla data del rilascio, che attesta l'avvio delle procedure di cancellazione dal registro estero e il ritiro dei documenti di navigazione, sostituisce il certificato di cancellazione di cui al comma 2.

4. Nel caso in cui nell'estratto del registro di iscrizione di provenienza o nel certificato di cancellazione dal medesimo registro o nel certificato di cui al comma 3 sono indicate le generalità del proprietario e i dati identificativi dell'unità, non è necessario presentare il titolo di proprietà, fermo restando l'obbligo di presentazione del certificato di stazza o l'attestazione provvisoria di cui al comma 2.

5. Per l'annotazione dell'utilizzo a fini commerciali nel registro delle navi da diporto, il proprietario o l'utilizzatore della nave da diporto in locazione finanziaria presenta allo Sportello telematico del diportista (STED), oltre quanto previsto dai commi da 1 a 4 del presente articolo, il certificato di iscrizione nel registro delle imprese o la dichiarazione sostitutiva dalla quale

risultano gli estremi dell'impresa individuale o della società esercente le attività di cui all'articolo 2 o, se si tratta di impresa o società estera, un documento rilasciato dal Paese di appartenenza che attesta la specifica attività di cui all'articolo 2, svolta dall'esercente. L'iscrizione nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) riporta la denominazione di nave da diporto utilizzata a fini commerciali-commercial yacht. La stessa denominazione è riportata anche nella licenza di navigazione.

6. E' fatta salva la facoltà per il proprietario o per l'utilizzatore del bene in locazione finanziaria di mutare sempre la destinazione della nave da diporto in nave da diporto utilizzata a fini commerciali e da nave da diporto utilizzata a fini commerciali in nave da diporto.

Art. 15-ter. - Iscrizione delle navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche¹⁷ - 1. Le navi che effettuano noleggio esclusivamente per finalità turistiche di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172, possono essere iscritte nel registro internazionale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30.

2. Le modalità di iscrizione sono determinate con il regolamento di attuazione del presente codice.

3. I documenti di navigazione per le navi di cui al comma 1 sono:

- la licenza di navigazione di cui all'articolo 22, che abilita la nave alla navigazione marittima internazionale;
- il ruolino di equipaggio, di cui all'articolo 38;
- il libro unico di bordo.

4. Il libro unico di bordo di cui al comma 3, lettera c), è disciplinato con il regolamento di attuazione del presente codice.

5. E' fatta salva, per le navi di cui al comma 1, la facoltà di sostituire la licenza di navigazione con l'atto di nazionalità di cui all'articolo 150 del codice della navigazione, e il ruolino di equipaggio con il ruolo di equipaggio, di cui all'articolo 170 del medesimo codice.

Art. 16. - Iscrizione di unità da diporto utilizzate a titolo di locazione finanziaria - 1. Le unità da diporto utilizzate a titolo di locazione finanziaria con facoltà di acquisto sono iscritte a nome del locatore con specifica annotazione nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) e sulla licenza di navigazione del nominativo dell'utilizzatore e della data di scadenza del relativo contratto.¹⁸

1-bis. In caso di risoluzione del contratto di locazione finanziaria, il proprietario o l'utilizzatore dell'unità da diporto in locazione finanziaria chiede la cancellazione dell'annotazione di cui al comma 1. Lo Sportello telematico del diportista (STED) notifica l'avvenuta cancellazione dell'annotazione al proprietario e all'utilizzatore dell'unità da diporto in locazione finanziaria, richiedendo a quest'ultimo la restituzione della licenza di navigazione.¹⁹

1-ter. Nel caso di perdita della disponibilità dell'unità da diporto, il proprietario o l'utilizzatore del bene in locazione finanziaria chiede la cancellazione dell'annotazione di cui al comma 1, a seguito dell'annotazione della perdita di possesso di cui all'articolo 15. Lo Sportello telematico del diportista (STED) notifica l'avvenuta cancellazione dell'annotazione al proprietario e all'utilizzatore dell'unità da diporto in locazione finanziaria, richiedendo a quest'ultimo la restituzione della licenza di navigazione.²⁰

Art. 17. - Disposizioni per la pubblicità degli atti relativi alle unità da diporto - 1. Per gli effetti previsti dal codice civile, gli atti costitutivi, traslativi o estintivi della proprietà o di altri diritti reali su unità da diporto soggette ad iscrizione ai sensi del presente decreto legislativo sono resi pubblici, su richiesta avanzata dall'interessato, entro sessanta giorni o, se l'interessato è residente all'estero, entro centoventi giorni dalla data dell'atto, mediante trascrizione nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) ed annotazione sulla licenza di navigazione.²¹

2. La ricevuta dell'avvenuta presentazione dei documenti per la pubblicità, rilasciata dallo Sportello telematico del diportista (STED), sostituisce la licenza di navigazione per la durata massima di venti giorni.²²

3. Accertata una violazione in materia di pubblicità di cui al comma 1, ne è data immediata notizia all'Ufficio di conservatoria centrale delle unità da diporto (UCON) che, previa presentazione allo Sportello telematico del diportista (STED) da parte dell'interessato della nota di trascrizione e degli altri documenti prescritti dalla legge, nel termine di dieci giorni dalla data dell'accertamento regolarizza la trascrizione. Ove l'interessato non vi provveda

¹⁰ Comma aggiunto dall' art. 4, comma 1, D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.

¹¹ Rubrica così sostituita dall' art. 5, comma 1, lett. a), D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.

¹² Comma così sostituito dall' art. 5, comma 1, lett. b), D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.

¹³ Comma così modificato dall' art. 5, comma 1, lett. c), D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.

¹⁴ Comma così modificato dall' art. 5, comma 1, lett. d), D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.

¹⁵ Comma così sostituito dall' art. 5, comma 1, lett. e), D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.

¹⁶ Articolo inserito dall' art. 6, comma 1, D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.

¹⁷ Articolo inserito dall' art. 6, comma 1, D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.

¹⁸ Comma così modificato dall' art. 7, comma 1, lett. a), D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.

¹⁹ Comma aggiunto dall' art. 7, comma 1, lett. b), D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.

²⁰ Comma aggiunto dall' art. 7, comma 1, lett. b), D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.

²¹ Comma così modificato dall' art. 8, comma 1, lett. a), D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.

²² Comma così modificato dall' art. 8, comma 1, lett. b), D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.

nel termine indicato l'Ufficio di conservatoria centrale delle unità da diporto (UCON) dispone il ritiro della licenza di navigazione.²³

4. Per gli atti costitutivi, traslativi o estintivi della proprietà o di altri diritti reali di cui al comma 1, posti in essere fino alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo si procede, su richiesta dell'interessato avanzata entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo e senza l'applicazione di sanzioni, alle necessarie regolarizzazioni.

4-bis. Non si applica il termine di cui al comma 1 per la dichiarazione e la revoca di armatore.²⁴

Art. 18. - Iscrizione di unità da diporto da parte di cittadini stranieri o residenti all'estero - 1. Gli stranieri e le società estere che intendano iscriverne o mantenere l'iscrizione delle unità da diporto di loro proprietà nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN), se non hanno domicilio in Italia, devono eleggerlo presso l'autorità consolare dello Stato al quale appartengono nei modi e nelle forme previsti dalla legislazione dello Stato stesso o presso un proprio rappresentante che abbia domicilio in Italia, al quale le autorità marittime o della navigazione interna possono rivolgersi in caso di comunicazioni relative all'unità iscritta.²⁵

2. L'elezione di domicilio effettuata ai sensi del comma 1 non costituisce stabile organizzazione in Italia della società estera e, se nei confronti di agenzia marittima, non comporta nomina a raccomandatario marittimo ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 aprile 1977, n. 135.

3. Il rappresentante scelto ai sensi del comma 1, qualora straniero, deve essere regolarmente soggiornante in Italia.

4. I cittadini italiani e di altri Stati membri dell'Unione europea residenti all'estero che intendono iscriverne o mantenere l'iscrizione delle unità da diporto di loro proprietà nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) devono eleggere domicilio in Italia o nominare un proprio rappresentante che abbia domicilio in Italia, al quale le autorità marittime o della navigazione interna possono rivolgersi in caso di comunicazioni relative all'unità iscritta. Il rappresentante, qualora straniero, deve essere regolarmente domiciliato in Italia.²⁶

Art. 19. - Iscrizione di imbarcazioni da diporto²⁷ - 1. Per ottenere l'iscrizione nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN), il proprietario o l'utilizzatore dell'imbarcazione da diporto in locazione finanziaria, in nome e per conto del proprietario, munito di procura con sottoscrizione autenticata, presenta allo Sportello telematico del diportista (STED) il titolo di proprietà e la dichiarazione di conformità UE, rilasciata ai sensi dell'allegato XIV del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, da uno dei soggetti indicati nell'articolo 14, comma 3, del medesimo decreto, nonché la dichiarazione di potenza del motore o dei motori installati a bordo. Per le unità da diporto non munite di marcatura CE la predetta documentazione tecnica è sostituita da un'attestazione di idoneità rilasciata da un organismo tecnico notificato ai sensi del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, ovvero autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104.²⁸

2. Per le unità provenienti da uno Stato membro dell'Unione europea, munite di marcatura CE, ai documenti indicati al comma 1 è aggiunto il certificato di cancellazione dal registro ove l'unità era iscritta che, se riportante i dati tecnici, sostituisce la documentazione tecnica di cui al comma 1. Qualora la legislazione del Paese di provenienza dell'unità da diporto non preveda l'iscrizione nei registri, il certificato di cancellazione è sostituito da apposita dichiarazione del proprietario dell'unità o del suo legale rappresentante. Per le unità provenienti da uno Stato membro non munite di marcatura CE la documentazione tecnica di cui al comma 1 è sostituita da una attestazione di idoneità rilasciata da un organismo tecnico notificato ai sensi del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, o autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104.²⁹

3. Qualora il proprietario o l'utilizzatore in locazione finanziaria in nome o per conto del proprietario, munito di procura con sottoscrizione autenticata, di una imbarcazione da diporto iscritta in uno dei registri pubblici di uno Stato membro dell'Unione europea o di un altro Stato individuato con modalità stabilite dal regolamento di attuazione del presente codice chieda l'iscrizione nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN), in luogo del titolo di proprietà, è sufficiente presentare il certificato di cancellazione dal registro dello Stato di provenienza ovvero un attestato dell'autorità

competente, con validità massima di sei mesi, dal quale risulti avviata la procedura di cancellazione. Dal certificato di cancellazione o dall'attestato provvisorio devono sempre risultare le generalità del proprietario e gli elementi di individuazione dell'unità.³⁰

4. Per l'iscrizione di unità da diporto provenienti da Paesi terzi costruite, immesse in commercio o messe in servizio in uno degli Stati membri dell'area economica europea (AEE) prima del 16 giugno 1998, la documentazione tecnica è sostituita da un'attestazione di idoneità rilasciata da un organismo tecnico notificato ai sensi del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, o autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104.³¹

4-bis. Per l'annotazione dell'utilizzo a fini commerciali nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN), il proprietario o l'utilizzatore dell'imbarcazione da diporto in locazione finanziaria presenta all'ufficio di iscrizione, oltre quanto previsto dai commi da 1 a 4 del presente articolo, il certificato di iscrizione nel registro delle imprese o dichiarazione sostitutiva dalla quale risultano l'indicazione delle imprese individuali o società esercenti le attività di cui all'articolo 2 o, se si tratta di impresa o società estera, un documento rilasciato dal Paese di appartenenza che attesta la specifica attività di cui all'articolo 2, svolta dall'esercente. L'iscrizione nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) riporta la denominazione di imbarcazione da diporto utilizzata a fini commerciali-commercial yacht. La stessa denominazione è riportata anche nella licenza di navigazione. È fatta salva la facoltà per il proprietario o dell'utilizzatore del bene in locazione finanziaria di mutare sempre la destinazione della imbarcazione da diporto in imbarcazione da diporto utilizzata a fini commerciali e da imbarcazione da diporto utilizzata a fini commerciali in imbarcazione da diporto.³²

Art. 20. - Iscrizione provvisoria di navi e imbarcazioni da diporto³³ - 1. Il proprietario di un'imbarcazione o di una nave da diporto o l'utilizzatore del bene in locazione finanziaria, in nome e per conto del proprietario, munito di procura con sottoscrizione autenticata, può chiedere, ove si tratti di prima immissione in servizio, l'assegnazione del numero di immatricolazione, presentando domanda allo Sportello telematico del diportista (STED). Alla domanda è allegata:

- copia della fattura o della ricevuta fiscale attestante l'assolvimento dei pertinenti adempimenti fiscali e degli eventuali adempimenti doganali e contenente le generalità, l'indirizzo e il codice fiscale dell'interessato, nonché la descrizione tecnica dell'unità stessa;
- dichiarazione di conformità UE per le unità che ne sono provviste;
- dichiarazione di potenza del motore o dei motori di propulsione sistemati a bordo;
- dichiarazione di assunzione di responsabilità da parte dell'intestatario della fattura o della ricevuta fiscale per tutti gli eventi derivanti dall'esercizio dell'imbarcazione o della nave fino alla data di presentazione del titolo di proprietà di cui al comma 2.³⁴

1-bis. In caso di domanda di iscrizione provvisoria di navi da diporto, il proprietario o l'utilizzatore del bene in locazione finanziaria, in nome e per conto del proprietario, munito di procura con sottoscrizione autenticata, allega, oltre la documentazione prevista dal comma 1, il certificato di stazza, anche provvisorio.³⁵

2. L'assegnazione del numero di immatricolazione determina l'iscrizione dell'unità condizionata alla successiva presentazione del titolo di proprietà, da effettuare a cura dell'intestatario della fattura entro e non oltre sei mesi dalla data dell'assegnazione stessa. Contestualmente all'iscrizione sono rilasciati la licenza provvisoria di navigazione e il certificato di sicurezza.

3. Decorsi sei mesi dall'assegnazione del numero di immatricolazione senza che sia stato presentato il titolo di proprietà, l'iscrizione si ha per non avvenuta, la licenza provvisoria e il certificato di sicurezza sono restituiti a uno Sportello telematico del diportista (STED) e il proprietario dell'unità deve presentare domanda di iscrizione ai sensi dell'articolo 19.³⁶

Art. 21. - Cancellazione dall'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN)³⁷ - [1. *Comma abrogato dall' art. 12, comma 1, lett. b), D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.*]

2. La cancellazione delle unità da diporto dall'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) può avvenire, secondo le modalità stabilite nel regolamento di attuazione del presente codice:³⁸

²³ Comma così modificato dall' art. 8, comma 1, lett. c), D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.

²⁴ Comma aggiunto dall' art. 8, comma 1, lett. d), D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.

²⁵ Comma così modificato dall' art. 9, comma 1, lett. a), D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.

²⁶ Comma così sostituito dall' art. 9, comma 1, lett. b), D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.

²⁷ Rubrica così sostituita dall' art. 10, comma 1, lett. a), D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.

²⁸ Comma così sostituito dall' art. 10, comma 1, lett. b), D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.

²⁹ Comma così modificato dall' art. 10, comma 1, lett. c), D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.

³⁰ Comma così sostituito dall' art. 10, comma 1, lett. d), D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.

³¹ Comma così modificato dall' art. 10, comma 1, lett. e), D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.

³² Comma aggiunto dall' art. 10, comma 1, lett. f), D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.

³³ Rubrica così sostituita dall' art. 11, comma 1, lett. a), D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.

³⁴ Comma così sostituito dall' art. 11, comma 1, lett. b), D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.

³⁵ Comma inserito dall' art. 11, comma 1, lett. c), D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.

³⁶ Comma così modificato dall' art. 11, comma 1, lett. d), D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.

³⁷ Rubrica così sostituita dall' art. 12, comma 1, lett. a), D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.

- a) per vendita o trasferimento all'estero;
- b) per demolizione;
- c) per passaggio dalla categoria delle imbarcazioni a quella dei natanti;
- d) per passaggio ad altro registro;
- e) per perdita effettiva o presunta.

2-bis. Il proprietario che intende vendere all'estero la nave o l'imbarcazione o che, mantenendone la proprietà, intende cancellarla dall'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) per l'iscrizione nei registri di un Paese estero deve presentare la richiesta, tramite lo Sportello telematico del diportista (STED), al conservatore unico (UCON) e deve ricevere il nulla osta alla dismissione di bandiera da parte dello stesso.³⁹

2-ter. Il conservatore unico (UCON) rilascia il nulla osta alla dismissione di bandiera o alla demolizione di una unità da diporto entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Ai fini del nulla osta alla dismissione di bandiera o alla demolizione di una nave o imbarcazione da diporto, si applica l'articolo 15 della legge 26 luglio 1984, n. 413.⁴⁰

2-quater. Ai fini dell'accertamento di cui all'articolo 15 della legge 26 luglio 1984, n. 413, decorso il termine di trenta giorni di cui al comma 2-ter, il nulla osta alla dismissione di bandiera o alla demolizione si intende comunque rilasciato.⁴¹

Capo II - Abilitazione alla navigazione delle unità da diporto

Art. 22. - Documenti di navigazione e tipi di navigazione - 1. I documenti di navigazione per le navi da diporto, rilasciati dallo Sportello telematico del diportista (STED) all'atto dell'iscrizione, sono:⁴²

- a) la licenza di navigazione, anche provvisoria, che abilita alla navigazione nelle acque interne e in quelle marittime senza alcun limite;⁴³
- b) il certificato di sicurezza, che attesta lo stato di navigabilità.

2. I documenti di navigazione per le imbarcazioni da diporto, rilasciati dallo Sportello telematico del diportista (STED) all'atto dell'iscrizione, sono:⁴⁴

- a) la licenza di navigazione, anche provvisoria, che abilita al tipo di navigazione consentito dalle caratteristiche di costruzione dell'unità, indicate nella dichiarazione di conformità, UE, rilasciata, ai sensi dell'allegato XIV del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, da uno dei soggetti indicati nell'articolo 14, comma 3, del medesimo decreto ovvero da un'attestazione di idoneità rilasciata da un organismo tecnico notificato ai sensi del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, ovvero autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104;⁴⁵
- b) il certificato di sicurezza, che attesta lo stato di navigabilità.

3. Le imbarcazioni da diporto possono essere abilitate ai seguenti tipi di navigazione:

- a) imbarcazioni senza marcatura CE:
 - 1) senza alcun limite nelle acque marittime ed interne;
 - 2) fino a sei miglia dalla costa nelle acque marittime e senza alcun limite nelle acque interne;
- b) imbarcazioni con marcatura CE:
 - 1) senza alcun limite, per la categoria di progettazione A di cui all'allegato II;
 - 2) con vento fino a forza 8 e onde di altezza significativa fino a quattro metri, mare agitato, per la categoria di progettazione B di cui all'allegato II;
 - 3) con vento fino a forza 6 e onde di altezza significativa fino a due metri, mare molto mosso, per la categoria di progettazione C di cui all'allegato II;
 - 4) per la navigazione in acque protette, con vento fino a forza 4 e altezza significativa delle onde fino a 0,3 metri, per la categoria di progettazione D di cui all'allegato II.

Art. 23. - Licenza di navigazione - 1. La licenza di navigazione per le navi e imbarcazioni da diporto, comprese le unità da diporto utilizzate a fini commerciali, è redatta su modulo conforme al modello approvato con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.⁴⁶

2. Sulla licenza di navigazione sono riportati il numero e la sigla di iscrizione ovvero il codice alfanumerico generato automaticamente dal Centro elaborazione dati su base nazionale per le unità da diporto immatricolate alla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'articolo 1, comma 217 e seguenti, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il tipo e le caratteristiche principali dello scafo e dell'apparato motore, il nome o la

denominazione sociale del soggetto proprietario, il nome dell'unità se richiesto, il tipo di navigazione autorizzata, nonché la stazza per le navi da diporto. Sono annotati il numero massimo delle persone trasportabili, gli eventuali atti costitutivi, traslativi ed estintivi della proprietà e degli altri diritti reali di godimento e di garanzia sull'unità, nonché l'eventuale uso commerciale dell'unità stessa.⁴⁷

3. La licenza di navigazione e gli altri documenti prescritti sono mantenuti a bordo in originale o in copia autentica, se la navigazione avviene tra porti dello Stato.

4. La denuncia di furto o di smarrimento o di distruzione dei documenti prescritti, unitamente ad un documento che attesti la vigenza della copertura assicurativa, costituisce autorizzazione provvisoria alla navigazione tra porti nazionali per la durata di trenta giorni, a condizione che il certificato di sicurezza dell'unità sia in corso di validità.

5. Per lo svolgimento delle procedure amministrative, i documenti di bordo possono essere inviati allo Sportello telematico del diportista (STED) su support informatico o per via telematica.⁴⁸

6. Le navi da diporto per le quali il procedimento di iscrizione non sia ancora concluso possono essere abilitate alla navigazione dallo Sportello telematico del diportista (STED) con licenza provvisoria la cui validità non può essere superiore a sei mesi.⁴⁹

Art. 24. - Rinnovo della licenza di navigazione - 1. La licenza di navigazione è rinnovata in caso di modifiche del tipo e delle caratteristiche principali dello scafo, come definite nell'articolo 3, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 e dell'apparato motore, come definite nell'articolo 3, comma 1, lettera g), del medesimo decreto e del tipo di navigazione autorizzata.⁵⁰

2. La ricevuta dell'avvenuta presentazione dei documenti necessari per il rinnovo rilasciata dallo Sportello telematico del diportista (STED) sostituisce la licenza di navigazione per la durata massima di venti giorni. Lo sportello telematico del diportista (STED) rinnova la licenza di navigazione entro venti giorni dalla presentazione dei documenti.⁵¹

Art. 24-bis. - Dichiarazione di armatore⁵² - 1. Chi assume l'esercizio di unità da diporto deve fare dichiarazione di armatore all'Ufficio di conservatoria centrale delle unità da diporto (UCON) tramite lo sportello telematico del diportista (STED). Quando l'esercizio non è assunto dal proprietario, se l'armatore non vi provvede, la dichiarazione può essere fatta dal proprietario. Quando l'esercizio è assunto dai comproprietari mediante costituzione di società di armamento, le formalità di cui agli articoli 279, 282, secondo comma, del codice della navigazione, tengono luogo della dichiarazione di armatore.

2. La dichiarazione e la revoca di armatore sono fatte per atto scritto con sottoscrizione autenticata, anche dai soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ovvero verbalmente. In quest'ultimo caso la dichiarazione e la revoca sono raccolte dallo sportello telematico del diportista (STED) con processo verbale nelle forme stabilite nel regolamento di attuazione del presente codice.

3. Quando l'esercizio non è assunto dal proprietario, all'atto della dichiarazione si deve consegnare copia autentica del titolo che attribuisce l'uso dell'unità.

4. La dichiarazione di armatore deve contenere:

- a) i dati anagrafici, il domicilio o la residenza dell'armatore;
- b) gli elementi di individuazione dell'unità.

5. Quando l'esercizio è assunto da persona diversa dal proprietario, la dichiarazione di armatore, oltre quanto previsto al comma 4, deve contenere:

- a) i dati anagrafici, il domicilio o la residenza del proprietario;
- b) l'indicazione del titolo che attribuisce l'uso dell'unità.

6. La dichiarazione di armatore deve essere trascritta nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) e annotata sulla licenza di navigazione.

7. Nel caso di discordanza tra i dati contenuti nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) e le annotazioni sulla licenza di navigazione, prevalgono le risultanze dell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN).

8. In mancanza della dichiarazione di armatore, armatore si presume il proprietario fino a prova contraria. In caso di unità da diporto concesse in

³⁸ Alinea così modificato dall' art. 12, comma 1, lett. c), D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.

³⁹ Comma aggiunto dall' art. 12, comma 1, lett. d), D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.

⁴⁰ Comma aggiunto dall' art. 12, comma 1, lett. d), D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.

⁴¹ Comma aggiunto dall' art. 12, comma 1, lett. d), D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.

⁴² Alinea così modificato dall' art. 13, comma 1, lett. c), D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.

⁴³ Lettera così modificata dall' art. 13, comma 1, lett. a), D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.

⁴⁴ Alinea così modificato dall' art. 13, comma 1, lett. c), D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.

⁴⁵ Lettera così modificata dall' art. 13, comma 1, lett. b), D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.

⁴⁶ Comma così modificato dall' art. 14, comma 1, lett. a), D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.

⁴⁷ Comma così modificato dall' art. 14, comma 1, lett. b), D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.

⁴⁸ Comma così modificato dall' art. 14, comma 1, lett. c), D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.

⁴⁹ Comma così modificato dall' art. 14, comma 1, lett. d), D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.

⁵⁰ Comma così modificato dall' art. 15, comma 1, lett. a), D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.

⁵¹ Comma così sostituito dall' art. 15, comma 1, lett. b), D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.

⁵² Articolo inserito dall' art. 16, comma 1, D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.

locazione finanziaria, armatore si presume l'utilizzatore dell'unità in locazione finanziaria, fino a prova contraria.

9. L'armatore è responsabile delle obbligazioni contratte, per quanto riguarda sia l'utilizzo che l'esercizio dell'unità da diporto. Per le obbligazioni contratte in occasione e per i bisogni di un viaggio, e per le obbligazioni sorte da fatti o atti compiuti durante lo stesso viaggio, a eccezione di quelle derivanti da proprio dolo o colpa grave, l'armatore di una unità da diporto di stazza lorda inferiore alle 300 tonnellate può limitare il debito complessivo a una somma pari al valore dell'unità e all'ammontare del nolo e di ogni altro provento del viaggio. Sulla somma alla quale è limitato il debito dell'armatore concorrono i creditori soggetti alla limitazione secondo l'ordine delle rispettive cause di prelazione e a esclusione di ogni altro creditore.

10. Per quanto non previsto espressamente nel presente articolo, si applicano le disposizioni del titolo III, capo I e II, del codice della navigazione e le relative norme attuative.

Art. 25. - Bandiera nazionale e numeri di individuazione dell'unità⁵³ - 1. Le imbarcazioni e le navi da diporto iscritte nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) espongono la bandiera nazionale e sono contraddistinte da un numero di individuazione composto da un codice alfanumerico generato automaticamente dal Centro elaborazione dati su base nazionale costituito in sequenza da quattro caratteri alfabetici e da quattro caratteri numerici. Dopo il numero di individuazione è apposta la lettera D nel caso di imbarcazioni da diporto ovvero il gruppo ND nel caso di navi da diporto.⁵⁴

1-bis. Le unità già immatricolate alla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'articolo 1, comma 217 e seguenti, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, possono conservare i numeri di iscrizione già assegnati. Nel caso previsto al precedente periodo si applica la lettera "X" di seguito ai predetti numeri di iscrizione.⁵⁵

2. Le caratteristiche dei numeri di individuazione delle unità da diporto sono stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.⁵⁶

3. Il proprietario ha facoltà di contraddistinguere l'imbarcazione o la nave da diporto con un numero di iscrizione che può essere costituito, a richiesta, da una specifica combinazione alfanumerica a condizione che la stessa non sia già stata utilizzata per l'identificazione di altra unità da diporto e che non risulti contraria all'ordine pubblico, alla moralità pubblica e al buon costume.⁵⁷

[4. *Comma abrogato dall' art. 17, comma 1, lett. f), D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.*]

Art. 26. - Certificato di sicurezza e certificato di idoneità al noleggior⁵⁸ - 1. Il certificato di sicurezza per le navi e per le imbarcazioni da diporto attesta lo stato di navigabilità dell'unità e fa parte dei documenti di bordo. Il rilascio, il rinnovo e la convalida del certificato di sicurezza sono disciplinati dal regolamento di attuazione del presente codice.⁵⁹

1-bis. Il certificato di idoneità al noleggior attesta lo stato di idoneità dell'unità al noleggior ed è rilasciato dagli uffici circondariali marittimi e dagli uffici della motorizzazione civile. Il rilascio, il rinnovo e la convalida sono disciplinati dal regolamento di attuazione del presente codice.⁶⁰

Art. 26-bis. - Controlli di sicurezza della navigazione da diporto in mare⁶¹ - 1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con specifiche direttive emanate entro il 31 marzo di ciascun anno, determina le modalità di svolgimento dei controlli in materia di sicurezza della navigazione da diporto, anche a fini commerciali, al fine di evitare duplicazioni di accertamenti a carico delle unità da diporto, con particolare riguardo alla stagione balneare. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti verifica annualmente l'attuazione delle predette direttive.

2. Al fine del raggiungimento degli obiettivi delle direttive di cui al comma 1, è istituito un sistema di controlli di natura preventiva che, a seguito di un accertamento favorevole sulla regolarità della documentazione di bordo, delle dotazioni di sicurezza e dei titoli abilitativi al comando delle unità da diporto, consente di evitare durante la stagione balneare la reiterazione di tali controlli, restando fermi quelli di diversa natura rientranti nelle attribuzioni e nei compiti di istituto propri di ciascuna Forza di polizia.

3. La pianificazione, la direzione e il coordinamento relativo ai controlli in materia di sicurezza della navigazione da diporto sono di competenza esclusiva del Corpo delle capitanerie di porto-guardia costiera.

4. I controlli alle unità da diporto sono svolti anche tramite l'accesso all'anagrafe nazionale delle patenti nautiche di cui all'articolo 39-bis del presente codice, all'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) e al Centro elaborazione dati di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 1° aprile 1981, n. 121, da parte degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria appartenenti al Corpo delle Capitanerie di porto, nei limiti previsti dall'articolo 8-bis, comma 1, del decreto legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125.

Art. 27. - Natanti da diporto - 1. I natanti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f), sono esclusi dall'obbligo dell'iscrizione nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN), della licenza di navigazione di cui all'articolo 23 e del certificato di sicurezza di cui all'articolo 26.⁶²

2. I natanti da diporto, a richiesta, possono essere iscritti nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) ed in tale caso ne assumono il regime giuridico.⁶³

3. I natanti senza marcatura CE possono navigare:

a) entro sei miglia dalla costa;

b) entro dodici miglia dalla costa, se omologati per la navigazione senza alcun limite o se riconosciuti idonei per tale navigazione da un organismo tecnico notificato ai sensi del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, o autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104; in tale caso durante la navigazione deve essere tenuta a bordo copia del certificato di omologazione con relativa dichiarazione di conformità ovvero l'attestazione di idoneità rilasciata dal predetto organismo;⁶⁴

c) entro un miglio dalla costa, i natanti denominati jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò, tavole autopropulse o non autopropulse e natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 metri quadrati, canoe, kajak nonché gli acquascooter o moto d'acqua e mezzi similari⁶⁵.

4. I natanti provvisti di marcatura CE possono navigare nei limiti stabiliti dalla categoria di progettazione di appartenenza di cui all'allegato I del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, e, comunque, entro dodici miglia dalla costa.⁶⁶

5. La navigazione e le modalità di utilizzo dei natanti di cui al comma 3, lettera c), sono disciplinate dalla competente autorità marittima e della navigazione interna.

6. L'utilizzazione dei natanti da diporto ai fini di locazione o di noleggior per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonché di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo è disciplinata, anche per le modalità della loro condotta, con ordinanza della competente autorità marittima o della navigazione interna, d'intesa con gli enti locali. In caso di locazione di natanti da diporto a un soggetto privo della patente nautica, il locatore fornisce per iscritto al conduttore del natante le istruzioni essenziali per il comando dell'unità, redatte secondo lo schema-tipo stabilito dal regolamento di attuazione del presente codice.⁶⁷

6-bis. L'utilizzatore dei natanti da diporto utilizzati a fini commerciali di cui all'articolo 2, è obbligato a:

a) essere in possesso di patente nautica;

b) imbarcare un numero di persone non superiore a quello che il natante è abilitato a trasportare;

c) imbarcare, in caso di noleggior, un numero di persone non superiore a dodici;

d) dotare il natante dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza richieste dal regolamento di attuazione del presente codice.⁶⁸

6-ter. Per l'utilizzatore di natanti da diporto oggetto di contratti di locazione, l'obbligo di cui al comma 6-bis, lettera a) ricorre nei soli casi previsti dall'articolo 39, commi 1, 3, 4 e 5.⁶⁹

Art. 28. - Potenza dei motori - 1. Per potenza del motore si intende la potenza massima di esercizio come definita dalla norma armonizzata EN/ISO 8665.

2. Per ogni singolo motore il fabbricante o il rappresentante autorizzato o l'importatore di cui all'articolo 3, comma 1, lettera v), del decreto legislativo 11

⁵³ Rubrica così modificata dall' art. 17, comma 1, lett. a), D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.

⁵⁴ Comma così modificato dall' art. 17, comma 1, lett. b), D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.

⁵⁵ Comma inserito dall' art. 17, comma 1, lett. c), D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.

⁵⁶ Comma così modificato dall' art. 17, comma 1, lett. d), D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.

⁵⁷ Comma così modificato dall' art. 17, comma 1, lett. e), D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.

⁵⁸ Rubrica così modificata dall' art. 18, comma 1, lett. a), D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.

⁵⁹ Comma così modificato dall' art. 18, comma 1, lett. b), D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.

⁶⁰ Comma aggiunto dall' art. 18, comma 1, lett. c), D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.

⁶¹ Articolo inserito dall' art. 19, comma 1, D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.

⁶² Comma così modificato dall' art. 20, comma 1, lett. a), D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.

⁶³ Comma così modificato dall' art. 20, comma 1, lett. b), D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.

⁶⁴ Lettera così modificata dall' art. 20, comma 1, lett. c), D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.

⁶⁵ Lettera così modificata dall' art. 20, comma 1, lett. c), D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.

⁶⁶ Comma così modificato dall' art. 20, comma 1, lett. d), D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.

⁶⁷ Comma così modificato dall' art. 20, comma 1, lett. e), D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.

⁶⁸ Comma aggiunto dall' art. 20, comma 1, lett. f), D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.

⁶⁹ Comma aggiunto dall' art. 20, comma 1, lett. f), D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.

gennaio 2016, n. 5, rilascia la dichiarazione di potenza su modulo conforme al modello approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.⁷⁰

3. La dichiarazione di potenza del motore fa parte dei documenti di bordo.

Art. 29. - Apparatrici ricetrasmittenti di bordo e dotazioni di sicurezza⁷¹ - 1. Su tutte le unità da diporto con scafo di lunghezza superiore ai ventiquattro metri è fatto obbligo di installare un impianto ricetrasmittente in radiotelegrafia, ad onde ettonometriche, secondo le norme stabilite dall'autorità competente.

2. A tutte le unità da diporto con scafo di lunghezza pari o inferiore a ventiquattro metri, che navigano a distanza superiore alle sei miglia dalla costa, è fatto obbligo di essere dotate almeno di un apparato ricetrasmittente ad onde metriche (VHF), anche portatile, secondo le norme stabilite dall'autorità competente.

3. Tutti gli apparati ricetrasmittenti a bordo delle unità da diporto, conformi alla normativa vigente, sono esonerati dal collaudo e dalle ispezioni ordinarie, salvo l'obbligo di collaudo per le stazioni radioelettriche per mezzo delle quali è effettuato il servizio di corrispondenza pubblica. Il costruttore, o un suo legale rappresentante, rilascia una dichiarazione attestante la conformità dell'apparato alla normativa vigente ovvero, se trattasi di unità proveniente da uno Stato non comunitario, alle norme di uno degli Stati membri dell'Unione europea o dello spazio economico europeo. Gli apparati sprovvisti della certificazione di conformità sono soggetti al collaudo da parte dell'autorità competente.

4. L'istanza per il rilascio della licenza di esercizio dell'apparato radiotelefonico, rivolta all'autorità competente e corredata della dichiarazione di conformità, è presentata allo Sportello telematico del diportista (STED), che provvede:⁷²

- a) all'assegnazione del nominativo internazionale;
- b) al rilascio della licenza provvisoria di esercizio;
- c) alla trasmissione all'autorità competente della documentazione per il rilascio della licenza definitiva di esercizio.

5. La licenza provvisoria di esercizio resta valida fino al rilascio della licenza definitiva; la licenza è riferita all'apparato radiotelefonico di bordo ed è sostituita solo in caso di sostituzione dell'apparato stesso.

6. La domanda per il rilascio della licenza di esercizio dell'apparato radiotelefonico installato a bordo dei natanti, corredata della dichiarazione di conformità, è presentata all'ispettorato territoriale del Ministero dello sviluppo economico avente giurisdizione sul luogo in cui il richiedente ha la propria residenza. Il medesimo ispettorato provvede ad assegnare un indicativo di chiamata di identificazione, valido indipendentemente dall'unità su cui l'apparato viene installato, e a rilasciare, entro quarantacinque giorni, la licenza di esercizio. Per i natanti da diporto, il rilascio della licenza di esercizio non è subordinato ad alcun esame.⁷³

7. Gli apparati ricetrasmittenti installati a bordo delle unità da diporto che non effettuano traffico di corrispondenza pubblica non sono soggetti all'obbligo di affidamento della gestione ad una società concessionaria e di corresponsione del relativo canone.

8. I contratti per l'esercizio di apparati radioelettrici stipulati con le società concessionarie possono essere disdetti alla scadenza nei termini stabiliti. Copia della disdetta è inviata all'autorità competente, unitamente ad una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'assunzione di responsabilità della funzionalità dell'apparato e l'impegno ad utilizzare l'apparato stesso ai soli fini di emergenza e per la sicurezza della navigazione.

9. La licenza di esercizio, rilasciata per il traffico di corrispondenza, ha validità anche per l'impiego dell'apparato ai fini della sicurezza della navigazione.

10. Il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, può disporre, quando lo ritenga opportuno o su richiesta degli organi dell'amministrazione, ispezioni e controlli presso i costruttori, gli importatori, i distributori e gli utenti.⁷⁴

11. Per le imbarcazioni e le navi da diporto in navigazione oltre le dodici miglia dalla costa è altresì obbligatoria l'installazione a bordo di un apparato elettronico per la rilevazione satellitare della posizione.

11-bis. Il conduttore dell'unità da diporto è responsabile degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 11 e di quelli previsti dal regolamento di attuazione del presente codice relativi al corretto utilizzo degli impianti e apparati ricetrasmittenti di bordo.⁷⁵

11-ter. Con il regolamento di attuazione del presente codice sono stabilite per le unità da diporto, incluse le navi di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172, che navigano nelle acque marittime e interne, le condizioni per il rilascio delle certificazioni di sicurezza e l'individuazione dei mezzi di salvataggio, nonché le dotazioni di sicurezza minime che devono essere tenute a bordo, ivi compresi gli apparati ricetrasmittenti adeguati all'innovazione tecnologica.⁷⁶

Art. 30. - Manifestazioni sportive - 1. In occasione di manifestazioni sportive, preventivamente comunicate alle autorità competenti, organizzate dalle federazioni sportive nazionali e internazionali o da organizzazioni da esse riconosciute, le imbarcazioni da diporto, anche se non iscritte nei nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN), ed i natanti ammessi a parteciparvi possono navigare senza alcun limite di distanza dalla costa.⁷⁷

2. Le stesse deroghe sono estese anche alle imbarcazioni ed ai natanti di cui al comma 1 durante gli allenamenti ad eccezione dei natanti di cui al comma 3, lettera c), dell'articolo 27, per i quali è necessaria apposita autorizzazione rilasciata dall'autorità marittima, nonché alle imbarcazioni e ai natanti che partecipano a manifestazioni organizzate dalla Federazione italiana vela e dalla Lega navale italiana.

3. Nel corso degli allenamenti deve essere tenuta a bordo una dichiarazione del circolo di appartenenza, con validità non superiore al trimestre, vistata dall'autorità competente nel cui ambito territoriale si trovi la sede del circolo, da cui risulti che l'unità è destinata ad attività agonistica e che si trova in allenamento con un determinato equipaggio.

4. Nelle manifestazioni sportive e negli allenamenti suddetti devono essere osservati i regolamenti per l'organizzazione dell'attività sportiva delle federazioni di cui al comma 1.

Art. 31. - Navigazione temporanea - 1. Per navigazione temporanea si intende quella effettuata allo scopo di:

- a) verificare l'efficienza degli scafi o dei motori;
- b) presentare unità da diporto al pubblico o ai singoli interessati all'acquisto;⁷⁸
- c) trasferire unità da diporto da un luogo all'altro anche per la partecipazione a fiere, saloni e altri eventi espositivi, anche all'estero.⁷⁹

2. Lo Sportello telematico del diportista (STED) rilascia « e dopo le parole: «motori marini» sono inserite le seguenti: «, ai mediatori del diporto, alle aziende di assemblaggio e di allestimento di unità da diporto ai cantieri navali, ai costruttori di motori marini e alle aziende di vendita le autorizzazioni alla navigazione temporanea per le unità da diporto, non abilitate e non munite dei prescritti documenti ovvero abilitate e provviste di documenti di bordo ed a loro affidate in conto vendita o per riparazioni ed assistenza.⁸⁰

3. La navigazione temporanea è effettuata sotto la responsabilità del titolare dell'autorizzazione.

4. L'atto di autorizzazione vale come documento di bordo ed abilita alla navigazione nei limiti consentiti dalle caratteristiche di costruzione dell'unità da diporto. L'atto di autorizzazione abilita anche alla navigazione in acque territoriali straniere per il periodo di tempo necessario alla partecipazione a fiere, saloni e altri eventi espositivi.⁸¹

4-bis. L'autorizzazione di cui al comma 2 è rinnovabile ogni due anni con annotazione sull'originale e riporta l'annotazione delle attività commerciali di cui al comma 1.⁸²

5. L'unità da diporto che fruisce di tale autorizzazione deve essere comandata dal titolare o da persona che abbia un contratto di lavoro con il soggetto intestatario dell'autorizzazione medesima abilitati, se richiesto, al comando di quella unità.

6. Le unità che effettuano la navigazione temporanea debbono essere munite delle dotazioni di sicurezza necessarie per il tipo di navigazione effettuata e per garantire la sicurezza delle persone presenti a bordo, sotto la responsabilità del soggetto intestatario dell'autorizzazione. In tali casi, è richiesto il solo requisito del possesso della patente nautica di cui all'articolo 39 del presente codice, in deroga alle disposizioni recanti l'istituzione e la disciplina dei titoli professionali del diporto.⁸³

6-bis. In caso di esecuzione di prove a mare per verificare l'efficienza di scafi o motori e qualora si tratti di unità da diporto di lunghezza superiore a ventiquattro metri, il titolare dell'autorizzazione provvede, con oneri a

⁷⁰ Comma aggiunto dall' art. 22, comma 1, lett. e), D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.

⁷¹ Rubrica così modificata dall' art. 23, comma 1, D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.

⁷² Lettera così modificata dall' art. 24, comma 1, lett. a), D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.

⁷³ Lettera così modificata dall' art. 24, comma 1, lett. a), D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.

⁷⁴ Comma così modificato dall' art. 24, comma 1, lett. b), D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.

⁷⁵ Comma così modificato dall' art. 24, comma 1, lett. c), D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.

⁷⁶ Comma inserito dall' art. 24, comma 1, lett. d), D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.

⁷⁷ Comma così modificato dall' art. 24, comma 1, lett. e), D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.

⁷⁰ Comma così modificato dall' art. 21, comma 1, D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.

⁷¹ Rubrica così modificata dall' art. 22, comma 1, lett. a), D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.

⁷² Alinea così modificato dall' art. 22, comma 1, lett. b), D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.

⁷³ Comma così modificato dall' art. 22, comma 1, lett. c) e d), D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.

⁷⁴ Comma così modificato dall' art. 22, comma 1, lett. c), D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.

⁷⁵ Comma aggiunto dall' art. 22, comma 1, lett. e), D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.

proprio carico, a garantire la presenza a bordo di una persona in possesso del certificato "First Aid" ovvero di quello "Medical care", a seconda che l'unità sia rispettivamente in grado di raggiungere o meno una postazione medica entro tre ore di navigazione.⁸⁴

Art. 32. - Autorizzazione alla navigazione temporanea - 1. L'autorizzazione alla navigazione temporanea è rilasciata, anche in lingua inglese se richiesto, previa presentazione dei seguenti documenti:⁸⁵

- copia della polizza di assicurazione per la responsabilità civile nei confronti di terzi e delle persone trasportate;
- certificato d'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del soggetto richiedente o dichiarazione sostitutiva di certificazione, da cui risulti la specifica attività, di cui all'articolo 31, comma 2, del presente codice.⁸⁶

[2. Comma abrogato dall' art. 25, comma 1, lett. b), D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.]

Art. 33. - Condizioni per la navigazione temporanea - [Articolo abrogato dall' art. 26, comma 1, D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.]

Capo III - Persone trasportabili ed equipaggio

Art. 34. - Numero massimo delle persone trasportabili sulle unità da diporto - 1. Per le navi e le imbarcazioni da diporto, l'autorità che rilascia la licenza di navigazione annota sulla stessa il numero massimo delle persone trasportabili sulla base dei dati riportati nella documentazione tecnica presentata.

2. In caso di imbarcazioni da diporto aventi più categorie di progettazione il numero massimo delle persone trasportabili è quello previsto dal costruttore per la categoria di progettazione corrispondente alla specie di navigazione effettuata.

3. Per i natanti da diporto il numero massimo delle persone trasportabili è documentato come segue:

- per le unità munite di marcatura CE, dalla targhetta del costruttore e dal manuale del proprietario, di cui ai punti 2.2 e 2.5 dell'allegato II;
- per le unità non munite di marcatura CE:
 - se omologate, da copia del certificato di omologazione e dalla dichiarazione di conformità del costruttore;
 - se non omologate, ai sensi del regolamento di cui all'articolo 65.

Art. 35. - Numero minimo dei componenti dell'equipaggio delle unità da diporto - 1. E' responsabilità del comandante o del conduttore dell'unità da diporto verificare prima della partenza la presenza a bordo di personale qualificato e sufficiente per formare l'equipaggio necessario per affrontare la navigazione che intende intraprendere, anche in relazione alle condizioni meteo-marine previste e alla distanza da porti sicuri.

Art. 36. - Servizi di bordo delle navi e delle imbarcazioni da diporto

1. A giudizio del comandante o del conduttore i servizi di bordo delle imbarcazioni da diporto possono essere svolti anche dalle persone imbarcate in qualità di ospiti, purché abbiano compiuto il sedicesimo anno di età per i servizi di coperta, camera e cucina e il diciottesimo anno di età per i servizi di macchina.

2. I servizi di bordo delle navi da diporto sono svolti dal personale iscritto nelle matricole della gente di mare e della navigazione interna.

3. I servizi complementari di bordo, di camera e di cucina possono essere svolti dalle persone imbarcate sulle navi da diporto in qualità di ospiti, purché abbiano compiuto il sedicesimo anno di età.

4. Al personale appartenente alla gente di mare ed a quello della navigazione interna che presti servizio a bordo di imbarcazioni o di navi da diporto avvalendosi della patente nautica, non è riconosciuta la navigazione compiuta solo agli effetti professionali previsti dal codice della navigazione e dai relativi regolamenti di esecuzione.

Art. 36-bis. - Titoli professionali del diporto⁸⁷ - 1. E' istituito il seguente titolo professionale del diporto per lo svolgimento dei servizi di coperta: ufficiale di navigazione del diporto di 2^a classe.

2. Con decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, modifica la disciplina prevista dal regolamento di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 8 luglio 2003, n. 172, al fine di individuare i requisiti per lo svolgimento dei servizi di coperta della nautica da diporto e di assicurare piena compatibilità dei titoli professionali del diporto con le innovazioni introdotte dal presente articolo.

Art. 37. - Servizi di bordo delle imbarcazioni e delle navi da diporto adibite a noleggio - 1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono stabiliti i titoli e le qualifiche professionali per lo svolgimento dei servizi di bordo di imbarcazioni e navi da diporto impiegate in attività di noleggio.

Art. 38. - Ruolino di equipaggio - 1. Qualora si intenda imbarcare sulle unità da diporto e da diporto utilizzate a fini commerciali, quali membri dell'equipaggio, marittimi iscritti nelle matricole della gente di mare o della navigazione interna, deve essere preventivamente richiesto dal proprietario o dall'armatore all'autorità competente apposito documento, redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ai fini dell'iscrizione dei nominativi del personale marittimo imbarcato e per gli altri dati indicati nello stesso documento.⁸⁸

1-bis. Per i marittimi imbarcati sulle imbarcazioni da diporto oggetto di contratti di noleggio appartenenti al medesimo armatore è consentita la rotazione sulle predette unità senza la prevista annotazione di imbarco e sbarco. In tale caso è fatto obbligo all'armatore di comunicare, nello stesso giorno in cui avviene la predetta rotazione, all'autorità marittima competente la composizione effettiva dell'equipaggio di ciascuna unità.⁸⁹

Capo IV - Patenti nautiche⁹⁰

Art. 39. - Patente nautica - 1. La patente nautica per unità da diporto di lunghezza non superiore a ventiquattro metri è obbligatoria nei seguenti casi, in relazione alla navigazione effettivamente svolta:

- per la navigazione oltre le sei miglia dalla costa o, comunque, su moto d'acqua;
- per la navigazione nelle acque interne e per la navigazione nelle acque marittime entro sei miglia dalla costa, quando a bordo dell'unità è installato un motore di cilindrata superiore a 750 cc se a carburazione o iniezione a due tempi, o a 1.000 cc se a carburazione o a iniezione a quattro tempi fuori bordo, o a 1.300 cc se a carburazione o a iniezione a quattro tempi entro bordo, o a 2.000 cc se a ciclo diesel non sovralimentato, o a 1.300 cc se a ciclo diesel sovralimentato, comunque con potenza superiore a 30 kW o a 40,8 CV⁹¹

2. Chi assume il comando di una unità da diporto di lunghezza superiore ai ventiquattro metri, deve essere in possesso della patente per nave da diporto.

3. Per il comando e la condotta delle unità da diporto di lunghezza pari o inferiore a ventiquattro metri, che navigano entro sei miglia dalla costa e a bordo delle quali è installato un motore di potenza e cilindrata inferiori a quelle indicate al comma 1, lettera b), è richiesto il possesso dei seguenti requisiti, senza obbligo di patente:

- aver compiuto diciotto anni di età, per le imbarcazioni;
- aver compiuto sedici anni di età, per i natanti;
- aver compiuto quattordici anni di età, per i natanti a vela con superficie velica superiore a quattro metri quadrati nonché per le unità a remi che navigano oltre un miglio dalla costa.

4. Si prescinde dai requisiti di età di cui al comma 3, per la partecipazione all'attività di istruzione svolta dalle scuole di avviamento agli sport nautici gestate dalle federazioni nazionali e dalla Lega navale italiana, ai relativi allenamenti ed attività agonistica, a condizione che le attività stesse si svolgano sotto la responsabilità delle scuole ed i partecipanti siano coperti dall'assicurazione per responsabilità civile per i danni causati alle persone imbarcate ed a terzi.

5. I motoscafi ad uso privato di cui al regio decreto-legge 9 maggio 1932, n. 813, convertito dalla legge 20 dicembre 1932, n. 1884, sono equiparati, ai fini dell'abilitazione al comando, alle unità da diporto.

6. La patente nautica si distingue nelle seguenti categorie:

- Categoria A: abilitazione al comando di natanti, imbarcazioni da diporto e moto d'acqua;
- Categoria B: abilitazione al comando di navi da diporto;
- Categoria C: abilitazione alla direzione nautica di natanti e imbarcazioni da diporto;
- Categoria D: abilitazione speciale al comando di natanti e imbarcazioni da diporto.⁹²

⁸⁴ Comma aggiunto dall' art. 24, comma 1, lett. f), D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.

⁸⁵ Alinea così modificato dall' art. 25, comma 1, lett. a), D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.

⁸⁶ Comma così modificato dall' art. 25, comma 1, lett. a), D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.

⁸⁷ Articolo inserito dall' art. 27, comma 1, D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.

⁸⁸ Comma così modificato dall' art. 28, comma 1, lett. a), D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.

⁸⁹ Comma aggiunto dall' art. 28, comma 1, lett. b), D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.

⁹⁰ Rubrica così sostituita dall' art. 29, comma 1, D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.

⁹¹ Lettera così sostituita dall' art. 29, comma 2, lett. a), D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.

⁹² Comma così sostituito dall' art. 29, comma 2, lett. b), D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.

6-bis. Le patenti nautiche di categoria A, B e C possono presentare prescrizioni, anche relative alla durata della propria validità, conseguenti all'esito degli accertamenti medici di idoneità psichica e fisica in sede di rilascio o di convalida delle stesse. Nelle patenti nautiche di Categoria D vi possono essere limitazioni relative alle caratteristiche dello scafo, alla potenza dei motori installati, ai limiti di navigazione, anche entro specifiche distanze dalla costa, e alle condizioni meteomarine. Nelle stesse vi possono essere prescrizioni relative alla durata della validità, anche conseguenti all'esito degli accertamenti medici di idoneità psichica e fisica in sede di rilascio o di convalida delle stesse, nonché all'utilizzo di specifici adattamenti. Le limitazioni e le prescrizioni sono riportate sulla patente nautica. Con il regolamento di attuazione del presente codice sono stabiliti i requisiti psico-fisici, per il conseguimento e il rinnovo delle patenti nautiche A, B, C e D. Con il medesimo regolamento sono stabiliti i requisiti psico-fisici per il rilascio e il rinnovo delle patenti nautiche A, B e C anche a persone con disabilità motoria e sensoriale.⁹³

6-ter. Le patenti nautiche di Categoria A e B sono conseguite senza esami da:

- a) gli ufficiali della Marina militare del Corpo di stato maggiore e del Corpo delle capitanerie di porto in servizio permanente;
- b) gli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza in possesso di specializzazione di comandante di unità navale rilasciata dai comandi della Guardia di finanza;
- c) i sottufficiali delle Forze armate, incluso il Corpo delle capitanerie di porto, e delle Forze di polizia in possesso di abilitazione alla condotta di unità navali d'altura o del brevetto per la condotta di mezzi navali della Marina militare senza alcun limite dalla costa o dalla unità madre rilasciati dalla Marina militare che abbiano comandato tale tipo di unità per almeno dodici mesi.⁹⁴

6-quater. La patente nautica di Categoria A è conseguita senza esami dal personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in servizio permanente o ufficiale ausiliario o volontario di truppa in ferma breve o prefissata, abilitato al comando navale ed alla condotta dei mezzi nautici da parte della Marina militare, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di attuazione del presente codice. La stessa patente può essere conseguita senza esami dal personale militare della Guardia di finanza in servizio permanente o in ferma volontaria, in possesso di abilitazione al comando di unità navale rilasciata dai comandi della Guardia di finanza, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di attuazione del presente codice.⁹⁵

6-quinquies. La facoltà di cui ai commi 6-ter e 6-quater è esercitata entro un anno dalla cessazione dal servizio, fermo il possesso dei requisiti fisici, psichici e morali previsti dal regolamento di attuazione al presente codice.⁹⁶

Art. 39-bis. - Anagrafe nazionale delle patenti nautiche⁹⁷ - 1. Ai fini della sicurezza della navigazione e per rendere possibile l'acquisizione dei dati inerenti lo stato degli utenti e dei relativi mutamenti, è istituita, nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale e delle regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71 dello stesso codice, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e il personale, l'anagrafe nazionale delle patenti nautiche, che include le violazioni di norme.

2. Nell'anagrafe nazionale di cui al comma 1 devono essere indicati per ogni intestatario di patente nautica:

- a) i dati anagrafici e le loro variazioni dei titolari di patente nautica;
- b) i dati relativi al procedimento di rilascio delle patenti nautiche e, per ognuna di esse, quelli relativi ai procedimenti amministrativi successivi, come quelli di rinnovo, di sospensione e di revoca;
- c) i dati relativi alle violazioni di norme previste dal presente codice o di altre norme applicabili in materia, che comportano l'applicazione della sanzione della sospensione o della revoca della patente nautica, anche per effetto di reiterazioni;
- d) i dati relativi a sinistri marittimi, in cui il titolare è stato coinvolto con addebito di responsabilità, nonché i dati relativi a eventuali sanzioni irrogate.

3. L'anagrafe di cui al comma 1 è completamente informatizzata ed è popolata e aggiornata con i dati raccolti dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e il personale, forniti dalle Capitanerie di porto, dagli Uffici circondariali marittimi e dagli Uffici della motorizzazione civile, dagli organi accertatori di cui al comma 4, lettera b) e c), dalle compagnie di assicurazione, che sono tenuti a trasmettere i dati al Centro elaborazione dati della Direzione generale per la motorizzazione del Dipartimento per i trasporti, la navigazione,

gli affari generali e il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

4. L'accesso ai dati contenuti nell'anagrafe nazionale delle patenti nautiche è consentito:

- a) alle autorità pubbliche individuate dagli articoli 1 e 3, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634, secondo i criteri e le modalità dallo stesso disciplinate;
- b) agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria appartenenti alle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nonché agli ufficiali di pubblica sicurezza, per il tramite del Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della medesima legge;
- c) agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria appartenenti al Corpo delle Capitanerie di porto.

5. Con il regolamento di attuazione del presente decreto è stabilita l'organizzazione e il funzionamento dell'anagrafe nazionale di cui al comma 1, nonché l'accesso alla stessa e le modalità e i tempi per la trasmissione dei dati da parte dei soggetti di cui al comma 3.

Capo V - Responsabilità derivante dalla circolazione delle unità da diporto

Art. 40. - Responsabilità civile - 1. La responsabilità civile verso i terzi derivante dalla circolazione delle unità da diporto, come definite dall'articolo 3, è regolata dall'articolo 2054 del codice civile e si applica la prescrizione stabilita dall'articolo 2947, comma 2, dello stesso codice.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2054, comma 3, del codice civile il locatario dell'unità da diporto è responsabile in solido con il proprietario e, in caso di locazione finanziaria, l'utilizzatore dell'unità da diporto è responsabile in solido con il conducente in vece del proprietario.

Art. 41. - Assicurazione obbligatoria - 1. Le disposizioni del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni si applicano alle unità da diporto come definite dall'articolo 3, con esclusione delle unità a remi e a vela non dotate di motore ausiliario.⁹⁸

2. Le disposizioni del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, si applicano ai motori amovibili di qualsiasi potenza, indipendentemente dall'unità sulla quale vengono applicati.⁹⁹

3. L'articolo 125 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, si applica anche ai motori muniti di certificato di uso straniero o di altro documento equivalente emesso all'estero, che siano impiegati nelle acque territoriali nazionali.¹⁰⁰

3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano alle unità da diporto utilizzate a fini commerciali di cui all'articolo 2 del presente codice, con l'obbligo di assicurazione della responsabilità per danni riportati dal conduttore e dalle persone trasportate.¹⁰¹

TITOLO III - DISPOSIZIONI SPECIALI SUI CONTRATTI DI UTILIZZAZIONE DELLE UNITÀ DA DIPORTO

Capo I - Locazione di unità da diporto

Art. 42. - Locazione e forma del contratto - 1. La locazione di unità da diporto è il contratto con il quale una delle parti si obbliga verso corrispettivo a cedere il godimento dell'unità da diporto per un periodo di tempo determinato.

2. Con l'unità da diporto locata, il conduttore esercita la navigazione e ne assume la responsabilità ed i rischi.

3. Il contratto di locazione delle imbarcazioni e delle navi da diporto è redatto per iscritto a pena di nullità ed è tenuto a bordo in originale o copia conforme.

4. La forma del contratto di sublocazione o di quello di cessione è regolata dal comma 3.

Art. 43. - Scadenza del contratto - 1. Salvo espresso consenso del locatore, il contratto non s'intende rinnovato ancorché, spirato il termine stabilito, il conduttore conservi la detenzione dell'unità da diporto.

2. Salvo diversa volontà delle parti, nel caso di ritardo nella riconsegna per fatto del conduttore per un periodo non eccedente la decima parte della durata del contratto di locazione, non si fa luogo a liquidazione di danni ma al locatore, per il periodo di tempo eccedente la durata del contratto, è dovuto un corrispettivo in misura doppia di quella stabilita nel contratto stesso.

Art. 44. - Prescrizione - 1. I diritti derivanti dal contratto di locazione si prescrivono col decorso di un anno. Il termine decorre dalla scadenza del contratto o, nel caso di cui al comma 2 dell'articolo 43, dalla riconsegna dell'unità.

⁹³ Comma aggiunto dall'art. 29, comma 2, lett. c), D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.

⁹⁴ Comma aggiunto dall'art. 29, comma 2, lett. c), D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.

⁹⁵ Comma aggiunto dall'art. 29, comma 2, lett. c), D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.

⁹⁶ Comma aggiunto dall'art. 29, comma 2, lett. c), D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.

⁹⁷ Articolo inserito dall'art. 30, comma 1, D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.

⁹⁸ Comma così modificato dall'art. 31, comma 1, lett. a), D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.

⁹⁹ Comma così modificato dall'art. 31, comma 1, lett. a), D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.

¹⁰⁰ Comma così modificato dall'art. 31, comma 1, lett. b), D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.

¹⁰¹ Comma aggiunto dall'art. 31, comma 1, lett. c), D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.

Art. 45. - Obblighi del locatore - 1. Il locatore è tenuto a consegnare l'unità da diporto, con le relative pertinenze, in perfetta efficienza, completa di tutte le dotazioni di sicurezza, munita dei documenti necessari per la navigazione e coperta dall'assicurazione di cui alla legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni.

Art. 46. - Obblighi del conduttore - 1. Il conduttore è tenuto ad usare l'unità da diporto secondo le caratteristiche tecniche risultanti dalla licenza di navigazione e in conformità alle finalità di diporto.

Capo II - Noleggio

Art. 47. - Noleggio di unità da diporto - 1. Il noleggio di unità da diporto è il contratto con cui una delle parti, in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a mettere a disposizione dell'altra l'unità da diporto per un determinato periodo da trascorrere a scopo ricreativo in zone marine o acque interne di sua scelta, da fermo o in navigazione, alle condizioni stabilite dal contratto. L'unità noleggiata rimane nella disponibilità del noleggiante, alle cui dipendenze resta anche l'equipaggio.

2. Il contratto di noleggio o di subnoleggio delle imbarcazioni e delle navi da diporto è redatto per iscritto a pena di nullità e deve essere tenuto a bordo in originale o copia conforme.

Art. 48. - Obblighi del noleggiante - 1. Il noleggiante è obbligato a mettere a disposizione l'unità da diporto in perfetta efficienza, armata ed equipaggiata convenientemente, completa di tutte le dotazioni di sicurezza, munita dei prescritti documenti e coperta dall'assicurazione di cui alla legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, estesa in favore del noleggiatore e dei passeggeri per gli infortuni e i danni subiti in occasione o in dipendenza del contratto di noleggio, in conformità alle disposizioni ed ai massimali previsti per la responsabilità civile.

Art. 49. - Obblighi del noleggiatore - 1. Nel noleggio di unità da diporto, salvo che sia stato diversamente pattuito, il noleggiatore provvede al combustibile, all'acqua ed ai lubrificanti necessari per il funzionamento dell'apparato motore e degli impianti ausiliari di bordo, per la durata del contratto.

Art. 49-bis. - Noleggio occasionale - 1. Al fine di incentivare la nautica da diporto e il turismo nautico, il proprietario persona fisica o società non avente come oggetto sociale il noleggio o la locazione, ovvero l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, di imbarcazioni e navi da diporto di cui all'articolo 3, comma 1, iscritte nei registri nazionali, può effettuare, in forma occasionale, attività di noleggio della predetta unità. Tale forma di noleggio non costituisce uso commerciale dell'unità.¹⁰²

2. Il comando e la condotta dell'imbarcazione da diporto possono essere assunti dal titolare, dall'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria dell'imbarcazione ovvero attraverso l'utilizzazione di altro personale, con il solo requisito del possesso della patente nautica di cui all'articolo 39 del presente codice, in deroga alle disposizioni recanti l'istituzione e la disciplina dei titoli professionali del diporto. Nel caso di navi da diporto, in luogo della patente nautica, il conduttore deve essere munito di titolo professionale del diporto. Qualora sia utilizzato personale diverso, le relative prestazioni di lavoro si intendono comprese tra le prestazioni occasionali di tipo accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e ad esse si applicano le disposizioni di cui all'articolo 72 del citato decreto legislativo n. 276 del 2003.

3. Ferme restando le previsioni di cui al presente titolo, l'effettuazione del noleggio è subordinata esclusivamente alla previa comunicazione, da effettuare mediante modalità telematiche e comunque finalizzate alla semplificazione degli adempimenti, all'Agenzia delle entrate e alla Capitaneria di porto territorialmente competente, nonché all'Inps ed all'Inail, nel caso di impiego di personale ai sensi dell'ultimo periodo del comma 2. L'effettuazione del servizio di noleggio in assenza della comunicazione alla Capitaneria di porto comporta l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 55, comma 1, del presente codice, mentre la mancata comunicazione all'Inps o all'Inail comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73.¹⁰³

3-bis. Il contratto di noleggio deve essere tenuto a bordo in originale o copia conforme.¹⁰⁴

4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro del lavoro e delle

politiche sociali sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 3.

5. I proventi derivanti dall'attività di noleggio di cui al comma 1, di durata complessiva non superiore a quarantadue giorni, sono assoggettati, a richiesta del percipiente, a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nella misura del 20 per cento, con esclusione della detraibilità o deducibilità dei costi e delle spese sostenute relative all'attività di noleggio. L'imposta sostitutiva è versata entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'acconto relativo all'imposta sul reddito delle persone fisiche è calcolato senza tenere conto delle disposizioni di cui al presente comma. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione e il contenzioso riguardanti l'imposta sostitutiva di cui al presente comma si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite modalità semplificate di documentazione e di dichiarazione dei predetti proventi, le modalità di versamento dell'imposta sostitutiva, nonché ogni altra disposizione utile ai fini dell'attuazione del presente comma. La mancata comunicazione all'Agenzia delle entrate prevista dal comma 3, primo periodo, preclude la possibilità di fruire del regime tributario sostitutivo di cui al presente comma, ovvero comporta la decadenza dal medesimo regime.

Capo II-bis - Figure professionali per le unità da diporto¹⁰⁵

Art. 49-ter. - Mediatore del diporto¹⁰⁶ - 1. È istituita la figura professionale del mediatore del diporto.

2. È mediatore del diporto colui che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, due o più parti per la conclusione di contratti di costruzione, compravendita, locazione, noleggio e ormeggio di unità da diporto.

3. Il mediatore del diporto può svolgere esclusivamente l'attività indicata al comma 2 nonché, fermo restando quanto previsto dalle disposizioni di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135, e alla legge 8 agosto 1991, n. 264, le attività connesse o strumentali e svolge la propria attività professionale senza essere legato ad alcune delle parti da rapporti di collaborazione, di dipendenza, di rappresentanza o da rapporti che ne possano compromettere l'indipendenza.

4. Il mediatore del diporto non può delegare le funzioni relative all'esercizio della professione, se non ad altro mediatore iscritto.

5. Dopo la conclusione del contratto per la quale ha prestato la propria opera, il mediatore del diporto può ricevere incarico dal cantiere costruttore o comunque da una delle parti di rappresentarla negli atti relativi all'esecuzione del contratto medesimo.

6. Fatte salve le disposizioni di cui al presente articolo e all'articolo 49-quater del presente codice, ai mediatori del diporto si applica la disciplina di cui agli articoli 1754 e seguenti del codice civile.

Art. 49-quater. - Attività del mediatore del diporto¹⁰⁷ - 1. L'attività di cui all'articolo 49-ter è soggetta a segnalazione certificata di inizio di attività da presentare alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per il tramite dello sportello unico del comune competente per territorio ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, corredata delle autocertificazioni e delle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti prescritti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

2. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura verifica il possesso dei requisiti e iscrive i relativi dati nel registro delle imprese, se l'attività è svolta in forma di impresa, oppure, per i soggetti diversi dalle imprese, in una apposita sezione del repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) previsto dall'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, assegnando ad essi la relativa qualifica con effetto dichiarativo del possesso dei requisiti abilitanti all'esercizio della relativa attività professionale.

3. Possono svolgere la professione del mediatore del diporto coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza dell'Unione europea;
- b) età minima di 18 anni;
- c) requisiti di onorabilità previsti per i mediatori marittimi di cui alla legge 12 marzo 1968, n. 478;
- d) avere assolto l'obbligo di istruzione, di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

¹⁰² Comma modificato dall' art. 32, comma 1, lett. a), D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.

¹⁰³ Comma così modificato dall' art. 32, comma 1, lett. b), D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.

¹⁰⁴ Comma inserito dall' art. 32, comma 1, lett. c), D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.

¹⁰⁵ Capo inserito dall' art. 33, comma 1, D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.

¹⁰⁶ Articolo inserito dall' art. 33, comma 1, D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229, che ha inserito il Capo II-bis.

¹⁰⁷ Articolo inserito dall' art. 33, comma 1, D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229, che ha inserito il Capo II-bis.

e) aver frequentato un apposito corso teorico-pratico e superato il relativo esame, salvo che per i mediatori marittimi di cui alla legge 12 marzo 1968, n. 478;

f) aver stipulato una polizza di assicurazione della responsabilità civile per i danni arrecati nell'esercizio dell'attività derivanti da condotte proprie o di terzi, del cui operato essi rispondono a norma di legge;

g) non essere stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, non essere stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione, non essere stati condannati a una pena detentiva non inferiore a tre anni, salvo che non sono intervenuti provvedimenti di riabilitazione e non essere stati sottoposti alle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

4. Il corso di cui al comma 3, lettera e), è organizzato annualmente dalle Regioni. L'iscrizione al corso è subordinata al pagamento da parte di coloro che intendono iscriversi di un diritto commisurato al costo sostenuto dalle Regioni per la gestione del corso.

5. L'ammontare del diritto di cui al comma 4 è stabilito ogni tre anni con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto delegato 28 agosto 1997, n. 281.

6. Il mediatore del diporto di cui all'articolo 49-ter, che si rende colpevole di violazioni delle norme di deontologia professionale ovvero delle norme di comportamento previste dal presente codice è soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari disposte dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del luogo in cui è stata commessa la condotta:

a) ammonimento, che consiste nell'informare l'incolpato che la sua condotta non è stata conforme alle norme deontologiche e di legge, con invito ad astenersi dal compiere altre infrazioni. Esso è disposto quando il fatto contestato non è grave e vi è motivo di ritenere che l'incolpato non commetta altre infrazioni;

b) censura, che consiste nel biasimo formale e si applica quando la gravità dell'infrazione, il grado di responsabilità, i precedenti dell'incolpato e il suo comportamento successivo al fatto inducono a ritenere che egli non incorrerà in un'altra infrazione;

c) sospensione, che consiste nell'esclusione temporanea dall'esercizio dell'attività professionale e si applica per infrazioni consistenti in comportamenti e in responsabilità gravi o quando non sussistono le condizioni per irrogare la sola sanzione della censura;

d) inibizione perpetua dell'attività, che impedisce in via definitiva lo svolgimento dell'attività professionale. L'inibizione perpetua è inflitta per violazioni molto gravi che rendono incompatibile la prosecuzione dell'attività professionale da parte dell'incolpato.

7. La sospensione, di cui al comma 6, lettera c), è disposta per una durata non superiore a 12 mesi.

8. La sospensione è obbligatoria, oltre che nei casi previsti dal codice penale, nei seguenti casi:

a) mancata stipula o sopravvenuta mancanza della polizza di assicurazione di cui al comma 4, lettera f);

b) emissione del decreto di fermo di cui all'articolo 384 del codice di procedura penale e dell'ordinanza di custodia cautelare di cui all'articolo 285 del codice di procedura penale;

c) interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a tre anni;

d) ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario, fuori dei casi previsti dal comma 13, lettera b);

e) assegnazione a una casa di cura e di custodia di cui all'articolo 219 del codice penale;

f) applicazione di una delle misure di sicurezza non detentive previste dall'articolo 215, comma terzo, numeri 1), 2), 3) del codice penale.

9. Nel caso di esercizio dell'azione penale contro un mediatore del diporto la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura ha facoltà di ordinare la sospensione cautelare del medesimo dall'esercizio professionale dell'attività fino alle sentenze che definiscono il grado di giudizio.

10. La sospensione obbligatoria di cui al comma 8 o cautelare di cui al comma 9 non è soggetta al limite di durata stabilito dal comma 7.

11. L'inibizione perpetua dell'attività può essere pronunciata a carico del mediatore del diporto che, con la propria condotta, ha gravemente compromesso la propria reputazione e la dignità della categoria ed è obbligatoria nei seguenti casi:

a) interdizione dai pubblici uffici, perpetua o di durata superiore a tre anni, o interdizione dalla professione per uguale durata;

b) ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario nei casi indicati dall'articolo 222, secondo comma, del codice penale;

c) assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro;

d) condanne per delitto contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria e il commercio, il patrimonio, per esercizio abusivo della mediazione e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni, salvo che sia intervenuta la riabilitazione.

12. Le sanzioni di cui al comma 6 sono annotate ed iscritte per estratto nel REA. A detti provvedimenti accedono gli uffici del registro delle imprese nonché, nel rispetto delle procedure previste dal capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241, gli altri soggetti interessati.

13. Con decreto da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per la semplificazione e la pubblica amministrazione, della giustizia, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto delegato 28 agosto 1997, n. 281, stabilisce le modalità di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA, i programmi del corso e i criteri per le prove di esame di cui al comma 3, lettera e), nonché nel rispetto del principio del contraddittorio e dei principi generali dell'attività amministrativa, le procedure di applicazione delle sanzioni disciplinari di cui al comma 6 per le violazioni disposte dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del luogo in cui è stata commessa la violazione.

Art. 49-quinquies. - Istruttore di vela¹⁰⁸ - 1. È istituita la figura professionale dell'istruttore di vela.

2. È istruttore di vela colui che insegna professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, a persone singole e a gruppi di persone, le tecniche della navigazione a vela in tutte le loro specializzazioni, esercitate con qualsiasi tipo di unità, in mare, nei laghi e nelle acque interne.

3. L'esercizio professionale dell'istruttore di vela è riservato ai soggetti iscritti in un apposito elenco nazionale tenuto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

4. L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 3 è subordinata al pagamento da parte di coloro che intendono iscriversi di un diritto commisurato al costo sostenuto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la gestione del predetto elenco.

5. L'ammontare del diritto di cui al comma 4 è stabilito annualmente con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

6. Le entrate derivanti dalla riscossione dei diritti di cui al comma 5 affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai fini della copertura delle spese sostenute per le attività di cui al comma 3.

7. L'elenco di cui al comma 3 è pubblicato sui siti istituzionali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, della Federazione italiana vela e della Lega navale italiana e dei Comuni nel cui territorio sono presenti centri velici.

Art. 49-sexies. - Elenco dell'istruttore di vela e condizioni dell'iscrizione¹⁰⁹ - 1. L'iscrizione va fatta nell'elenco nazionale dell'istruttore di vela di cui all'articolo 49-quinquies, comma 3. L'iscrizione abilita all'esercizio della professione in tutto il territorio della Repubblica.

2. Possono ottenere l'iscrizione nel predetto elenco nazionale coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza dell'Unione europea;

b) età minima di 18 anni;

c) avere assolto l'obbligo di istruzione, di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

d) non essere stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, non essere stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione, non essere stati condannati a una pena detentiva non inferiore a tre anni, salvo che non sono intervenuti provvedimenti di riabilitazione e non essere stati sottoposti alle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

e) residenza o domicilio o stabile recapito in un comune della Repubblica;

f) essere in possesso almeno di brevetto che abilita all'insegnamento delle tecniche di base della navigazione a vela, rilasciato dalla Marina Militare, dalla Federazione italiana vela, o dalla Lega navale italiana, nel rispetto del sistema nazionale di qualifiche dei tecnici sportivi del Comitato olimpico nazionale italiano e del quadro europeo delle qualifiche - European Qualification Framework dell'Unione europea;

¹⁰⁸ Articolo inserito dall' art. 33, comma 1, D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229, che ha inserito il Capo II-bis.

¹⁰⁹ Articolo inserito dall' art. 33, comma 1, D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229, che ha inserito il Capo II-bis.

g) essere in possesso del certificato di idoneità psicofisica, sulla base dei requisiti previsti dalle disposizioni di attuazione di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33;

h) aver stipulato una polizza di assicurazione della responsabilità civile per i danni arrecati nell'esercizio dell'attività derivanti da condotte proprie o di terzi, del cui operato essi rispondono a norma di legge.

3. L'iscrizione negli elenchi ha efficacia per sei anni ed è rinnovata, previo accertamento ogni tre anni dell'idoneità psico-fisica di cui al comma 2, lettera g), e a seguito di frequenza di un corso di aggiornamento professionale, organizzato dalla Marina Militare, dalla Federazione italiana vela, o dalla Lega navale italiana. L'iscrizione al corso è subordinata al pagamento da parte di coloro che intendono iscriversi di un diritto commisurato al costo sostenuto per la gestione del citato corso. L'ammontare del diritto stabilito ogni tre anni con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti gli enti di cui al primo periodo del presente comma.

4. L'istruttore di vela di cui all'articolo 49-quinquies, che si rende colpevole di violazioni delle norme di deontologia professionale, ovvero delle norme di comportamento previste dal presente codice è soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari disposte dal Capo del Compartimento marittimo del luogo in cui è stata commessa la condotta:

a) ammonimento, che consiste nell'informare l'incolpato che la sua condotta non è stata conforme alle norme deontologiche e di legge, con invito ad astenersi dal compiere altre infrazioni. Esso è disposto quando il fatto contestato non è grave e vi è motivo di ritenere che l'incolpato non commetta altre infrazioni;

b) censura, che consiste nel biasimo formale e si applica quando la gravità dell'infrazione, il grado di responsabilità, i precedenti dell'incolpato e il suo comportamento successivo al fatto inducono a ritenere che egli non incorrerà in un'altra infrazione;

c) sospensione, che consiste nell'esclusione temporanea dall'esercizio dell'attività professionale e si applica per infrazioni consistenti in comportamenti e in responsabilità gravi o quando non sussistono le condizioni per irrogare la sola sanzione della censura;

d) radiazione, che impedisce in via definitiva lo svolgimento dell'attività professionale. La radiazione è inflitta per violazioni molto gravi che rendono incompatibile la prosecuzione dell'attività professionale da parte dell'incolpato.

5. La sospensione, di cui al comma 4, lettera c), è disposta per una durata non superiore a 12 mesi.

6. La sospensione è obbligatoria, oltre che nei casi previsti dal codice penale, nei seguenti casi:

a) mancata stipula o sopravvenuta mancanza della polizza di assicurazione di cui al comma 2, lettera h);

b) emissione del decreto di fermo di cui all'articolo 384 del codice di procedura penale e dell'ordinanza di custodia cautelare di cui all'articolo 285 del codice di procedura penale;

c) interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a tre anni;

d) ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario, fuori dei casi previsti dal comma 9, lettera b);

e) assegnazione a una casa di cura e di custodia di cui all'articolo 219 del codice penale;

f) applicazione di una delle misure di sicurezza non detentive previste dall'articolo 215, comma terzo, numeri 1), 2) e 3), del codice penale.

7. Nel caso di esercizio dell'azione penale contro un istruttore di vela il Capo del compartimento marittimo ha facoltà di ordinare la sospensione cautelare del medesimo dall'esercizio professionale dell'attività fino alla sentenza che definisce il grado di giudizio.

8. La sospensione obbligatoria di cui al comma 6 o cautelare di cui al comma 7 non è soggetta al limite di durata stabilito dal comma 5.

9. La radiazione può essere pronunciata a carico dell'istruttore di vela che, con la propria condotta, ha gravemente compromesso la propria reputazione e la dignità della categoria ed è obbligatoria nei seguenti casi:

a) interdizione dai pubblici uffici, perpetua o di durata superiore a tre anni, o interdizione dalla professione per uguale durata;

b) ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario nei casi indicati dall'articolo 222, secondo comma, del codice penale;

c) assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro;

d) condanne per delitto contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria e il commercio, il patrimonio, per esercizio abusivo della professione e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non

inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni, salvo che sia intervenuta la riabilitazione.

10. Con decreto da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per la semplificazione e la pubblica amministrazione, della difesa, della giustizia, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dello sviluppo economico e dei beni e delle attività culturali e del turismo, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 154, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono stabilite l'organizzazione, la disciplina, la tenuta, la vigilanza e i dati, nel rispetto delle regole e delle garanzie previste in materia di protezione dei dati personali con particolare riferimento ai principi di necessità, pertinenza e non eccedenza dei dati trattati, relativi all'elenco nazionale dell'istruttore di vela, i programmi del corso, nonché, nel rispetto del principio del contraddittorio e dei principi generali dell'attività amministrativa, le procedure di applicazione delle sanzioni disciplinari di cui al comma 4 per le violazioni accertate dal Capo del Compartimento marittimo del luogo in cui è stata commessa la violazione.

Capo II-ter - Scuole nautiche e centri di istruzione per la nautica¹¹⁰

Art. 49-septies. Scuole nautiche¹¹¹ - 1. Le scuole per l'educazione marinaresca, l'istruzione e la formazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche sono denominate scuole nautiche.

2. Le scuole nautiche sono soggette a vigilanza amministrativa e tecnica da parte delle province o delle città metropolitane o delle Province autonome di Trento e di Bolzano del luogo in cui hanno la sede principale.

3. I compiti delle province o delle città metropolitane o alle Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di segnalazione certificata di inizio attività e di vigilanza amministrativa sulle scuole nautiche sono svolti sulla base di apposite direttive emanate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

4. Le persone fisiche o giuridiche, le società ed enti possono presentare l'apposita segnalazione certificata di inizio attività per la gestione di una scuola nautica alla Provincia o Città metropolitana o alla Province autonome di Trento e di Bolzano. Il titolare deve avere la proprietà e gestione diretta, personale, esclusiva e permanente dell'esercizio, nonché la gestione diretta dei beni patrimoniali della scuola nautica, rispondendo del suo regolare funzionamento nei confronti dell'autorità competente; nel caso di apertura di ulteriori sedi per l'esercizio dell'attività di scuola nautica, per ciascuna deve essere dimostrato il possesso di tutti i requisiti prescritti, ad eccezione della capacità finanziaria che deve essere dimostrata per una sola sede, e deve essere preposto un responsabile didattico, in organico quale dipendente o collaboratore familiare ovvero anche, nel caso di società di persone o di capitali, quale rispettivamente socio o amministratore, che sia in possesso dei requisiti di cui al comma 6, ad eccezione della capacità finanziaria.

5. Gli istituti tecnici del settore tecnologico, indirizzo trasporti e logistica, articolazione conduzione del mezzo, opzioni conduzione del mezzo navale e di impianti e apparati marittimi, possono presentare la dichiarazione di cui al comma 4 e sono soggetti alla vigilanza amministrativa e tecnica del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca che emana apposite direttive nelle materie di cui ai commi 4 e 14 ed effettua le verifiche di cui al comma 10.

6. La segnalazione certificata di inizio attività di cui al comma 4 può essere presentata dai soggetti che abbiano compiuto gli anni ventuno e siano in possesso di adeguata capacità finanziaria, di diploma di istruzione di secondo grado e abbiano svolto attività di insegnamento di cui al comma 7 con almeno un'esperienza biennale, maturata negli ultimi cinque anni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 508, comma 10, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 per i docenti degli istituti tecnici di cui al comma 5. Per le persone giuridiche i requisiti richiesti dal presente comma, ad eccezione della capacità finanziaria che deve essere posseduta dalla persona giuridica, sono richiesti al legale rappresentante.

7. Possono svolgere attività di insegnamento presso le scuole nautiche i soggetti in possesso dell'abilitazione non inferiore a quella di ufficiale di coperta o di titolo professionale di capitano del diporto di cui all'articolo 36-bis, gli ufficiali superiori del Corpo dello stato maggiore e delle capitanerie di porto che hanno cessato il servizio attivo da almeno cinque anni, coloro che hanno conseguito da almeno dieci anni la patente nautica per la navigazione senza alcun limite e i docenti degli istituti tecnici di cui al comma 5. L'attività di insegnamento della tecnica di base della navigazione a vela è svolta

¹¹⁰ Capo inserito dall' art. 34, comma 1, D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.

¹¹¹ Articolo inserito dall' art. 34, comma 1, D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229, che ha inserito il Capo II-ter.

dall'istruttore di vela di cui all'articolo 49-quinquies. Gli insegnanti non devono essere stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza e ad essere sottoposti a misure amministrative di sicurezza personali o alle misure di prevenzione e non essere stati condannati a una pena detentiva non inferiore a tre anni, salvo che non siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione.

8. La segnalazione di cui al comma 4 non può essere presentata da coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza e da coloro che sono sottoposti a misure amministrative di sicurezza personali o alle misure di prevenzione e non essere stati condannati a una pena detentiva non inferiore a tre anni, salvo che non siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione.

9. La scuola nautica deve svolgere l'attività di formazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche di una o più categorie previste, possedere un'adeguata attrezzatura tecnica e didattica, disporre degli insegnanti di cui al comma 7, nonché di una adeguata unità da diporto, secondo quanto stabilito dal regolamento di attuazione del presente codice.

10. Le province o le città metropolitane o le Province autonome di Trento e di Bolzano effettuano le verifiche del possesso dei requisiti prescritti da parte delle scuole nautiche con cadenza almeno triennale.

11. L'attività di scuola nautica è sospesa per un periodo da uno a tre mesi quando:

- a) l'attività della scuola nautica non si svolge regolarmente;
- b) il titolare non provvede alla sostituzione degli insegnanti o degli istruttori che non sono più in possesso dei requisiti di cui al comma 7;
- c) il titolare non ottempera alle disposizioni date dalle province o dalle città metropolitane o dalle Province autonome di Trento e di Bolzano ai fini del regolare funzionamento della scuola nautica.

12. L'attività della scuola nautica è inibita quando:

- a) sono venuti meno i requisiti morali del titolare e la capacità finanziaria;
- b) viene meno l'attrezzatura tecnica o l'attrezzatura didattica oppure la disponibilità dell'adeguata unità da diporto di cui al comma 9;
- c) sono stati adottati più di due provvedimenti di sospensione in un quinquennio.

13. Nel caso in cui una scuola nautica è gestita senza la dichiarazione di inizio attività o i requisiti prescritti, è prevista la chiusura della stessa e la cessazione della relativa attività, ordinate dalle province o dalle città metropolitane o dalle Province autonome di Trento e di Bolzano. Salva l'applicazione delle eventuali sanzioni penali previste dalle disposizioni vigenti in caso di esercizio abusivo dell'attività, costituisce esercizio abusivo dell'attività di scuola nautica l'istruzione o la formazione per le patenti nautiche impartita in forma professionale o, comunque, a fine di lucro senza il rispetto delle dichiarazioni dei requisiti previsti. Chiunque esercita o concorre a esercitare abusivamente l'attività di scuola nautica è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5000 euro a 15000 euro, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.

14. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce, con propri decreti: i requisiti minimi di capacità finanziaria; i requisiti di idoneità, le modalità di svolgimento delle verifiche di cui al comma 10; le prescrizioni sui locali e sull'arredamento didattico, anche al fine di consentire l'eventuale svolgimento degli esami, nonché la durata dei corsi; i programmi di esame per il conseguimento della patente nautica.

15. Le scuole nautiche nonché i centri di istruzione per la nautica di cui all'articolo 49-octies presentano le domande di ammissione agli esami per i propri candidati presso l'autorità marittima o l'ufficio motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nella cui giurisdizione le medesime hanno la sede principale.

16. Le scuole nautiche possono richiedere all'autorità marittima o all'ufficio motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, competenti per territorio, che gli esami per il conseguimento delle patenti nautiche, con un numero di candidati non inferiore a dieci, vengano svolti presso le loro sedi. Le spese di viaggio e di missione per i componenti delle commissioni di esame sono a carico dei richiedenti.

17. Con il regolamento di attuazione del presente codice sono stabilite le modalità per la segnalazione certificata di inizio attività, fermo restando quanto previsto dal comma 10.

Art. 49-octies. - Centri di istruzione per la nautica¹¹² - 1. Le associazioni nautiche e gli enti a livello nazionale per la gestione delle scuole per il conseguimento delle patenti nautiche, riconosciuti in conformità a quanto previsto con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,

assumono la denominazione di «Centri di istruzione per la nautica». Per detti enti non è richiesta la segnalazione certificata in materia di inizio attività di cui all'articolo 49-septies, comma 4.

2. Alla vigilanza amministrativa e tecnica sulle associazioni nautiche e sugli enti di cui al comma 1 provvede il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

3. I centri di istruzione per la nautica devono svolgere l'attività di formazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche di qualsiasi categoria, possedere una adeguata attrezzatura tecnica e didattica, disporre degli insegnanti di cui all'articolo 49-septies, comma 7, nonché di una adeguata unità da diporto, secondo quanto stabilito dal regolamento di attuazione del presente codice.

4. L'attività delle articolazioni dei centri di istruzione per la nautica è sospesa per un periodo da uno a tre mesi quando:

- a) non si svolge regolarmente;
- b) il rappresentante legale non provvede alla sostituzione degli insegnanti o degli istruttori che non sono più in possesso dei requisiti di cui all'articolo 49-septies, comma 7;
- c) il rappresentante legale non ottempera alle disposizioni date dal Direttore generale della Direzione Generale territoriale dei trasporti e dal Capo del compartimento marittimo territorialmente competenti ai fini del regolare funzionamento del centro di istruzione.

5. L'esercizio delle articolazioni del centro di istruzione per la nautica è revocato quando:

- a) sono venuti meno i requisiti morali del rappresentante legale e la capacità finanziaria;
- b) viene meno l'attrezzatura tecnica o l'attrezzatura didattica oppure la disponibilità dell'adeguata unità da diporto di cui al comma 3;
- c) sono stati adottati più di due provvedimenti di sospensione in un quinquennio;
- d) l'istruzione e la formazione dei candidati per il conseguimento delle patenti nautiche è impartita a fine di lucro o al di fuori di quanto disciplinato dal presente articolo.

6. In caso di revoca per sopravvenuta carenza dei requisiti morali del rappresentante legale, a quest'ultimo è parimenti revocata l'idoneità tecnica. L'interessato può conseguire una nuova idoneità trascorsi cinque anni dalla revoca oppure a seguito di intervenuta riabilitazione.

7. Nel caso in cui l'articolazione del centro di istruzione della nautica è gestita senza i requisiti prescritti è prevista la chiusura dello stesso e la cessazione della relativa attività, ordinata dal Capo del compartimento marittimo territorialmente competente.

8. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce, con propri decreti: i requisiti minimi di capacità finanziaria; i requisiti di idoneità, le modalità di svolgimento delle verifiche da parte dei compartimenti marittimi; le prescrizioni sui locali e sull'arredamento didattico, anche al fine di consentire l'eventuale svolgimento degli esami, nonché la durata dei corsi; i programmi di esame per il conseguimento della patente nautica.

9. Ai centri di istruzione per la nautica, si applica l'articolo 49-septies, comma 16.

Capo II-quater - Strutture dedicate alla nautica da diporto¹¹³

Art. 49-nonies. - Disciplina del transito delle unità da diporto¹¹⁴ - 1. I concessionari delle strutture dedicate alla nautica da diporto di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, devono permanentemente riservare alle unità da diporto, a vela o a motore, tratti di banchina per gli accosti in transito o che approdano per rifugio, commisurate alle dimensioni delle unità da ormeggiare in termini di dimensioni, pescaggio, agitazione residua all'ormeggio e apprestamenti impiantistici con prestazioni simili agli altri ormeggi della concessione. I tratti di banchina sono riservati per la durata massima di 72 ore, rinnovabili per un ulteriore periodo di pari durata nei casi di avaria all'unità, salvo che la permanenza oltre tali termini non sia giustificata da ragioni di sicurezza della navigazione. L'ormeggio per le unità da diporto in transito o che approdano per rifugio è gratuito per un tempo non inferiore alle 4 ore giornaliere individuato dal concessionario nella fascia oraria dalle ore 9.00 alle ore 19.00 e per non più di tre ormeggi nell'arco di ciascun mese. Le tariffe e gli orari relativi all'utilizzazione gratuita degli accosti in transito o per rifugio sono resi pubblici dal gestore dei porti e degli approdi turistici.

2. Nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre di ciascun anno il numero degli accosti riservato al transito è determinato nell'otto per cento dei posti barca

¹¹³ Capo inserito dall' art. 35, comma 1, D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.

¹¹⁴ Articolo inserito dall' art. 35, comma 1, D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229, che ha inserito il Capo II-quater.

¹¹² Articolo inserito dall' art. 34, comma 1, D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229, che ha inserito il Capo II-ter.

disponibili. Negli altri periodi dell'anno il numero dei posti barca è stabilito come segue:

- a) fino a 50 posti barca: due;
- b) fino a 100 posti barca: tre;
- c) fino a 150 posti barca: cinque;
- d) fino a 250 posti barca: dieci;
- e) da 251 a 500 posti barca: quindici;
- f) da 501 a 750 posti barca: venti;
- g) oltre 750 posti barca: venticinque.

3. Nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre di ciascun anno il numero degli accosti riservato al transito destinato alle unità da diporto, a vela o a motore, condotte da persone con disabilità o con persone con disabilità a bordo è determinato nell'uno per cento dei posti barca disponibili. Negli altri periodi dell'anno il numero dei posti barca è stabilito come segue:

- a) fino a 80 posti barca: uno; b) fino a 150 posti barca: due; c) fino a 300 posti barca: tre;
- d) da 300 a 400 posti barca: quattro;
- e) da 400 a 700 posti barca: sei;
- f) oltre 700 posti barca: otto.

4. Per la finalità di cui al comma 3 è scelta di preferenza una area che risulta di comodo accesso e collocata alla minore distanza possibile dai punti di erogazione di acqua e di energia elettrica. Il posto di ormeggio deve essere riconoscibile mediante la sua delimitazione con strisce gialle dipinte e mediante il simbolo identificativo della destinazione dell'area e deve prevedere una banchina d'accesso con altezza massima di cinquanta centimetri rispetto al livello dell'acqua. In alternativa è possibile l'utilizzo di un idoneo sistema di pontili galleggianti, collegati a terra, che consentano comodo accesso e uso.

5. La persona con disabilità che conduce l'unità da diporto o la persona che conduce una unità da diporto con disabile a bordo, a pena di decadenza dal diritto di ormeggio nell'attracco di cui al comma 3, deve comunicare al concessionario che gestisce l'ormeggio, via radio o via telefono, la data e l'orario del proprio arrivo, con almeno 24 ore di anticipo. In caso di beni del demanio marittimo non in concessione la citata comunicazione è fatta all'autorità marittima competente.

6. Il posto di attracco riservato alle persone con disabilità, quando non impegnato a tale fine, può essere occupato da altra unità, con l'esplicita avvertenza che in caso di arrivo di unità condotta da persona con disabilità o con persona con disabilità a bordo, che abbia fatto richiesta del suo utilizzo secondo quanto previsto al comma 5, dovrà essere immediatamente liberato.

7. Lo stazionamento nel punto di attracco di cui al comma 3 è consentito, qualora non già occupato da altra unità con persona con disabilità, per un giorno e una notte. Nel caso in cui le condizioni meteorologiche non consentono di riprendere la navigazione, l'autorità marittima può autorizzare il prolungamento dello stazionamento.

8. Le richieste e le prenotazioni degli accosti di cui ai commi 2 e 3 sono annotate in un registro, numerato e siglato in ogni singola pagina dall'autorità marittima territorialmente competente.

9. In occasione di manifestazioni sportive o mostre, i posti di ormeggio riservati al transito possono essere utilizzati dalle unità partecipanti alle gare o presentate per l'esposizione.

10. Negli altri beni del demanio marittimo non in regime di concessione destinati alla navigazione e al trasporto marittimo, con ordinanza del capo del circondario marittimo competente è disciplinata la riserva per gli accosti alle unità da diporto in transito o che approdano per rifugio. Con la medesima ordinanza, al fine di garantire la sicurezza portuale e della navigazione, sono altresì individuati sistemi di regolazione degli accessi alle isole minori da parte dei passeggeri delle unità da diporto adibite a noleggio e trasporto passeggeri.

11. Il capo del circondario marittimo, con riferimento alla compatibilità delle strutture dedicate alla nautica da diporto di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, con gli interessi marittimi e con la sicurezza della navigazione esprime il parere di competenza.

12. Nella acque interne, nei laghi, nei parchi e nelle riserve od oasi naturali attraversati da corsi d'acqua o che comprendano bacini normalmente fruiti dall'utenza turistica mediante piccole imbarcazioni, l'autorità o l'ente competente, con proprio atto determina le modalità attuative e operative degli accosti alle unità da diporto, a vela o a motore, in transito o che approdano per rifugio, nonché dei punti di imbarco di transito idonei alla comoda fruizione da parte delle persone con disabilità. Le tariffe relative all'utilizzazione degli accosti in transito o per rifugio sono rese pubbliche dal gestore dei punti di accosto e di imbarco.

13. In caso di mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo, si applicano le sanzioni amministrative previste dal codice della navigazione in materia di uso del demanio marittimo.

Art. 49-decies. Campi di ormeggio attrezzati¹¹⁵ - 1. Gli enti gestori delle aree marine protette, nel rispetto delle norme vigenti in materia di demanio marittimo, possono istituire campi boa e campi di ormeggio attrezzati, anche con l'impiego di tecnologie informatiche e telematiche, nelle zone di riserva generale (zone B) o di riserva parziale (zone C) per le unità da diporto autorizzate alla navigazione in tali zone, ai sensi del regolamento di organizzazione dell'area marina protetta. I progetti di installazione dei citati campi sono sottoposti, previo nulla osta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al parere vincolante dell'ufficio circondariale marittimo competente per territorio. Nell'ambito dei campi boa e dei campi di ormeggio una quota pari al quindici per cento degli ormeggi è riservata alle unità a vela.

2. Allo scopo di tutelare l'ecosistema, nell'ambito dei campi boa e di ormeggio di cui al comma 1 è vietato l'ancoraggio al fondale. I campi boa e i campi di ormeggio sono finalizzati al perseguimento delle seguenti finalità:

- a) contenimento dei fenomeni di aratura e danneggiamento dei fondali derivanti dall'ancoraggio delle unità da diporto;
- b) erogazione di un numero limitato e annualmente programmato di permessi di stazionamento nell'area marina;
- c) garanzia della trasparenza dei criteri di accesso ai campi boa e di ormeggio, attraverso idonee forme di pubblicità degli stessi e di prenotazione non onerosa, anche per via telematica.

3. Gli enti gestori che istituiscono i campi di boa e di ormeggio di cui al comma 1 definiscono tariffe orarie e giornaliere di stazionamento negli stessi, anche in relazione all'attivazione combinata di servizi aggiuntivi esclusivamente nel settore della nautica da diporto, per la cui applicazione acquisiscono il nulla osta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

4. I proventi riscossi ai sensi del comma 3 dagli enti gestori sono destinati al recupero delle spese di allestimento e manutenzione dei campi boa e di ormeggio, a interventi volti a incrementare la protezione ambientale dell'area marina protetta.

5. Nell'allestimento dei campi boa e di ormeggio gli enti gestori sono tenuti all'individuazione di sistemi compatibili con le caratteristiche dei fondali, a basso impatto ambientale e paesaggistico, con il minimo ingombro sul fondale, opportunamente dimensionati in relazione alla tipologia e alle dimensioni delle unità per le quali viene effettuato l'ormeggio.

6. Gli enti gestori possono allestire sistemi tecnologicamente avanzati per il monitoraggio remoto degli ormeggi e delle strutture a terra, al fine di verificarne costantemente il corretto posizionamento e funzionamento.

7. Al fine di garantire la sicurezza della navigazione, i campi boa e di ormeggio sono segnalati in mare sulla base delle prescrizioni del competente Comando Zona Fari e la posizione e le caratteristiche degli stessi devono essere comunicate dagli enti gestori all'Ufficio circondariale marittimo competente per il successivo inoltro all'Istituto idrografico della Marina militare.

Art. 49-undecies. - Ricovero a secco per piccole imbarcazioni e natanti¹¹⁶ - 1. Nei beni del demanio marittimo non in regime di concessione di cui all'articolo 28 del codice della navigazione che presentano caratteristiche particolarmente idonee per il ricovero a secco, con provvedimento dell'autorità competente, è regolamentata la disciplina del ricovero a secco di imbarcazioni da diporto fino a 12 metri e di natanti da diporto, garantendone comunque la fruizione pubblica e in conformità con i pertinenti strumenti di pianificazione.

Art. 49-duodecies. - Assistenza e traino per imbarcazioni e natanti in mare¹¹⁷ - 1. Al fine di migliorare le condizioni di sicurezza nella navigazione e di prevenire l'inquinamento in mare, è istituito il servizio di assistenza e traino per le imbarcazioni e natanti da diporto.

2. Il servizio di cui al comma 1 è svolto da soggetti privati, singoli o associati, dalle cooperative e gruppi ormeggiatori di cui all'articolo 14 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, previa sottoscrizione di una polizza assicurativa che copre i rischi derivante dall'attività e comunicazione alla Capitaneria di porto competente per le attività di cui all'articolo 68 del codice della navigazione. La citata comunicazione consente agli operatori di intervenire per l'assistenza alle imbarcazioni da diporto fino alla lunghezza di metri 24.

3. Nel caso in cui sussista un pericolo attuale o presumibile per l'incolumità delle persone a bordo, o vi è la presenza o la possibilità di un inquinamento, è

¹¹⁵ Articolo inserito dall' art. 35, comma 1, D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229, che ha inserito il Capo II-quater.

¹¹⁶ Articolo inserito dall' art. 35, comma 1, D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229, che ha inserito il Capo II-quater.

¹¹⁷ Articolo inserito dall' art. 35, comma 1, D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229, che ha inserito il Capo II-quater.

fatto obbligo anche all'operatore chiamato per l'assistenza di contattare immediatamente l'autorità marittima.

4. Le attività comprese nell'ambito del servizio di assistenza sono le seguenti:

a) riparazioni meccaniche, idrauliche ed elettriche, nonché all'attrezzatura velica;

b) consegna di pezzi di ricambio e forniture di bordo in genere;

c) interventi di ausilio alla navigazione quali disincaglio, scioglimento delle eliche, riavvio dei motori, ricarica delle batterie;

d) le altre attività che consentono di risolvere sul posto i problemi tecnici di varia natura che impediscono la normale navigazione.

5. È consentito il traino fino alla struttura per la nautica da diporto più idonea tecnicamente ad accogliere l'unità nel caso di impossibilità di risolvere il problema sul posto, laddove tale attività non comporta alcun pericolo per la sicurezza della navigazione. È fatto obbligo agli operatori di cui al comma 2 di comunicare tempestivamente, al rientro presso la struttura per la nautica da diporto individuata, le attività di cui al comma 4 e al primo periodo del presente comma all'autorità marittima territorialmente competente.

6. Le spese sostenute per le attività di cui al comma 4, sono interamente a carico dei soggetti richiedenti.

7. Con il regolamento di attuazione del presente codice sono stabiliti i criteri e le modalità di svolgimento del servizio, i requisiti tecnico-professionali degli operatori che svolgono il servizio e i requisiti dell'imbarcazione utilizzata per il servizio.

Capo III - Mediatore per le unità da diporto

[Capo abrogato dal D. Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, come modificato dal D. Lgs. 6 agosto 2012, n. 147]

Art. 50. - Ruoli dei mediatori per le unità da diporto - [Articolo abrogato dal D. Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, come modificato dal D. Lgs. 6 agosto 2012, n. 147].

Art. 51. - Abilitazione all'esercizio della professione di mediatore - [Articolo abrogato dal D. Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, come modificato dal D. Lgs. 6 agosto 2012, n. 147].

Titolo IV¹¹⁸ - EDUCAZIONE MARINARESCA

Art. 52. - Giornata del mare e cultura marina¹¹⁹ - 1. La Repubblica riconosce il giorno 11 aprile di ogni anno quale "Giornata del mare" presso gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, al fine di sviluppare la cultura del mare inteso come risorsa di grande valore culturale, scientifico, ricreativo ed economico.

2. La Giornata nazionale di cui al comma 1 non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

3. In occasione della giornata di cui al comma 1 gli istituti scolastici di ogni ordine e grado possono promuovere nell'ambito della propria autonomia e competenza, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, iniziative volte a diffondere la conoscenza del mare.

4. Per l'attuazione delle iniziative di cui al comma 3, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti i Ministri degli esteri e della cooperazione internazionale, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle politiche agricole, alimentari e forestali, delle infrastrutture e dei trasporti, dello sviluppo economico e dei beni e delle attività culturali e del turismo, nonché il Comitato olimpico nazionale italiano, impartisce le opportune direttive.

5. Al fine di valorizzare il patrimonio culturale, storico, letterario e artistico legato al mare, in particolare ponendo in rilievo il contributo del mare allo sviluppo sociale, economico e culturale del territorio nazionale nonché al fine di preservare le tradizioni marinaresche della comunità italiana, anche all'estero, possono essere organizzate manifestazioni pubbliche, cerimonie, incontri, nonché iniziative finalizzate alla costruzione nell'opinione pubblica e nelle giovani generazioni della cultura e conoscenza del mare.

6. Nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e delle prerogative costituzionali delle regioni, può essere inserito nei piani formativi degli istituti scolastici di ogni ordine e grado l'insegnamento della cultura del mare e dell'educazione marinara. L'insegnamento è impartito dai docenti delle scuole pubbliche e private in possesso di specifiche competenze e da docenti specialistici nel caso in cui non è possibile coprire le ore di insegnamento con i docenti di istituto.

7. Gli insegnamenti di cui al comma 6 possono essere realizzati tramite specifici progetti formativi con il Corpo delle Capitanerie di porto, Coni, Federazione italiana vela, Lega navale italiana, associazioni nazionali di

categoria, nonché attraverso gli istituti tecnici - settore tecnologico, indirizzo trasporti e logistica.

8. Le iniziative previste dal presente articolo sono organizzate nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Titolo V - NORME SANZIONATORIE - Illeciti amministrativi

Art. 53. - Violazioni commesse con unità da diporto¹²⁰ - 1. Chiunque assume o ritiene il comando o la condotta ovvero la direzione nautica di un'unità da diporto senza la prescritta abilitazione, perché non conseguita o revocata o non convalidata per mancanza dei requisiti ovvero sospesa o ritirata, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2755 euro a 11017 euro. La sanzione è raddoppiata nel caso di comando o condotta di una nave da diporto.

2. Chiunque assume o ritiene il comando o la condotta ovvero la direzione nautica di un'unità da diporto con la prescritta abilitazione scaduta di validità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 276 euro a 1377 euro. L'organo accertatore provvede al ritiro della patente nautica scaduta.

3. Chiunque assume o ritiene il comando o la condotta ovvero la direzione nautica di un'unità da diporto che non è in regola con quanto stabilito all'articolo 17 in materia di trascrizione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 207 euro a 1033 euro.

4. Salvo che il fatto costituisca violazione della normativa sulle aree marine protette, chiunque nell'utilizzo di un'unità da diporto non osserva una disposizione di legge o di regolamento, o un provvedimento legalmente emanato dall'autorità competente in materia di uso del demanio marittimo, del mare territoriale, ivi comprese le lagune, delle acque interne e dei porti, ovvero non osserva una disposizione di legge o di regolamento in materia di sicurezza della navigazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 276 euro a 1377 euro. Se il fatto è commesso con l'impiego di un natante da diporto la sanzione è ridotta alla metà.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque assume o ritiene la condotta ovvero la direzione nautica di una imbarcazione o di un natante da diporto, per i quali per potenza del motore installato e ambito di navigazione non è richiesta la patente nautica, senza i prescritti requisiti di età di cui all'articolo 39 del presente codice è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 65 euro a 665 euro.

6. Chiunque nell'utilizzo di un'unità da diporto supera i limiti di velocità previsti per la navigazione negli specchi d'acqua portuali, nei pressi di campi boa, di spiagge e di lidi, nei corridoi destinati al lancio o all'atterraggio nelle vicinanze di imbarcazioni alla fonda è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 414 euro a 2066 euro. Per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono utilizzate apparecchiature debitamente omologate, le cui caratteristiche sono stabilite dal regolamento di attuazione del presente codice.

7. Chiunque, al di fuori dei casi previsti dai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 non osserva una disposizione del presente codice o del regolamento di attuazione dello stesso o un provvedimento emanato dall'autorità competente in base al presente codice, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 65 euro a 665 euro.

8. In caso di violazione di disposizioni in materia di navigazione che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie, l'utilizzatore dell'unità da diporto in locazione finanziaria è obbligato in solido con l'autore delle violazioni al pagamento della somma da questi dovuta, se non prova che la navigazione è avvenuta contro la sua volontà.

9. La patente nautica è sospesa, da uno a tre mesi, per:

a) chiunque commette le violazioni di cui al comma 6;

b) chiunque nell'utilizzo di un'unità da diporto si mantiene a una distanza inferiore ai cento metri dal segnale di posizionamento del subacqueo;

c) chiunque nell'utilizzo di un'unità da diporto come unità appoggio per immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo non ha a bordo i previsti mezzi di salvataggio o le dotazioni di sicurezza o la persona abilitata al primo soccorso subacqueo.

10. Nel caso in cui le violazioni di cui al comma 9 sono reiterate nei due anni dal compimento della prima violazione, la patente nautica è revocata.

Art. 53-bis. - Condizione di unità da diporto sotto l'influenza dell'alcool¹²¹ -

1. È vietato assumere o ritenere il comando o la condotta ovvero la direzione nautica di un'unità da diporto in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche.

¹¹⁸ Titolo così sostituito dall' art. 36, comma 1, D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.

¹¹⁹ Articolo così sostituito dall' art. 36, comma 1, D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229, che ha sostituito l'intero titolo IV.

¹²⁰ Articolo così sostituito dall' art. 37, comma 1, D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.

¹²¹ Articolo inserito dall' art. 38, comma 1, D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.

2. Chiunque assume o ritiene il comando o la condotta ovvero la direzione nautica di un'unità da diporto in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca reato:

a) con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2755 euro a 11017 euro, qualora sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All'accertamento della violazione consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente nautica da tre a sei mesi;

b) con la sanzione amministrativa da 3500 euro a 12500 euro, qualora sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento della violazione consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente nautica da sei mesi a un anno;

c) con la sanzione amministrativa da 5000 euro a 15000 euro, qualora sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento della violazione consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente nautica da uno a due anni. La patente nautica è sempre revocata, in caso di reiterazione nel biennio.

3. Le sanzioni di cui al comma 2 del presente articolo sono raddoppiate ed è disposto il sequestro, salvo che l'unità appartenga a persona estranea all'illecito, nel caso in cui chi assume o ritiene il comando o la condotta ovvero la direzione nautica di un'unità da diporto in stato di ebbrezza provoca un sinistro marittimo. Le sanzioni sono raddoppiate nel caso di comando o condotta di una nave da diporto. Per chiunque provoca un sinistro marittimo la patente nautica è sempre revocata nel caso in cui è stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l).

4. Salvo che sia disposto il sequestro ai sensi del comma 3, l'unità, qualora non possa essere condotta da altra persona idonea, può essere fatta trainare fino al luogo indicato dall'interessato o fino alla più vicina struttura dedicata per la nautica da diporto e lasciata in consegna al proprietario o al gestore di essa con le normali garanzie per la custodia. Le spese per il recupero ed il traino sono interamente a carico del trasgressore.

5. Le sanzioni amministrative previste dal comma 2 sono aumentate da un terzo alla metà quando la violazione è commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7.

6. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 7, gli organi accertatori, secondo le direttive fornite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e dal Ministro della salute, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono sottoporre i conduttori delle unità da diporto ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.

7. Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 6 hanno dato esito positivo o in ogni caso di sinistro marittimo ovvero quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il conduttore dell'unità da diporto si trovi in stato di alterazione psico-fisica derivante dall'influenza dell'alcool, gli organi accertatori, anche accompagnandolo presso il più vicino ufficio o comando, hanno la facoltà di effettuare l'accertamento con strumenti e procedure determinati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia e della salute, sentito il Consiglio superiore di sanità, previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 154, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno

2003, n. 196, e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

8. Qualora non sia possibile effettuare l'accertamento di cui al comma 7 o il conduttore rifiuti di sottoporsi allo stesso, gli agenti accertatori, fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti dalla legge, accompagnano il conduttore presso le strutture sanitarie delle amministrazioni o presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, per l'accertamento del tasso alcolemico. Le medesime disposizioni si applicano in caso di sinistri marittimi, compatibilmente con le attività di accertamento e di soccorso. In tal caso, le strutture sanitarie, su richiesta degli organi accertatori, effettuano anche gli accertamenti sul conduttore di unità da diporto coinvolto in sinistri marittimi e sottoposto alle cure mediche, nonché rilasciano agli organi accertatori la relativa certificazione, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. Copia della certificazione e del referto sanitario in caso di cure mediche deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell'organo accertatore che ha proceduto agli accertamenti, all'autorità competente che ha rilasciato la patente nautica per gli eventuali provvedimenti di competenza.

9. Qualora gli accertamenti di cui ai commi 6 e 7 hanno dato esito positivo, gli organi accertatori possono disporre il ritiro della patente nautica per un periodo non superiore a dieci giorni. La patente nautica può essere ritirata anche nel caso in cui l'esito degli accertamenti di cui al comma 8 non è immediatamente disponibile. La patente nautica ritirata è depositata presso l'ufficio o il comando da cui dipende l'organo accertatore.

10. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 7 o 8 risulta un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), l'interessato è considerato in stato di ebbrezza ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2.

11. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 6, 7 o 8, il conduttore dell'unità da diporto è punito con la sanzione di cui al comma 2, lettera c), primo periodo.

12. Alla sanzione per la violazione di cui al comma 2, lettera c), consegue in ogni caso il sequestro dell'unità, salvo che la stessa appartenga a persona estranea alla violazione. Con provvedimento dell'autorità competente che ha disposto la sospensione della patente nautica è ordinato che il conduttore dell'unità da diporto si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 13.

13. Con il provvedimento con il quale è disposta la sospensione della patente nautica, al fine di verificare il mantenimento dei requisiti psico-fisici, l'autorità competente che ha rilasciato la patente nautica ordina che il conduttore dell'unità da diporto si sottoponga a visita medica presso gli uffici delle aziende sanitarie locali territorialmente competenti, cui sono attribuite funzioni in materia medico-legale, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni.

Art. 53-ter. - Conduzione di unità da diporto sotto l'influenza dell'alcool per soggetti di età inferiore a ventuno anni e per coloro che conducono una unità da diporto utilizzata a fini commerciali¹²²

1. E' vietato assumere o ritenere il comando o la condotta ovvero la direzione nautica di un'unità da diporto dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l'influenza di queste per:

a) i soggetti di età inferiore ad anni ventuno;

b) coloro che utilizzano l'unità da diporto a fini commerciali di cui all'articolo 2, comma 1, del presente codice.

2. I soggetti di cui al comma 1 che assumono o ritengono il comando o la condotta ovvero la direzione nautica di un'unità da diporto dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l'influenza di queste sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 2000 euro, qualora sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 0 (zero) e non superiore a 0,5 grammi per litro (g/l). Nel caso in cui i soggetti di cui al comma 1, nelle condizioni di cui al periodo precedente, provocano un sinistro marittimo, le sanzioni di cui al medesimo periodo sono raddoppiate ed è disposto il sequestro, salvo che l'unità appartenga a persona estranea all'illecito.

3. Per i soggetti di cui al comma 1, ove incorrono negli illeciti di cui all'articolo 53-bis, comma 2, lettera a), le sanzioni ivi previste sono aumentate di un terzo; ove incorrono negli illeciti di cui all'articolo 53-bis, comma 2, lettere b) e c), le sanzioni ivi previste sono aumentate da un terzo alla metà.

4. La patente nautica è sempre revocata, qualora sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l) per i soggetti di cui alla lettera b) del comma 1, ovvero in caso di reiterazione nel biennio per i soggetti di cui alla lettera a) del medesimo comma.

5. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 53-bis, commi 6, 7, 8, 9, 10 e 13. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 6, 7 o 8 dell'articolo 53-bis, il conduttore dell'unità da diporto è soggetto alle sanzioni previste dal comma 2, lettera c), del medesimo articolo, aumentate da un terzo alla metà. All'accertamento della violazione consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente nautica da uno a due anni. La patente nautica è sempre revocata, in caso di reiterazione nel biennio.

Art. 53-quater. - Conduzione di unità da diporto in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti o psicotrope¹²³ - 1. Chiunque assume o ritiene il comando o la condotta ovvero la direzione nautica di un'unità da diporto in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito, ove il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa da 2755 euro a 11017 euro. All'accertamento della violazione consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente nautica da uno a due anni. Per i soggetti di cui al comma 1, lettere a) e b), dell'articolo 53-ter, le sanzioni di cui al primo e al

¹²² Articolo inserito dall' art. 39, comma 1, D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.

¹²³ Articolo inserito dall' art. 40, comma 1, D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.

secondo periodo del presente comma sono aumentate da un terzo alla metà. Le sanzioni sono raddoppiate nel caso di comando o condotta di una nave da diporto. La patente nautica è sempre revocata quando la violazione è commessa da uno dei conduttori di cui alla lettera b) del citato comma 1 dell'articolo 53-ter, ovvero in caso di reiterazione nel biennio.

2. Se il conduttore di unità da diporto in stato di alterazione psico-fisica provoca un sinistro marittimo, le sanzioni di cui al comma 1 sono raddoppiate ed è disposto il sequestro dell'unità, salvo che l'unità appartenga a persona estranea all'illecito.

3. Le sanzioni amministrative previste dal comma 2 sono aumentate da un terzo alla metà quando la violazione è commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7.

4. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 6, gli organi accertatori, secondo le direttive fornite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e dal Ministro della salute, previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 154, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono sottoporre i conduttori delle unità da diporto ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.

5. Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 4 hanno dato esito positivo, ovvero quando si ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conduttore dell'unità da diporto si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, il conduttore, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, può essere sottoposto ad accertamenti clinico-tossicologici e strumentali ovvero analitici su campioni di mucosa del cavo orale prelevati a cura di personale sanitario ausiliario delle amministrazioni competenti previsto dalla normativa vigente. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia e della salute, sentito il Consiglio superiore di sanità, da adottare entro sessanta giorni, sono stabilite le modalità, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di effettuazione degli accertamenti di cui al periodo precedente e le caratteristiche degli strumenti da impiegare negli accertamenti medesimi. Ove necessario a garantire la neutralità finanziaria di cui al precedente periodo, il medesimo decreto può prevedere che gli accertamenti di cui al presente comma siano effettuati, anziché su campioni di mucosa del cavo orale, su campioni di fluido del cavo orale.

6. Nei casi previsti dal comma 5, qualora non sia possibile effettuare il prelievo a cura del personale sanitario ausiliario delle amministrazioni ovvero qualora il conduttore rifiuti di sottoporsi a tale prelievo, gli agenti accertatori, fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti dalla legge, accompagnano il conduttore presso le strutture sanitarie delle amministrazioni o presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell'effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope. Le medesime disposizioni si applicano in caso di sinistri marittimi, compatibilmente con le attività di accertamento e di soccorso.

7. Le strutture sanitarie di cui al comma 6, su richiesta degli organi accertatori, effettuano anche gli accertamenti sul conduttore di unità da diporto coinvolto in sinistri marittimi e sottoposto alle cure mediche, ai fini indicati al comma 6. Gli accertamenti possono riguardare anche il tasso alcolemico così come previsto negli articoli 53-bis e 53-ter del presente codice.

8. Le strutture sanitarie di cui al comma 6 rilasciano agli organi accertatori la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. Copia del referto sanitario deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell'organo accertatore che ha proceduto agli accertamenti, all'autorità competente che ha rilasciato la patente nautica per gli eventuali provvedimenti di competenza.

9. Qualora l'esito degli accertamenti di cui ai commi 5, 6, 7 non sia immediatamente disponibile e gli accertamenti di cui al comma 4 abbiano dato esito positivo, se ricorrono fondati motivi per ritenere che il conduttore si trovi in stato di alterazione psico-fisica dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli organi accertatori possono disporre il ritiro della patente nautica fino all'esito degli accertamenti e, comunque, per un periodo non superiore a dieci giorni. La patente nautica è ritirata ed è depositata presso l'ufficio o il comando da cui dipende l'organo accertatore.

10. L'autorità competente che ha rilasciato la patente nautica, sulla base dell'esito degli accertamenti analitici di cui al comma 5, ovvero della certificazione rilasciata dai centri di cui al comma 6, al fine di verificare il mantenimento dei requisiti psico-fisici, ordina che il conduttore dell'unità da

diporto si sottoponga a visita medica presso gli uffici delle aziende sanitarie locali territorialmente competenti, cui sono attribuite funzioni in materia medico-legale, che deve avvenire nel termine di novanta giorni e dispone la sospensione in via cautelare della patente nautica fino all'esito della visita medica.

11. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 4, 5 e 6, il conduttore dell'unità da diporto è soggetto alla sanzione di cui all'articolo 53-bis, comma 2, lettera c). Con il provvedimento con il quale è disposta la sospensione della patente nautica, al fine di verificare il mantenimento dei requisiti psico-fisici, l'autorità competente che ha rilasciato la patente nautica ordina che il conduttore dell'unità da diporto si sottoponga a visita medica presso gli uffici delle aziende sanitarie locali territorialmente competenti, cui sono attribuite funzioni in materia medico-legale, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni.

Art. 53-quinquies. - Sospensione della licenza di navigazione e ritiro della dichiarazione di potenza¹²⁴ - 1. La sanzione accessoria della sospensione della licenza di navigazione da quindici a sessanta giorni, qualora il trasgressore sia il proprietario o l'armatore o l'utilizzatore dell'unità da diporto in locazione finanziaria, si applica:

- a) per le violazioni di cui all'articolo 53, comma 1;
- b) per le violazioni di cui all'articolo 53-bis, comma 2;
- c) per le violazioni di cui all'articolo 53-ter, comma 2;
- d) per le violazioni di cui all'articolo 53-quater, comma 1;
- e) per le violazioni di cui all'articolo 55, comma 3;
- f) nei casi in cui le violazioni di cui all'articolo 53, comma 9, sono reiterate nei due anni dal compimento della prima violazione.

2. Il periodo di sospensione di cui al comma 1 è riportato sulla licenza di navigazione.

3. Se le violazioni di cui al comma 1 sono commesse mediante utilizzo di un natante da diporto, si procede al ritiro della dichiarazione di potenza o del documento equivalente da parte dell'organo accertatore per un periodo di tempo da quindici a sessanta giorni.

4. In caso di navigazione con licenza di navigazione sospesa o senza la dichiarazione di potenza o documento equivalente in quanto ritirati, è disposto il sequestro cautelare amministrativo dell'unità da diporto, di cui all'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 54. - Abusivo utilizzo della autorizzazione alla navigazione temporanea¹²⁵ - 1. Chiunque utilizza l'autorizzazione alla navigazione temporanea per navigare fuori dei casi previsti dall'articolo 31, comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2755 euro a 11017 euro.

Art. 55. - Esercizio abusivo delle attività commerciali con unità da diporto¹²⁶ - 1. Chiunque esercita le attività di cui all'articolo 2, comma 1, del presente codice senza l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo ovvero utilizza unità da diporto per attività diverse da quelle cui sono adibite o esercita con unità da diporto le attività di trasporto di persone a titolo oneroso di cui agli articoli da 396 a 418 del codice della navigazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2775 euro a 11017 euro.

2. Alla stessa sanzione è soggetto chiunque non presenta la dichiarazione di cui all'articolo 2, comma 4.

3. Nel caso di impiego di unità da diporto per le attività di trasporto di persone a titolo oneroso di cui al comma 1, la patente nautica è sospesa da uno a tre mesi e, se la violazione è reiterata nel biennio, la patente nautica è revocata.

Art. 55-bis. - Sanzioni per danno ambientale¹²⁷ - 1. Le sanzioni di cui agli articoli 53, 53-bis, 53-ter, 53-quater, 54 e 55 sono aumentate da un terzo alla metà nel caso in cui dalle violazioni ivi previste è derivato danno o pericolo di danno all'ambiente, salvo che il fatto costituisca reato.

2. In caso di danno o pericolo di danno all'ambiente è sempre disposta la revoca della patente nautica, e, nei casi di maggiore gravità, è disposto il sequestro dell'unità da diporto.

Art. 56. - Inosservanza di norme in materia di costruzione e progettazione di unità da diporto - [Articolo abrogato dal D. Lgs. 11 gennaio 2016, n. 5]

Art. 57. - Rapporto delle violazioni - 1. Per gli illeciti amministrativi di cui al presente codice in materia di navigazione marittima, le autorità competenti a

¹²⁴ Articolo inserito dall' art. 41, comma 1, D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.

¹²⁵ Articolo così sostituito dall' art. 42, comma 1, D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.

¹²⁶ Articolo così sostituito dall' art. 43, comma 1, D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.

¹²⁷ Articolo inserito dall' art. 44, comma 1, D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.

ricevere il rapporto previsto dall'articolo 17, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono le Capitanerie di porto.

2. Per gli illeciti amministrativi in materia di costruzione e progettazione di unità da diporto, le autorità competenti a ricevere il rapporto previsto dall'articolo 17, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono le Capitanerie di Porto ed emettono l'ordinanza di cui all'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sentito il parere delle competenti Direzioni generali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dello sviluppo economico, le quali in qualità di Autorità di vigilanza, possono disporre attività ispettive supplementari. Il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione, anche in caso di pagamento in misura ridotta, trasmette copia dei verbali redatti alle predette Direzioni generali.¹²⁸

Art. 57-bis - Vendita e somministrazione di bevande alcoliche. Inquinamento acustico - 1. Le regioni disciplinano, con proprio provvedimento, la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche in mare durante la stagione balneare, tenendo in maggiore considerazione le aree interessate da intenso traffico diportistico, allo scopo di prevenire la realizzazione di sinistri dovuti all'abuso di tali bevande.

2. Con lo stesso provvedimento di cui al comma 1 è disciplinato l'utilizzo di diffusori altoparlanti sui mezzi nautici durante la stagione balneare, allo scopo di contrastare il fenomeno dell'inquinamento acustico.

2-bis. Il Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, nell'ambito delle proprie competenze, vigila sul rispetto dei provvedimenti regionali di cui ai commi 1 e 2, irrogando le sanzioni previste dalle disposizioni vigenti.¹²⁹

Art. 57-ter. - Disposizioni procedurali e pagamento in misura ridotta¹³⁰ - 1. In tutte le ipotesi in cui il presente codice prevede che a una determinata violazione consegue una sanzione amministrativa pecuniaria, si applicano le disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo quanto previsto dai commi 2 e 3 del presente articolo.

2. Per le violazioni per le quali il presente codice stabilisce una sanzione amministrativa pecuniaria, è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

3. La somma di cui al comma 2 è ridotta del 30 per cento se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione. Nel verbale contestato o notificato devono essere indicate le modalità di pagamento con il richiamo delle norme sui versamenti.

4. La riduzione di cui al comma 3 non si applica alle violazioni del presente codice per cui è previsto il sequestro dell'unità da diporto o la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente nautica, nonché quando il trasgressore si è rifiutato di esibire la patente nautica, ove prevista, o qualsiasi altro documento che, ai sensi della normativa vigente, deve avere a bordo.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI COMPLEMENTARI, TRANSITORIE E FINALI

Art. 58. - Durata dei procedimenti - 1. I procedimenti amministrativi relativi alle unità da diporto devono essere portati a termine entro venti giorni dalla data di presentazione della documentazione prescritta.

1-bis. Il termine di cui al comma 1 è ridotto a sette giorni in caso di richiesta di estratto dai registri o copie di documenti.¹³¹

2. Il termine di cui al comma 1 si applica anche al procedimento di rilascio del certificato limitato di radiotelefonista per l'uso di apparati radiotelefonici installati a bordo di navi di stazza lorda inferiore alle centocinquanta tonnellate, con potenza non superiore a 60 watts, di cui all'articolo 2-bis del decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni in data 21 novembre 1956, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana in data 23 febbraio 1957, n. 50, e successive modificazioni, qualora il predetto certificato riguardi l'uso di apparati installati a bordo di unità da diporto.

Art. 59. - Arrivi e partenze delle unità da diporto e delle navi di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172¹³² - 1. Le unità da diporto di qualsiasi bandiera, se non adibite ad attività commerciale, sono esenti dall'obbligo di presentazione della nota di informazioni all'autorità marittima all'arrivo in porto e dal rilascio delle spedizioni prima della partenza dal porto stesso.

2. Alle unità da diporto battenti bandiera dell'Unione europea adibite ad attività commerciale e alle navi di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172, si applicano le disposizioni di cui al comma 1.

3. Le unità da diporto battenti bandiera di Stati non appartenenti all'Unione europea adibite ad attività commerciale sono tenute a espletare le formalità di arrivo presso l'autorità marittima del primo porto di approdo nazionale con rilascio delle spedizioni per mare aventi validità di un anno, nonché a espletare le formalità di partenza quando lasciano l'ultimo porto nazionale con rilascio delle spedizioni per l'estero. Le formalità possono essere espletate per via telematica anche tramite il locale raccomandatario marittimo, il quale inoltra alla competente autorità la lista dei componenti l'equipaggio e la lista dei passeggeri sottoscritta dal comandante.

Art. 60. - Denuncia di evento straordinario - 1. Se nel corso della navigazione o durante la sosta in porto si sono verificati eventi straordinari relativi all'unità da diporto o alle persone a bordo, il comandante dell'unità da diporto deve farne denuncia all'autorità marittima o consolare entro tre giorni dall'arrivo in porto con le modalità di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

2. In caso di eventi che abbiano coinvolto l'incolumità fisica di persone o l'integrità ambientale, il termine di cui al comma 1 è ridotto a ventiquattro ore.¹³³

3. Le autorità di cui al comma 1 procedono, ove sia il caso, ad investigazioni sommarie sui fatti denunciati e sulle loro cause.

Art. 61. - Disposizioni in materia di sinistri e inchieste formali - 1. In caso di sinistro concernente in modo esclusivo unità da diporto non adibite ad uso commerciale, ove dal fatto non derivi l'apertura di un procedimento penale, l'inchiesta formale di cui all'articolo 579 del codice della navigazione è disposta soltanto ad istanza degli interessati.

Art. 62. - Iscrizione di unità da diporto destinate esclusivamente alla navigazione nelle acque interne - 1. I proprietari di imbarcazioni da diporto non iscritte o cancellate dai registri delle imbarcazioni da diporto in quanto destinate alla sola navigazione nelle acque interne, devono provvedere all'iscrizione delle proprie unità entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice. A tal fine, qualora l'interessato non sia in possesso di uno dei titoli di proprietà, può essere presentata una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con sottoscrizione autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, comprensiva dell'attestazione che l'unità ha navigato esclusivamente in acque interne.

2. Per l'iscrizione delle imbarcazioni da diporto di cui al comma 1 la documentazione tecnica può essere sostituita da un'attestazione di idoneità rilasciata da un organismo notificato ai sensi dell'articolo 10, ovvero autorizzato ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, qualora l'unità sia stata immessa in commercio o messa in servizio in uno degli Stati membri dell'area economica europea prima del 16 giugno 1998.

3. Le imbarcazioni da diporto di cui al comma 1, già iscritte e cancellate dai registri delle imbarcazioni da diporto, possono essere nuovamente iscritte presso lo stesso ufficio sulla base della documentazione di proprietà e tecnica agli atti del predetto ufficio. L'ufficio di iscrizione può disporre, a spese dell'interessato, una visita di ricognizione dell'unità da parte di un organismo notificato ai sensi dell'articolo 10 ovvero autorizzato ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314.

Art. 63. - Tariffe per prestazioni e servizi - 1. Alle procedure relative all'attestazione di conformità delle unità da diporto e dei loro componenti e a quelle finalizzate alla designazione degli organismi abilitati ad attestare la conformità, alla vigilanza sugli organismi stessi, nonché all'effettuazione dei controlli sui prodotti, si applicano le disposizioni dell'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

1-bis. Per le prestazioni e i servizi, diversi da quelli previsti dal comma 1, erogati attraverso il Sistema telematico centrale della nautica da diporto (SISTE), gli interessati sono tenuti al pagamento dei diritti previsti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.¹³⁴

2. Per le prestazioni e i servizi, diversi da quelli previsti dal comma 1 e 1-bis, da richiedere agli organi competenti, gli interessati sono tenuti al pagamento dei diritti e dei compensi previsti nella tabella A contenuta nell'allegato XVI, nonché dei tributi speciali previsti dalla tabella D allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954, n. 869, come sostituita dall'allegato 1 alla legge 6 agosto 1991, n. 255.

¹²⁸ Comma modificato dal D. Lgs. 11 gennaio 2016, n. 5.

¹²⁹ Comma aggiunto dall' art. 45, comma 1, D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.

¹³⁰ Articolo inserito dall' art. 46, comma 1, D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.

¹³¹ Comma inserito dall' art. 47, comma 1, D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.

¹³² Articolo così sostituito dall' art. 48, comma 1, D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.

¹³³ Comma così modificato dall' art. 49, comma 1, D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.

¹³⁴ Comma inserito dall' art. 50, comma 1, lett. a), D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.

Conseguentemente le tariffe di cui ai numeri da 8 a 14 della tabella 3 allegata alla legge 1° dicembre 1986, n. 870, e successive modifiche, si applicano relativamente alle prestazioni ed ai servizi diversi da quelli riguardanti la nautica da diporto.¹³⁵

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, gli importi dei diritti e dei compensi di cui ai commi 1-bis e 2 sono aggiornati ogni due anni in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, media nazionale, verificatasi nei due anni precedenti.¹³⁶

3-bis. Gli introiti derivanti dai diritti previsti dal comma 1-bis affluiscono a un apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere interamente riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su specifico capitolo di spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il funzionamento del Sistema telematico centrale della nautica da diporto (SISTE).¹³⁷

4. Gli introiti derivanti dai diritti e compensi previsti nella tabella A contenuta nell'allegato XVI, affluiscono ad un apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati, fino al limite del venticinque per cento, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad un fondo istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per interventi da definire, nei limiti delle predette risorse, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 64. - Diritti di ammissione agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche - 1. L'ammissione agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche è subordinata al pagamento di un diritto commisurato al costo sostenuto dall'amministrazione per la gestione delle relative procedure.

2. L'ammontare del predetto diritto è stabilito annualmente con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 65. - Regolamento di attuazione - 1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con le amministrazioni interessate, adotta, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, un decreto ministeriale al fine di disciplinare, secondo criteri di semplificazione dei procedimenti amministrativi, le materie di seguito indicate:

- a) modalità di iscrizione nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) delle navi, delle imbarcazioni da diporto e delle imbarcazioni autocostituite, ivi compresa la disciplina relativa alla iscrizione provvisoria delle imbarcazioni e delle navi da diporto;¹³⁸
- b) procedure relative alla cancellazione delle unità da diporto dall'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN);¹³⁹
- c) disciplina relativa ai casi di perdita di possesso delle unità da diporto;
- d) procedimento per il rilascio e il rinnovo dei documenti delle unità da diporto attraverso il Sistema telematico centrale della nautica da diporto (SISTE);¹⁴⁰
- e) disciplina del regime amministrativo degli apparati ricetrasmittenti di bordo;
- f) disciplina relativa ai titoli abilitativi per il comando, la condotta e la direzione nautica delle unità da diporto, ivi compresa l'introduzione di nuovi criteri in materia di requisiti fisici per il conseguimento della patente nautica, in particolare per le persone disabili e l'uso obbligatorio di dispositivi elettronici in grado di consentire, in caso di caduta in mare, oltre alla individuazione della persona, la disattivazione del pilota automatico e l'arresto dei motori;
- g) sicurezza della navigazione e delle unità da diporto, ivi comprese quelle impiegate in attività di noleggio o come unità appoggio per le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo;
- [h) Lettera abrogata dall' art. 51, comma 1, lett. d), D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.]
- i) normativa tecnica per i motori a doppia alimentazione, a benzina ed a gas di petrolio liquido;
- l) disciplina relativa alla navigazione temporanea e condizioni di sicurezza da osservare durante la predetta navigazione;¹⁴¹

m) disciplina relativa ai procedimenti amministrativi gestiti attraverso lo Sportello telematico del diportista (STED) e del relativo regolamento di attuazione.¹⁴²

2. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 si applicano le disposizioni regolamentari vigenti.

Art. 66. - Disposizioni abrogative - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente codice sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) gli articoli 213, 214, 215, 216, 218, 1212 e 1291 del codice della navigazione;
- b) gli articoli 96, 97 e 98 del regolamento per la navigazione interna, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631;
- c) gli articoli 314, comma 2, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407 e 538 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;
- d) l'articolo 52 della legge 9 febbraio 1963, n. 82, e successive modificazioni;
- e) la legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 65;
- f) l'articolo 28 della legge 26 aprile 1986, n. 193;
- g) gli articoli 5 e 10 della legge 5 maggio 1989, n. 171;
- h) il decreto-legge 16 giugno 1994, n. 378, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 498, e successive modificazioni;
- i) gli articoli dall'1 al 18, 20 e 21 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni;
- l) i commi 8, 9, 10 dell'articolo 10 ed il comma 3-bis dell'articolo 15 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 8 luglio 2003, n. 172, sono abrogati i commi dall'1 al 7 dell'articolo 10 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647.

3. Dalla data di entrata in vigore del presente codice è soppresso il n. 4 dell'allegato 1 alla legge 8 marzo 1999, n. 50.

Art. 67. - Disposizioni transitorie e finali - 1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

[...]

[Allegati omissi]

¹³⁵ Comma così modificato dall' art. 50, comma 1, lett. b), D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.

¹³⁶ Comma così modificato dall' art. 50, comma 1, lett. c), D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.

¹³⁷ Comma inserito dall' art. 50, comma 1, lett. d), D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.

¹³⁸ Lettera così modificata dall' art. 51, comma 1, lett. a), D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.

¹³⁹ Lettera così sostituita dall' art. 51, comma 1, lett. b), D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.

¹⁴⁰ Lettera così sostituita dall' art. 51, comma 1, lett. c), D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.

¹⁴¹ Lettera così modificata dall' art. 51, comma 1, lett. e), D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.

¹⁴² Lettera così sostituita dall' art. 51, comma 1, lett. f), D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.

In copertina:

Vasily Kandinsky

Croce bianca (Weisses Kreuz)

(Gennaio – Giugno 1922)

Olio su tela, 100,5 x 110,6 cm

Collezione Peggy Guggenheim, Venezia 76.2553 PG 34

The Solomon R. Guggenheim Foundation